

(7)

RISTRETTO

Delle controverfie , e delle ragioni,
Che competono a D.Michele, fuoi fratelli, zia,
e zie cugine de Jorio

C O N T R O

A D. Gennaro, e fuoi figli de Jorio.


DA ESAMINARSI DAL S. G.

A R E L A Z I O N E

Del Signor D. Nicola Maria Vespoli Configlier
Commessario .



Mastrodatti D.Francesco d'Amora.
Scrivano Ignazio Spadetta .



NOn era mio pensiero di prendere nuovamente la penna in difesa delle nostre ragioni. Già dopo la morte di D. Giuseppe, e di D. Andrea de Jorio, il S.C., la G.C., e tutta la Capitale aveano inteso gli schiamazzi, e le querele, che risuonavano tra i loro eredi. Io ne avea parlato abbastanza, anzi troppo in una mia lunga scrittura, dove avea esposto lo stato di tutte le controversie. Ivi fui loquace a segno, che mi pareva da non poterne dire di più, senza timore di divenire intollerabile a me medesimo. Ivi mi era ancora sdegnato, e quel giusto sdegno, onde mi vidi acceso, mi pareva assai capace di scuotere gli animi i più duri, di svegliare gl' ingegni i più addormentati, di render palese la verità, e la giustizia, che si volevano in tante forme mascherare. Nulla mi sembrava da potervi aggiungere, e l' animo mio ne rimaneva talmente con-

A 2

ten-

tento, che si lusingava di volerne cogliere un sicuro frutto, ricavandone un favorevol voto dal S. C.

Io in verità se avessi parlato in eterno, la materia del discorso mi farebbe stata somministrata dal gran numero delle ragioni, che vengono a far corteggio alla causa mia. Ma se forse avrei trovato chi mi volesse compatire, come troppo appassionato di me medesimo, i Giudicanti farebbero stati anche degni di tutta la scusa, se in mezzo a tanti affari si fossero stancati dalla lettura di tante cose. L'amor della causa perciò mi ha suggerito un ingegnoso mezzo di badare all' uno, e all' altro. Ho proposto di porgere in ristretto quanto alla lunga ho raccontato, e dimostrato nell'altra Scrittura. Vorrei così sfuggire la pena dovuta ad uno, che par che abbia l'aria, e l'apparenza di un lungo, e noioso Ragionatore. Così merito udienza più benigna: son più sicuro di farmi strada nella mente, e nel cuore de i Giudici, e chi fa se questi, incantati poscia dalla vista passeggera della verità, e della giustizia delle nostre ragioni, non s'invogliassero da se di gustarla interamente nel gran volume delle mie Allegazioni? Se la sorte mi fosse così propizia, se tanto mi riuscisse, ho fatto il colpo, 'ho guadagnata la causa, e benedirei i nuovi sudori, che mi debbono grondar dalla fronte per lo lavoro di questo Ristretto. Il cuore, che tantò mi promette, mi fa mettere allegramente la mano all' opera.

In occasione adunque della morte di D. Giuseppe,
e D.

e D. Andrea de Jorio si accésero varie controverse tra me, ed i miei fratelli, Zia, e Zie cugine da una parte, e D. Gennaro, e suoi figli de Jorio dall'altra. I Tribunali aveano già cominciato a parlare per alcune, quando si pensò di deporre l'armi. Le contese furono tutte compromesse nella persona dell'Avvocato D. Francesco Caccia. Questi le ha risolte col suo Laudo, lungo, e ben voluminoso. Io che ne sono stato assai punto, me ne sono querelato nel S.C. colle nullità. Gli Avverfarj non hanno mancato di produrre le loro, dove il Laudo in poco o niente mi è riuscito favorevole. Queste nullità sono quelle, che si hanno da discutere, e per sostener le mie, e per combattere le contrarie, mi vengo a restringere, e ad affaticarmi in questi pochi fogli. Farò vedere, che il Laudo dove meco non è, altro non sia; che un mal tessuto raziocinio, un discorso che è sempre in guerra colla legge, una continuazione di favori, e grazie agli Avverfarj, e tutto a spese della giustizia: farò vedere che non sempre sia amico della verità de i fatti, e delle cose, ch'è parla dove non dee parlare, che tace dove non dee tacere, che punge dove non dee pungere, che medica dove non dee medicare; che si risente dove non dee risentirsi, che si rallegra dove non dee rallegrarsi, che maltratta il buon senso, e la ragione, e che perciò lungi dal meritarme l'approvazione, meriti piuttosto questo Laudo tutto lo sdegno del S. C.

CAP.

Della successione a i fedecommeffi istituiti da D. Prospero, e D. Vincenzo de Jorio.

Nell' eredità di D. Giuseppe, e di D. Andrea de Jorio si ritrovano due fedecommeffi. Uno è istituito da D. Prospero de Jorio nell' anno 1626., l' altro da D. Vincenzo suo figlio nel 1643. Prospero istituisce eredi D. Vincenzo, e Francesco suoi figli. La porzione del primo fu libera: quella del secondo fu sottoposta al fedecommeffo in favore de i suoi discendenti mascoli, e in mancanza di questi si concede a D. Vincenzo la facoltà di poter disporre di questa porzione, ch' era stata lasciata a Francesco. Un simile fedecommeffo fu istituito da D. Vincenzo. Questi nel 1643. chiamò erede Francesco suo fratello, e dopo la sua morte *i figli maschi, legittimi, e naturali dal suo corpo legitime discendenti, e li loro discendenti mascoli in infinitum, ciascuno dei detti figli, e discendenti pro aquali parte, & porzione.* Con un altro testamento cambia D. Vincenzo l' istituzion dell' erede, e in vece di Francesco, vi chiamò Prospero suo figlio, e i suoi discendenti, come avea fatto con Francesco, ed ecco due fedecommeffi a beneficio degli stessi chiamati.

Questi fedecommeffi furono da Prospero juniore riconosciuti, e dalla sua discendenza. Egli si dichiarò erede de i fedecommettenti, e lo stesso fecero i suoi

suoi quattro figli, Giampaolo, Nicola, Gaetano, e Gennaro. Questi se ne divisero tutta la roba, e formarono quattro linee. La linea di Giampaolo è rappresentata da noi: quella di Gennaro da D. Gennaro, col quale oggi si contende. La linea di Gaetano si estinse nel 1760., e quella di Nicola nel 1775. Il fedecommesso esistente nella linea di Gaetano passò di fatti nel 1760. alle tre linee, che allora vi erano: quello di Nicola dee dividersi tralle due linee, che ora esistono. Nasce il dubbio intorno alla maniera. Noi crediamo a tutta ragione, che la successione debba regularsi *in capita*: sicchè questi fedecommessi debbonsi dividere in otto parti, sette a noi, perchè tanti siamo, ed una a D. Gennaro. Questi pretende, che debbanfi dividere per metà, *in stirpes*, e per ragion delle linee. L' Arbitro gli è stato favorevole, ed io colle nullità ho cercato l' emendazione del suo Arbitrio.

Quando il testatore, o sia il fedecommittente non ha stabilito alcun ordine, che riguarda la successione, questa si dee regolare nella stessa forma, come si succederebbe *ab intestato*. Questa è una massima la più indubitata, che non ammette alcun dubbio. Ella scende da tre leggi. Papiniano nella *l. peto §. fratre de legat. 2.*, Modestino nella *l. cum qui tam §. in fideicommissio* sotto lo stesso titolo, e Giustiniano nella *l. fin. C. de verbor. significat.* ce ne hanno additata la via, e i Dottori sulle medesime leggi hanno con vo-

ce

ce uniforme fissato questo punto. Cujacio quando illustra i sentimenti di questi due Giureconsulti, e quando ci spiega la mente di Giustiniano, ci assicura di questa massima. Fabri nel suo Codice *lib. 6. tit. 22. del §.* ce lo fa sapere in questi termini: *celebris autem, nec improbabilis nostrorum traditio est, quoties sub nomine colectivo, quale est liberorum, complures ad fideicommissum vocantur, videri eos non simul vocatos, sed eo ipso ordine, qui in successione intestati servaretur, quod ea semper quantum fieri potest, accipienda sit interpretatio, quæ faciat, ut a juris communis forma testantis voluntas minime abhorreat.* In altre definizioni ripete lo stesso, ma non lascia di chiamar quelle leggi, che ho accennato per pegno della sua opinione.

Lo stesso ci fa sapere Perezio, il quale ricava la medesima conseguenza da quelle disposizioni legali. Egli ne parla nel libro festo del Codice, quando illustra il titolo *de verborum significatione*, e dice che da queste leggi *observandum, quod quando sub uno nomine colectivo vocantur plures, vel plurium personarum sit nominatio, inter quos cadit prælatio ordinis, debet hoc accipi ordine successivo.* Sic ut primo admittantur qui ceteris sunt propinquiores, & qui in legitima intestati successione alios præcedent Etenim proximitatem hic metimur ex prioritatem, & potiore causa successione intestata. La Glossa nella *l. cum ita §. in fideicommissio ff. de legat. 2.* Peregrino *art. 20. n. 5.* e Fusario *qu. 481. de fideic.* ce

lo ripetono in termini pur troppo espressivi. Io ne ho parlato a lungo nel secondo capitolo della prima Allegazione, dove ho addotte le loro autorità. M'incresce di riprodurle quì, perchè farei di tedio in un punto, dove non ho contraddittori. Ho voluto semplicemente accennarle per dar qualche metodo al mio discorso.

Ma a chi si succede? Quando si è detto che la successione in mancanza della chiamata espressa del testatore, ha quella forma, come lo ha l'intestata, non basta a poterci ancora fissare. E' necessario saper la persona, a cui si succede. Chi vuole, che questa debba essere il gravante, e chi il gravato. Peregrino l'esamina nell'articolo 20., Fusario nella questione 484., ed il Cardinal de Luca in più luoghi de i suoi Discorsi sopra i fedecommessi. I due primi si affaticano a far vedere, che si debba succedere al gravato, e adducono quelle leggi, che si sono prodotte per assicurare, che la successione in questi casi si debba regolare nella forma intestata: ci adducono tante ragioni, tratte da molte leggi, e in modo particolare prendono norma della successione feudale, la quale riguarda la prossimità rispetto all'ultimo gravato. In somma a spada tratta combattono per questa opinione, e la sostengono coll'appoggio di tante leggi, autorità, e ragioni.

Il Cardinal de Luca però non se ne prende tanta pena. Egli vorrebbe esaminar la questione nel Discorso 23. de fideicom., ma poi se ne guarda

B

per

per non perderci il tempo . Egli dice , che il Foro l' ha deciso da un pezzo a favor del gravato . Sarebbero sconvolte tutte le successioni de' fedecommissi , se si dovesse succedere al gravante , e se se ne dovesse riguardare la prossimità . Come mai si potrebbe trovare chi è più stretto al fedecommettente di tempo antichissimo , e chi gli succederebbe *ab intestato* ? Chi è quell' erede gravato , che vorrebbe affaticarsi per mantenere il fedecommissio , quando a lui non vi succedono coloro , che gli sono più uniti per la via del sangue , ma piuttosto estranei , che sono più prossimi all' antico fedecommettente ? Ecco perchè questo Cardinale dice , che nel Foro non è già in controversia questa questione a favore del gravato , sì per lo maggior numero delle autorità , e delle ragioni , sì ancora per uscire dall' inevitabile laberinto di liti , dove faremmo involuppati , se mai ne i fedecommissi più remoti si ha da dimostrare la prossimità al gravante per regolarne la successione , *Disc. 23. n. 4. disc. 12. n. 12. disc. 18. n. 8.*

Io non niego , che alcuni Autori vogliono limitare questa regola , e dove si tratti di passare da una linea all' altra , la prossimità ne i fedecommissi si abbia a riguardare rispetto al gravante . Fusario vi fa questa restrizione : il Consigliere de Rosa nella sua seconda Consultazione anche si sforza di dimostrarlo . Ma Peregrino , il cui nome ci è di tant' autorità , sostiene il contrario . Egli in qualunque caso vuole che la prossimità deb-

debba riguardare il gravato, e la ragione allegata dal Cardinal de Luca ha luogo anche nel passaggio da una linea all' altra. Se si vuole succedere in ragion della prossimità al gravato per evitar la confusione, e gl' imbarazzi nel trovare chi sia più prossimo al testatore, passando da una linea all' altra, correrebbe l' istesso affardò, se si volesse cercare il gravante. Sarà questi sepolto da un pezzo: la sua memoria sarà spenta da' secoli: le ceneri sue si faranno disperse: il cercarlo nuovamente farebbe l'istesso, che il trovare tra i teschi de' morti la testa di Filippo padre di Alessandro, come una volta andava facendo Diogene. Conchiudasi adunque, che al gravato, e non al gravante si succede quando si tratta di regolar la prossimità nella successione de i fedecommessi. Questo articolo è stato da me più diffusamente discusso nel capitolo terzo della prima Allegazione, dove invito chi è più curioso, o chi non ne fosse ancora persuaso.

Come dunque si succederebbe *ab intestato* all' ultimo erede gravato, così si succede ne i fedecommessi. Se questi è ascendente, e lascia figli, e nipoti, o altri discendenti da altri figli, anche nell' istesso grado, la successione sarà sempre *in stirpes*. Se è collaterale, allora avrà luogo la rappresentazione ne i casi prescritti dal dritto comune. Quando concorrono tutti egualmente, e in qualsivoglia grado, basta che sieno de i chiamati, saranno ammessi *in capita*. Quando quelli

che concorrono non sono dell' istesso grado , e allora la successione *in stirpes* non oltrepassa i figli de' fratelli. A tutti è noto, che la rappresentazione nella linea Collaterale non fu estesa *ultra fratrum filios* da Giustiniano nella *Nov. 118. de hered. ab intest. venient.* onde nacque l' Autentica *cessante C. de legit. hered.* Dunque dovrebbe essere o un Zio, o una Zia di padre, o di madre l'ultimo crede gravato, e doveessero concorrervi eredi del defonto, o defonta, co i nipoti per ammetterne la rappresentazione. Da questo caso in fuori non vi è successione *in stirpes*.

Non son io, che avanzo tutto ciò: ella è conseguenza, che scende dal principio, che si è più sopra piantato, e stabilito. Ma io nel tessere questo raziocinio a favor mio, vengo ajutato da i più insigni Interpreti della nostra Giurisprudenza. Peregrino, e Fusario, i due più celebri Trattatisti della materia fedecommessaria ne parlano *ex professo*, il primo nell' articolo 30. n. 20., ed il secondo nella questione 482. In quell' articolo Peregrino stabilisce, che regolandosi la successione secondo l' ordine dell' intestata, colla prossimità rispetto all' ultimo gravato, quando questi è trasversale, e i chiamati sono in egual grado, e di diverse linee, *in capita regulatur successio*; *Et sic vidi judicatum considerata persona gravati defuncti inter transversales ejusdem gradus, quamvis inspecta persona testatoris fideicommissum esset ascendens.* Lo stesso dice Fusario

rio in quella questione *nulla habita consideratione an fideicommissum fuerit constitutum ab ascendente, vel transversali.* Il Cardinal de Luca il quale ebbe occasione di scrivere su questi casi, conchiude non esservi più difficoltà, e dove non entrava la rappresentazione *hodie ubique in Foro, praesertim in Rota, & Curia recepta sit opinio Azonis contra Accursium, ut omnes succedant in capita disc. 19. n. 2. r. 3.*

Fabri è quelli, che non lascia più da dubitarse.

Quattro sue decisioni, che si leggono nel suo Codice sotto il *tit. de fideicommissis*, la settima, l'ottava, la decima, e l'undecima, ce ne assicurano. Io non ne voglio ripetere i casi al Lettore avendolo fatto altrove, e diffusamente. Accennerò solamente il sommario della definizione undecima, che è questa: *Non succeditur ex fideicommissis in stirpes, sed in capita, nisi cum succeditur jure representationis.* Questo è un fulmine, che colpisce. Già egli avea detto, che si succede, come si succede *ab intestato*: già ci avea fatto sapere ne i casi da lui espressi in quelle definizioni, che la prossimità dovea riguardare l'ultimo che muore: viene poi a dire, che la successione ne i fedecommissi è *in capita*: *in stirpes* poi *non nisi cum succeditur jure representationis.* Così ha deciso il gran punto, ed ha fatto vedere, che io a ragione sostengo il sentimento, così della successione intestata né i fedecommissi e della prossimità, che si dee riguardare verso l'ultimo gravato, come dell' *in capita* quan-

do

do non vi è dritto di rappresentazione , e dell' *in stirpes* dove questa abbia il suo luogo . Mi rimetto al capitolo quarto della prima mia allegazione . Son sicuro , che ivi resterà contento chi è digiuno di questa materia , tanto mi sembra di averla colà esaminata e discussa .

Ora sì che posso stare allegramente . A i due fedecommessi istituiti da i nostri maggiori mi pare che dobbiamo essere chiamati *in capita* . Prospero è nostro ascendente : D. Vincenzo è collaterale , L' uno , e l' altro non prevedono il caso della diversità delle linee , che potevano produrre i discendenti di Francesco , e quei di Prospero juniore , invitati a i loro fedecommessi . Dunque l'affare si ha da risolvere secondo le leggi della successione intestata , La successione si regola secondo la prossimità all' ultimo erede gravato : dunque il cercar chi è più prossimo a Prospero , e a D. Vincenzo , che furono i gravanti è inutile . Si ha da cercare chi è più prossimo a D. Andrea de Jorio ultimo della linea di Nicola , e in cui questa rimasa estinta nel 1775 . Bisogna dunque vedere noi che cosa siamo a D. Andrea . Noi sette fratelli gli siamo nipoti cugini : D. Gennaro anche gli è nipote cugino . Tutti siamo figli di due suoi fratelli cugini . Gli siamo dunque trasversali di diverse linee , In queste circostanze non è più necessario l'esaminare se il fedecommeso sia d' ascendente , o di collaterale . Nò: si dee vedere che cosa ci è l'ultimo gravato , Quando ci è collaterale in quel grado ,
che

che abbiain veduto di sopra , bifogna vedere come gli succedereffimo *ab intestato* . Si può dubitare che gli succedereffimo *in capita* ? Sarebbe bestemmia il dire il contrario , e lo stendere così la rappresentazione *ultra fratrum filios* : e poi quantunque gli fossimo nipoti carnali figli di due fratelli , pure la rappresentazione non ha luogo , perchè verressimo *aquo jure* , e non concorrereffimo con qualche persona più stretta al defonto: non concorrereffimo con qualche zio , o zia , nel qual caso ha luogo la rappresentazione .

Quì nõ: siamo tutti nipoti cugini , figli di due cugini . La rappresentazione non si può ad essi stendere malgrado le legge , e poi quando anche si stendesse , non vi si potrebbe applicare , perchè egualmente concorriamo , e nell' istesso grado . E se mai si succedesse al gravante pure D. Vincenzo ci è collaterale affai rimoto , e alla sua successione siamo chiamati *in capita* , perchè non ha luogo la rappresentazione . Non ha luogo perchè concorriamo uell' istesso grado : Non ha luogo perchè ancorchè fossimo di grado disuguale siamo *ultra fratrum filios* . A me pare , che questa sia una dimostrazione geometrica , contro alla quale possono solamente urtare i ciechi , gli stupidi , e gli ostinati . Ella però è largamente sviluppata nel capitolo quinto della prima allegazione , dove sono venuto più a distinguere le cose . Mi lusingo di averne quì detto tanto quanto mi basta per persuader chicchessia . Se poi qualcheduno ancora ne restasse dubbio-

bio-

biofo , vada a leggere quel capitolo , e quì sto io , sicuro , anzi sicurissimo , che tornerà contento , e verrà meco arallegrarsi della vittoria , che farò per riportarne in S. C.

L' Arbitro ci ha chiamato per metà a questa successione , ed ha creduto , che ella debbasi regolare *in stirpes* . Io l' ho lungamente combattuto nel capitolo stesso . Quì solamente darò un saggio delle sue ragioni , e ne farò in breve vedere la debolezza . Egli crede che il fedecommesso di Prospero sia d'un ascendente , ed io glielo accordo . Egli crede che tale sia anche quello di D. Vincenzo , perchè questi si protestò nella fine della sua disposizione , che quanto avea fatto , l'avea fatto per volontà di suo padre . Ma tanto non basta per far che anche il fedecommesso di D. Vincenzo vestisse la qualità di ascendente . Prospero suo padre gli lasciò libera la metà sua , e gli diede la facoltà di poter disporre di quella di Francesco nel caso , che la discendenza masculina di costui venisse a mancare . D. Vincenzo col suo fedecommesso chiama quegli stessi , che avea chiamato suo padre , cioè la discendenza di Francesco , che cominciava da Prospero juniore suo figlio . Nel caso della mancanza di questa discendenza chiamò alcuni luoghi Pii . Si ha dunque da credere che quando disse che facea quella disposizione per esecuzione della volontà del padre , questa dichiarazione riguarda quella porzione lasciata da Prospero suo padre a Francesco , sulla quale avea dato la fa-
col-

coltà a D. Vincenzo di disporre. Questo n' è il senso più naturale, e non già quello che gli si vuol dare, e per cui il suo fedecommesso debba mutar qualità. Chi potrebbe credere che questa sua semplice espressione abbia da dimostrare, che il padre così gli avea ordinato, quando il padre nel suo testamento glie ne avea dato la libera facoltà e gli dà un pieno arbitrio su quella di Francesco? Ci concede per un momento l' Arbitro, che non debba dirsi ascendente: ma lo vuole far trasversale del primo grado. In questo caso ammette la rappresentazione fino all' infinito, per cui suppone, che l' abnipote, e trinipote possono ancora concorrere col nipote e figli, se mai il caso lo potesse permettere. Quì gli chieggo perdono, se non mi posso sottoscrivere al suo sentimento. Era D. Vincenzo trasversale nel primo grado a Prospero suo nipote, da lui istituito erede: a noi è trasversale in un grado oh quanto più remoto! Nella linea collaterale la rappresentazione non ha luogo, quando non concorrono persone di grado disuguale, e quando vi concorressero, non si estende *ultra fratrum filios*. Questo è insegna Giustiniano, questo ci dicono i Dottori, e questa è la legge che certamente dee regnare. La successione *in stirpes*, per questo suo principio non può camminare, e perciò mi lusingo, che il S. C. non voglia far conto di questa sua ragione.

Egli passa a dirci che bisogna evitare gli assurdi, e farebbe un grande assurdo se noi sette fossimo

C

chia-

chiamati per sette parti , e per una solamente D. Gennaro vi fosse invitato . I suoi figli non ne potrebbero aver più speranza , e perciò sembrando la cosa troppo inumana , e irragionevole , non vuole che si faccia *in capita* . Ma quì sono nuovamente a cercargli scusa . Se l'affare si dovesse regolare dal numero , noi lo vincereffimo perchè siamo sette fratelli , e D.Gennaro è solo . Se egli per accrescer numero ci vuole aggiungere i suoi figli , questi come sono tre , insieme col padre fanno il numero di quattro , numero inferiore al nostro . Se poi colla stessa regola a noi si volessero aggiungere altri tre figli di uno de' miei fratelli , eccoci tutti al numero di diece , ed eccoci in conseguenza colla palma della vittoria . Ma io non mi fo questo conto nel caso presente . La legge chiama *in stirpes* quando accorda la rappresentazione , ed allora non ha riguardo al numero . Un fratello può concorrere con cento nipoti all' eredità di un altro fratello , e zio rispettivamente , e ne avrà la metà . Guai a lui se il numero regolasse la successione . Poco , o niente glie ne toccherebbe . Cento nipoti possono concorrere con un altro nipote nella successione di un Zio comune , e ne avranno cento parti , non perchè sono più affai , ma perchè vi vengono egualmente : e per ritrovarsi nell' istesso grado . Non è il numero quello che forma l' anima della successione , ma è l' eguaglianza del grado . Non è adunque tanto assurdo quello che

l'Ar-

l'Arbitro vuole evitare , e che ci fa sapere di essere così inumano , e irragionevole .

Finalmente ci mette innanzi gli occhi l'osservanza, la quale vuole che debba assai valere per l'interpretazione de i Fedecomessi . Egli dice che estinta nel 1760. la linea di Gaetano , rimasero le altre tre , quella di Nicola rappresentata da D. Domenico , D. Giuseppe, e D. Andrea : quella di Giampaolo rappresentata da noi, e quella di Gennaro rappresentata da D. Gennaro . Allora come si fece? Le tre linee comparvero nella G. C. , ne cercarono , e ne ottennero la successione *in stirpes* , e così si stipulò : così si è goduto . Se mai doveva correre la massima della successione all'ultimo gravato : la linea di Nicola ci dovea far tacere . Quella era più prossima alla linea, che si era estinta . E pure seguì tutto il contrario . Così estinta la linea di Nicola nel 1775. , l'altre due linee comparvero nella G. C. , e ne ottennero la metà de i Fedecomessi : n' ebbero di consenso dal Configlier Commessario , l'esazione della metà degli stabili , e così davanti all' Arbitro anche per la metà restò fissata la decisione . Questi passi da noi dati , sono a senso suo irrevocabili , e perciò ci debbono togliere ogni scampo , ci chiudono ogni strada a poter più cercare la verità delle cose .

Ma io non credo che la legge supponga gli uomini infallibili , e che non presti loro qualche soccorso , quando li veggia errare . So che procede in ciò con cautela , e porge la mano , quando

la dee porgere, la ritira dove le pare a proposito di ritirarsela. L'osservanza in questo caso non ha quel valore, che potrebbe meritare in altre circostanze. La volontà de i Fedecommetenti, è chiaro, che non chiami *in stirpes*. Ci è qualche cosa, che chiama piuttosto *in capita*. E non ci fosse: sempre è certo che quando ci è questa chiarezza di non chiamare se *in capita*, o *in stirpes*, la legge viene a supplire. A che dunque vale l'osservanza? L'osservanza potrebbe valere quando fosse dubbia la chiamata *in stirpes*, o *in capita*. La volontà è allora mezza spiegata: non si fa qual ne sia il vero significato, l'osservanza potrebbe supplire. Ma quale osservanza? Quella di persona vicina a i testatori: l'osservanza replicata più volte, l'osservanza da tutti riconosciuta. Non ci è questo nel caso nostro, e perciò addio osservanza. Non ci è chiamata *in stirpes*, o *in capita*. Dunque viene franco franco la legge a regular la successione, come si succederebbe *ab intestato*. Chi ha cominciata l'osservanza contraria? Noi. Quando? Nel 1760.: cioè più di cento anni dopo l'istituzione de i Fedecommetti. Ella dunque non ha caratteri d'osservanza, ma di errore.

Non possono soffrire le leggi, che le volontà de i testatori sieno in mano delle parti: ma le hanno riserbate a i Giudici *l. voluntatis C. de fideicom. l. non aliter §. 1. & l. Sicbo ff. de leg. 3.* Gli errori non possono mai viziare la verità, mai oscurarla, mai macchiarla *l. illicitas §. veritas*

ritas ff. de off. prat. Una falsa osservanza non mai fa guerra alla verità, *l. cum falsa de jur. & fact. ignor.* L'uomo colla sua opinione non può mai guastar la legge, nè questa vuol dipendere da un errore di chi ne parla in diverso senso *l. cum testamento C. de jur. & fact. ignor l. si per errorem ff. de jurisdict. omn. Judic.* Peregrino, e Fusario esaminano questo punto della confessione dell'erede gravato, e quando debba nuocere, e quando no: ci adducono i sentimenti di chi dice di sì, e di chi di no, che non pregiudica. Ce ne fanno sapere le scambievoli ragioni, e ci fanno vedere che sono affai serie quelle di chi non vuole esser divoto di simili confessioni. Ci fanno tante distinzioni, che chi legge con attenzione l'articolo 43. num. 6. & 7. del primo, e la questione 101. del secondo potrà liberamente giudicare a favor mio. Ho accennato i luoghi: ivi si potranno riscontrare, e se non si voglia prendere tanta pena, si potranno rivedere nel capitolo sesto della mia prima allegazione.

L'errore quì è stato di fatto. Si è creduto, che i fedecommettenti avessero voluta la successione *in stirpes*, in questo caso della mancanza di quella linea. Perchè non si può emendar l'error di fatto? *Fideicommissum, vel legatum indebitum, per errorem facti solutum, repeti posse explorati juris est, l. 7. C. de Condict. indeb.* L'idea della condizione dell'indebito è di ripeter quello, che si è pagato, e non si dovea. Non credo
adun-

adunque, che questo errore di fatto da noi commesso, debba essere così indegno di perdono, e di emenda, che abbia a farci perdere un fedecommesso, dove siamo chiaramente chiamati: abbia a farlo perdere in eterno, e senza che la nostra linea, dove ora entrerebbe, avesse più speranza di goderlo. Che consenso di eredi si va qui cercando? L'erede gravato, che dà qui un tal consenso, è troppo lontano, è troppo remoto dal testatore, e perciò con qualunque confessione *sibi non præjudicat Fusar. qu. 501. n. 9.* Sarebbe bello se per effetto di nostro errore, o di un nostro consenso, quelli che verranno dopo di noi, debbono perdere il fedecommesso, che loro è stato lasciato con tanta chiarezza.

Fosse però l'errore irreparabile. Si fosse da noi saputo, che la successione era *in capita*, e ciò non ostante l'avessimo voluta regolare *in stirpes*. Non ci fosse errore, ma ci fosse una chiara convenzione, dove si fosse tutto spiegato in termini pur troppo espressivi. Non si può venire nei termini di lesione? La lesione *ultra dimidium* rescinde la compra, e vendita per la famosa *l. 2. C. de rescind. vendit.* Questa legge è così salutare, ed è così provvida, che è stesa ancora agli altri contratti. Ha luogo ancora nella divisione dell'eredità, e nella stessa divisione giudiziaria, dove ogni picciola diffuguaglianza si dee risarcire per lo famoso rimedio della *l. 3. C. Commun. utriusq.* Coccejo nel suo *jus Civ. contr. lib. 18. tit. 5. qu. 16. 18., & qu. 6. lib.*

10. *tit. 2.* viene a farcene questo dettaglio col favore di tante leggi . La transazione , quella transazione , che è arricchita di tanti privilegj , se mai cadesse sopra cose soggette al fedecommesso , e poi si vedesse , che vi era lesione , non ha più forza , e cade a terra *Fusar. qu. 662. num. 4.* Io qui non voglio ripetere quello , che altra volta ho scritto . Ho avuto idea di solamente additare il rimedio , che la legge ci porge in questi casi , e di notare i luoghi , e gli Autori , perchè si veggia , che il nostro peccato in questa materia non è irremissibile . La legge ci perdona , ci accoglie , e ci consola , e non è così aspra , così ruvida , così severa , ed implacabile , come vorrebbe l'Avversario , come vorrebbe l'Arbitro .

Niente dunque ci rimane per poterci assicurare di queste sette parti , che ci toccano sopra i fedecommessi de' nostri maggiori . Essi non hanno preveduto il caso della maniera della successione in mancanza di qualche linea . Dunque viene per loro a parlar la legge . Questa ci dice , che la successione debbasi regolare come farebbe l'intestata , e come farebbe l'intestata rispetto all'ultimo erede gravato . Se questi è ascendente , e vi son diverse linee , ella farà *in stirpes* . Se è Collaterale , e lascia persone , le quali vi compariscono nell'istesso grado , farà *in capita* : se in grado disuguale , conviene distinguere . Se vi sono fratelli , e sorelle , e figli di altri fratelli , farà allora *in stirpes* , perchè ha luogo la rappresentazione : in qualsivoglia altro caso , farà

in

in capita. Eccoci a noi. D. Andrea de Jorio è l'ultimo erede gravato: egli a noi era collaterale, perchè zio cugino. Noi dunque, che concorriamo, gli siamo tutti nell'istesso grado. Dunque che rappresentazione si va cercando? Che successione *in stirpes*? E quando fossimo di grado disuguale, come la rappresentazione non esce di là da i figli de' fratelli, non può entrare al caso nostro. Dunque *in capita* è la successione. L'errore da noi commesso altra volta non ci può pregiudicare. Questo è errore di fatto, che si può sempre emendare: questo errore, e questa nostra confessione non può alterare la verità delle cose: non è osservanza, perchè non è vicina al Testatore; perchè comincia nelle nostre persone: perchè non è dubbia la volontà dei fedecommessi, sicchè si possa dire; che possa essere interpretata dall'osservanza, e perchè quando anche fosse così, farebbe emendata dal rimedio, che si accorda alle lesioni. Tutto dunque corre a gridare: *in capita, in capita*, a quella successione de' fedecommessi della controversia.

CAP.

Della Torre.

L' Antichissima Torre sita nella Real Isola di Procida, e sottoposta al fedecommeſſo di D. Vincenzo, era quell' oggetto, che più incantava ſopra tutti gli altri ſtabili di quell' eredità. Ne ho fatta una piena deſcrizione nell' ultimo capitolo della prima mia allegazione, dove tutto ho deſcritto, ed ho fatto ſentire il gran rumore, che queſta Torre fece naſcere. D. Giuſeppe in uno de' ſuoi Codicilli ne laſcia a noi la ſcelta. Come queſta Torre da lui poſſeduta conſiſte in un appartamento ſuperiore, e l' inferiore è da noi abitato, ed è noſtro, egli prevedendo i conſtraſti, volle, che queſta Torre veniſſe a noi; *Ed acciocchè D. Gennaro de Jorio, ovvero i ſuo figli, e deſcendenti maſcoli non reſtino pregiudicati, voglio, ed ordino, che ſi apprezzi la detta Torre, e che li detti D. Gio: Paolo, e ſuoi fratelli de Jorio (che ſiamo noi) facciamo buono dal prezzo di altri effetti al detto D. Gennaro, ſuoi figli, e deſcendenti maſcoli quelle porzioni, che ad eſſi compete della detta Torre, così per cauſa del detto fedecommeſſo ordinato da D. Vincenzo de Jorio, come per altre diſpoſizioni forſe fatte a loro beneficio.*

Bella, provvida, e giuſta diſpoſizione! Noi abbiamo l' appartamento inferiore: noi rappreſentiamo più porzioni ſu quella Torre ſuperiore:

D

per

per non far sorgere contrasti, egli ci lascia a noi la scelta. Ma per non pregiudicare gli altri chiamati, stabili, che quella porzione della Torre, che ad essi spettava, si fosse loro fatta buona *dal prezzo di altri effetti*. E in caso che D. Gennaro, e i suoi figli mascoli, e altri della sua discendenza, contravvenissero a questa sua volontà, e ci volessero inquietare per l'elezione della detta Torre, fossero tutti esclusi dalla sua eredità, e la porzione, che si lasciava ad essi andasse in beneficio nostro. Ecco dunque quello, che prescrive D. Giuseppe in questo suo Codicillo. Vuole, che tutto venga a noi, che facciamo buono dal prezzo di altri effetti a D. Gennaro, e suoi figli quelle porzioni, che a loro spettavano, e che se questi c' inquietassero per una tale elezione, fossero esclusi dalla sua eredità. Questa sua volontà fu accettata da D. Gennaro, e suoi figli, onde altro non conveniva a farsi, che aspettare l'esito della divisione, e nella scelta degli stabili, e degli altri effetti, far buono ad essi il prezzo della porzione, che rappresentavano sopra la Torre.

Era dunque questo un conto da farsi appresso, e non era della presente controversia. L' Arbitro ha voluto che in soddisfazione del prezzo di questa metà della Torre noi fossimo tenuti subito ad assegnare a D. Gennaro un giardino di due moggia, e una casa sita nello stesso luogo, dove si dice: *la via di S. Vincenzo*, che da lui si suppongono anche soggetti al fedecommesso. Io non saprei, per-
che

chè si è fatto questo salto . Mi pare , che non ci è controversia su questo fatto . La disposizione di D. Giuseppe è troppo chiara : ella non ammette dubbio , e perciò merita di essere eseguita . Le controversie subalterne sono di altro tempo : quando ne seguiva la divisione , allora dovea vederfi come sarebbe camminata la faccenda . Forse non ne sarebbero nati contrasti : forse la cosa sarebbe andata liscia , e nella scelta , e nel prezzo si fossero ritrovate mille vie di scambievolmente soddisfazione , e di genio comune . Ora il prevenire quello , che potrebbe accadere , il risolverlo prima del tempo , il risolverlo contro alla chiara volontà del testatore , e il risolverlo in maniera , che non ci offenda , non mi pare , che sia stato a proposito .

Molto meno so intendere il motivo , per cui si dee dare questo tal territorio , e questa tale casa . Ella è conceduta *in enfiteusi* ad alcuni di Casa Scotti ; concessione fatta da D. Nicola de Jorio , e da D. Giuseppe suo figlio . Ella si suppone sottoposta al fedecomesso , ma non ci è ancora giuridica liquidazione , che ce lo facesse sapere . e quando così fosse , come è *in enfiteusi* , è d'altri , e non più nostro . Nostro n'è il Canone , che ascende ad annui ducati 76. 25. ; questo canone è quello , che si dee dividere , e non il territorio , e la casa . Il territorio , e la casa sono degli enfiteuti , i quali quando ci pagano con puntualità , non sono tenuti ad altro , e se ci vedessero passeggiare per quel luogo , ci potreb-

bero salutar colle fassate , e cacciarcene via : Quando è così , non saprei come si possa dire , che questo anche sia volontà di D. Giuseppe. Egli ha voluto , che si dia il prezzo , e non altro e quì si assegna un bel censo . La Torre è stata apprezzata per annui ducati 43. Questo censo è di annui ducati 76. 25. La Torre , se il fedecommeffo viene a noi in sette parti , si può dire , che è tutta nostra : se per metà , anche ci è porzione maggiore , perchè il libero che vi si vede , tocca a noi per due porzioni . Questo canone di duc. 76. 25. se è soggetto a fedecommeffo , alla peggior lettura ci tocca per metà : alla più favorevole per sette parti . Se è libero , ce ne toccano due parti : in qualunque caso , la nostra porzione della Torre è maggiore di quella , che spetta agli Avversarj , quella del censo , o è maggiore , o è eguale . Come adunque per quel poco , che tocca alla parte contraria sopra la Torre , noi dobbiam essere obbligati a dar loro la scelta di questo censo ?

E poi , come ho detto , non solamente , non ci è proporzione intorno al prezzo , ma anche intorno alla qualità . La Torre è in parte soggetta , ed è in parte libera : il giardino , e casa o è libero o è di fedecommeffo . Se è libero , come è dato a censo perpetuo non ha che far più con noi : se è di fedecommeffo , bisogna , che si decidono altri punti . Quelli , che vi son chiamati , debbon indrizzarsi giudiziariamente per cacciarne quegli enfiteuti : il giudizio dovrà essere lungo , e incerto

certo per tante circostanze . Ma io lo voglio supporre spedito , e franco : voglio accordare che appena comparfi i chiamati al fedecommesso , appena cercano *en propria persona* , il ritorno di questo stabile nelle mani del fedecommesso , che tutto è pronto , tutto è facile , tutto già loro accordano i Tribunali . Ci resta da vincere un altro scoglio , il quale mi pare insuperabile , e che vada a fracassare chi ci vuole venire a contrasto . Noi siamo eredi di Nicola de Jorio primo concedente : noi siamo eredi di D. Giuseppe de Jorio secondo concedente : non ci è inventario dell' una , e dell' altra eredità , che per noi s'è fatto : non ci è dunque riserba alcuna di ragione . Come possiam con bella fronte farci avanti , e cacciar quegli enfiteuti da quella casa , e territorio a lor conceduti per sempre da colui , di cui siamo eredi , e la cui roba da noi si possiede con questo titolo ? Non lo saprei : e se la cosa è tanto intricata , non mi pare , che sia tempo di precipitar questo giudizio col dar questo giardino , e casa in soddisfazione della porzione del prezzo della Torre : ma che tutto si debba rimettere ad altro tempo , e che per ora si debba tacere , e dirsi , che si debba semplicemente eseguire la volontà di D. Giuseppe senza soggiungere altra cosa .

CAP.

Nullità del testamento di D. Andrea de Jorio.

GRan cose si sono dette contro al testamento , che si volle sollemnizzato da D. Andrea de Jorio a' 20. Luglio 1775. per mano del Notar D. Andrea Cavaliere . Fu attaccato nella G. C. da D. Teresa de Jorio , una delle sue eredi *ab intestato* . Le sue ragioni furono intese per quattro mattine , e se non furono sufficienti ad impedirne la via esecutiva , ebbero qualche favorevole udiienza , coll' obbligarne gli eredi scritti non solamente a non alienare i beni ereditarij , ma anche alla pleggeria riguardo a i frutti . Questo decreto fu confermato dal S. C. : ma poi portatafi la causa davanti all' Arbitro , qui comparvero ancora D. Annantonia , e D. Rosa de Jorio , altre sorelle cugine di D. Andrea , le quali uairono le loro voci contro a questo testamento a quelle di D. Teresa mia Zia . L' Arbitro approvò questo testamento , e ne volle il valore . Il S. C. ora in grado di nullità ne ha da essere il Giudice . Questo testamento ha varie piaghe . Mancò nel testatore quella ferma volontà di disporre , che si richiede per atti così solenni , e così autorevoli . La mançanza nacque dalla sua debolezza d' animo , e dalla gravissima indisposizione , onde soggiaceva da un pezzo . Gli fu strappata poi da coloro , che ne furono scritti eredi , i quali seppe-

ro

ro trar profitto da quello stato funesto, in cui quell'uomo già ritrovavasi. Le circostanze, che precedettero, le circostanze che accompagnarono, le circostanze che seguirono questa disposizione concorrono a farlo cadere a terra. La debolezza nell'Autore era chiara, e manifesta: la poca, o niuna libertà di spirito che avea in quegli ultimi fatali periodi di sua vita, la follecitudine, e bramosia che ne mostrarono i suoi eredi, sono cose sommamente abborrite dalla legge. La strada che essi tennero non fu la strada d'onore: fu via che tengono quelle persone, che non cercano altro che aver l'eredità, e che non possono essere favorite, e ben volute dalla Giurisprudenza. Lo dimostrano alcune carte, che si sono già presentate, e lo dimostra lo stesso testamento, il quale non fa altro che predicare di essere estorto, e di essere estorto da chi, o non comprendeva, o non sapeva quello che vi era scritto. L'uno, e l'altro caso fa guerra a questa carta, ed è quell'affunto, che qui imprendo a dimostrare.

Era D. Andrea de Jorio vecchio d'anni settantasette, curvo, languido, abbattuto, e debolissimo di forze. Egli non usciva più di casa, e tanta era la sua debolezza, che neppure usciva a sentir la messa ne i giorni festivi. Era stato solito in tempo di sua gioventù a patir nello spirito, e d'ipochondria, in maniera che non pareva già uomo ragionevole: era assalito in maniera da questa funestissima infermità, che pa-
reva

reva lontano da ogni ragione . Questo male gli diede poi qualche tregua , ma verso l'ultimo cominciò nuovamente a ricomparire , che pareva d'animo più abbattuto , che di forze . L'animo superò tutto , e dalla sua indisposizione cominciò anche il corpo a risentirsene . Ecco perciò quest' infelice quasi divenuto mezz' uomo . Chi lo vedeva curvo , e inchinato a terra , e quasi comminar boccone , ne restava oppresso alla sola vista , e non gli pareva più uomo di società . Chi poi si voleva con lui trattenere per sentimo qualche discorso , se ne andava affai scontento della sua logica , e se poteva in risposta carpirne qualche parola , ma tronca , ed ineguale , era affai contento . Chi poi bramava disporre a suo talento , e farne quello , che ne voleva , era il padrone . Basta che gli si metteva a fianchi , basta che gli diceva i suoi sentimenti : basta che glieli ripeteva con qualche enfasi , e con qualche aria : basta che avea qualche Notaro alla manica , che già tutto era lesto , e pronto .

In queste circostanze si fecero avanti D. Domenico , e D. Vincenzo de Jorio figli di D. Genaro . Nè essi , nè il loro padre , nè la loro madre , non l'Avo , e l'Ava erano mai conosciuti da D. Andrea . La petulanza fu il merito dell' introduzione . Vi si fecero strada in tempo ch'era viva sua moglie , la quale avea lo spirito superiore a suo marito . Allora pensarono di voler per loro l'eredità . Videro da vicino tante ricche vesti : tant' oro , tant' argento , e tante galanterie . Erano que-

queste cose tant'esche dolcissime, onde i loro cuori ne rimasero presi, e vogliosi d'inghiottirle. Non si sapevano più partire da quella casa, e posero tutto in opera per uscirne ricchi. Se la petulanza fu quella scala per cui vi salirono, la petulanza fu la compagna di tutte le loro azioni fintantochè non arrivassero alla beata eredità. Cominciarono a promettere esibizioni, e mandar regalucci; a piangere, e sospirare, a gridar miserie, e povertà, ad esagerar ricchezze dalla parte nostra, e ad ordir quella rete, dove poter fare poi quella nobilissima pesca. Videro che D. Andrea già era uomo di grossa pasta, e facile ad essere da tutti maneggiato. Credettero che il mischiar con arte e la frode, e l'ardire, l'ottenere, il rapire; era tutto gloria per loro. Volevano in somma vincere, e il vincere o per forte, o per ingegno, era sempre per loro una cosa assai degna di lode.

Restava solo D. Andrea dopo la morte di sua moglie.

Questa lo avea istituito erede nel suo testamento in quanto all'usufrutto. Era allora vivo D. Giuseppe suo fratello, col quale noi eravamo uniti di abitazione. L'onestà naturale par che richiedeva che D. Andrea suo fratello vecchio, ed infermo; per non cadere nelle mani di estranei, e di persone sconosciute, dovesse unirsi con suo fratello. Questa unione, che era assai propria, e fondata sulla onestà la più indispensabile, troncava tutte le speranze di quei due pescatori. Che fecero? Uno di essi fa pregar la testatrice dal Notaro, perchè lasciando erede D. Andrea nell'usufrutto, glielo privasse nel caso che

E

si

si unisse con suo fratello, o con noi. Temeva il cacciatore che non gli scappasse la preda dalle mani se mai seguiva quella unione. Così fece colei per quanto ci attesta il Notaro, e con questa disposizione così infamante s'incaminò per lo viaggio eterno. Ella muore: si dovette far l'annotazione di tutta la roba: tutto fu annotato, ed esposto alla vista abbagliò oh quanto quelle pupille incantate, che già ne amareggiavano l'eredità. Ne arsero, e quasi ne furono scottati per la gran sete: ne morirono quasi per la gran fame.

Che fecero adunque per disfetarsene, e per isfamarfene? Tentarono ogni via, adoperano tutti i mezzi, per introdursi nella casa di D. Andrea. Guadagnarono l'animo della Cognata di D. Andrea: guadagnarono l'animo di Maria Esposito donzella semplicitta; e di vita spirituale, che era allievata dall'istesso D. Andrea. Uno di questi eredi, che fa il Predicatore seppe a colei predicar sì bene, che ottenne finalmente l'intento. L'ottennero, e trovandolo in quelle disposizioni così fatali, cominciarono a pigliar aria le loro combattute speranze. Ecco D. Andrea tralle zanne di questi cani, che abbajavano, mordevano, latravano, fintantocchè non affaporavano quel bel boccone che aveano già adocchiato. Lo chiusero, lo cinsero, l'investirono del loro spirito, e cominciarono a farne quell'uso, che ne volevano. Ecco chiusa la porta agli antichi Avvocati. Avea D. Andrea, chi lo difendeva in tutte le sue cause, e questi era l'Avvocato D. Andrea

Le-

Leboff. Che Leboff? Fuora questi, e venga D. Domenicantonio Melegrinis, Avvocato di questi speranzosi eredi. Uno di essi che avea già dato qualche passo per lo Tribunale sotto la condotta del Melegrinis, se ne dichiarò procuratore e fattore. L' altro non usciva mai di casa per guardarlo: il loro padre non mancava di venire, e di fargli tutta la sua assistenza. Ecco l' epoca più fatale per questo vecchio: egli divien prigioniero: non ha più libertà: l' assistenza si cambiò subito in servitù: non poteva parlar con chicchessia se non in presenza di quegli importuni parenti: neppure alle persone di servizio più confidenti, se non nell' ore più profonde della notte. In questo stato passò all' altra vita D. Giuseppe de Jorio alli 14. di Giugno del 1775. Allora sì che non ebbero più freno questi scostumati. Chiusero D. Andrea in maniera che non era più visibile che a Dio, e a loro. Dov'è più D. Andrea? D. Andrea già morto al mondo, e prossimo anch' egli di lasciarlo per sempre, cercò l' annotazione in faccia al fratello ancora steso sul letto ferale della morte, ancora caldo sulla bara, deducendone l' eredità. D. Andrea fece venire in casa il Consigliere Commessario: D. Andrea fece volare in Procida uno di questi per mettersi in possesso di un antica Torre, ch'egli non poteva abitare, nè dare in affitto, e farla scalfare nella maniera la più clamorosa, e indecente del Mondo; quando per l' uno, e per l' altro non avea grande interesse. D. Andrea in somma mezzo morto, e quasi cadavere di anima, e di corpo faceva la scena la più vi-

va, e la più strepitosa. Egli dunque altro non era che una macchina mossa, ed agitata dalle persone le più bizzarre che mai.

Ecco chi era D. Andrea, e come trovavasi quando se ne volle da lui il testamento. E pure in nome di costui si era accesa la controversia nel S. C., e pareva che egli contrastava col furore d'un cane arrabbiatissimo. Ne chiamo in testimonianza non dico lo Scrivano della causa, ma l'istesso degnissimo Signor Consigliere Commessario. Nel bollire de i contraddittorj, e mentre pareva che D. Andrea tutto intento alle robe, e alle cose di questa Terra ne contendeva l'ombra con tanta veemenza, ardore, premura, interesse, calore, odio, rabbia, e sdegno, in maniera come se ora cominciava a far la sua comparsa nel Teatro del Mondo, e come se avesse una numerosa famiglia, o fratelli, nipoti, forelle, o altri parenti più stretti: in mezzo a tanti fracassi, che si udirono romoreggiare per lo Tribunale, per la Città, pe i Caffè, e per dove le bocche di questi uomini di piazze si facevano sentire, muore D. Andrea. Com'è morto, e quando? Egli contrasta, e contrasta morendo? La sua infermità non fu nota: non fu nota la sua morte. D. Andrea era chiuso, D. Andrea era guardato. Come dunque saperne lo stato? Altro dunque non se ne seppe che la morte, e il gran testamento scritto un giorno prima di morire. Le porte si chiudono, se ne proibisce il commercio: l'aria stessa fu sepolta in quelle stanze per

per non portar qualche notizia di quella infermità. Notaro insolito fu chiamato per sollemnizzare quella gran Scrittura : altro Avvocato , e propriamente quello degli eredi , fu adoperato per configliarla , e stenderla .

Questo testamento si apre : si trova scritto da chi era l' Avvocato degli eredi : si trovano eredi quelli , che da un pezzo aspettavano questa festa . Gli amici , e i loro parenti si rallegrano con loro del gran colpo : quei primi giorni furono tante Pasque , e tanti giorni di gloria , di allegrezza , e di risurrezione per quella famiglia : il Padre degli eredi che spasimava d' affetto per D. Andrea , alla sua morte quasi n' è impazzito per l' allegrezza , e ne dà in eccessi : stupido ammira il valor del figlio , e che senza studiare , e senza travaglio avea saputo in poco poco acchiapparsi una sì bella eredità , si reputa beatissimo per esser padre di un figlio così valoroso , e diceva a chi seco lui innocentemente si condoleva che avrebbe desiderate simili morti ogni giorno per lui , morti così preziose , e che tanto l' arricchivano .

Lettofi il testamento corsero quei cani ad afferrar la preda . Volano in Vicaria , e ne ottengono il preambolo , non ostante che la morte fosse suffeguita da due feste di precetto . La Vicaria inibita a tempo , non fu nello stato di poterglielo dare . La lettura del testamento inorridì tutti : falsità , irregolarità , iniquità , cose non vere , cose contrarie alle scritture , cose contrarie al buon senso , alla ragione , cose avverse all' anima del

te-

testatore, in somma lo spirito inasprito degli stessi eredi, che vi comparve, e non il pacifico del defonto, fecero credere che la volontà era strappata, che neppure lessero quel testamento al moribondo, che ne svelsero a forza dal labbro di essere in quel foglio la sua volontà, e che a forza fecero sottoscrivere. Ne ricorsi in Vicaria a nome dell'erede *ab intestato*. Già ha detto quello che disse la G. C., quello che disse il S. C., e come fecero vedere che ne restassero ombreggiati. Nel corso di questo giudizio amichevole, gli eredi scritti distraggono tutt' i mobili ereditarij di D. Andrea, vesti, oro, argento ed altri mobili in faccia al decreto della G. C., e del S. C. Tutto è al vento, tutto è in fumo. Che spirito! Come non volevano rubare il testamento quando rubaron alla G. C., al S. C. quei mobili che non poteano alienare? Nel corso di questo giudizio siegue la fuga dalla loro casa di Maria Esposita. Che non fanno, che non dicono, che non operano questi eredi per rubarla! Riesce l'intrigo, e quell'infelice vittima della sua scempiaggine, e dabbenaggine è nelle loro mani. Essi l'avevano indotta a fare il testamento, come se costei fosse vecchia, e vicino a morire. La maltrattarono dopo e poi sentendola fuggire l'accarezzarono per farla ritornare. Gran che? Cacciano una Zia carnale di casa, vecchia, benemerita perchè avea fatta la donazione a loro beneficio, e che si protestava di non volergli interessare, e poi fanno tanto strepito per ripigliarsi una dell' Annunciata da loro non mai conosciuta, ma perchè sola-

solamente poteva disporre di qualche cosa? Veri ereditipeti, e veri cacciatori di eredità somministrerete voi gran materia a i Romanzieri, e a i Poeti per far vedere fin dove possa giungere l' umana ingordigia, e miseria, ma io vorrei, e spero che somministrassivo, anche alla legge gran motivi di dichiararvi tali, e di cacciarvi da questa eredità e di far vedere che veramente il testamento sia una scena, ed una commedia.

In fatti il Notaro attesta che D. Andrea volle fare quel testamento per non morire *ab intestato*: lo dice nel principio, e nell'atto della chiusura. Questo fu falso, perchè D. Andrea avea fatto il suo testamento, e codicillo. La legge ultima *ff. de her. inst.* annulla un testamento, dove si errava nella causa finale. La causa che si appone nel proemio, e propriamente quella che si esprime per non morire *ab intestato*, è causa finale, la quale se regge, dà credito al testamento: se no, ne fa scemare la forza. La legge che ho citata, Cujacio che la illustra, Cefalo, e Rodorio, che ci fanno quelle chiose, che io ci ho fatto, sono stati alla lunga da me rapportati nella mia seconda Allegazione sopra la nullità di questo testamento.

Gli eredi di questo testamento sono quegli stessi, che stavano a fianchi dell' infermo, e che ne sospiravano la eredità. Come il testamento è scritto dall' Avvocato di questi eredi, il quale in conseguenza n'era amico, anzi piucchè amico, questa circostanza, è la prima nebbia, che

co-

comincia ad appannar la vista di questa tremenda scrittura. L'essere poi il testatore sotto dominio di questi eredi, e l'aver disposto in quella maniera che faremo brevemente per vedere, accresce il peso alle mie ragioni, e concorre mirabilmente alla caduta del testamento. Que' due non sono contenti dell'eredità: e come per misericordia, e per naturale onestà dell'Avvocato estensore ci ammisero anche il loro fratello maggiore, che ritrovavasi nella Real Isola di Procida, pensarono nuovi argomenti per assorbirne in altra via essi soli tutta la caccia.

Vi erano de' i buoni mobili nella casa di D. Andrea: vesti, galanterie, oro, argento, e gran denaro. Questi begli oggetti erano innanzi gli occhi di quei due eredi. Che fecero? Se ne fecero fare un prelegato, e per darvi qualche colore, lo dipinsero come dovuto alla loro assistenza, e alle difese che un di essi avea fatto senza mercede alle cause di D. Andrea. L'assistenza non era vera: non era vera questa difesa, anzi per una materiale presenza, che uno di questi prelegatarj avea prestata ad un'annotazione che si fece in sua casa, quasi pochi giorni prima, ebbe ducati trenta. Io qui non attacco il prelegato, perchè è appoggiato a cause false. Lo espongo nella sua estensione per far vedere che non è regalo del testatore, ma è opera di chi lo voleva. E ciò tanto più, quanto perchè si fecero fare al finito testatore delle false dichiarazioni. Egli prima di lasciare un tal legato dichiara che tutto è suo

41

fuo , tutto era da lui acquistato , tutto l' oro , tutto l' argento , tutti i mobili . Questo fatto non è vero : D. Andrea avea la porzione de i mobili del padre : D. Andrea ebbe alcuni mobili regalati alla sua moglie da suo fratello , e forelle : D. Andrea avea alcuni mobili che gli toccarono per la morte di Monsignore suo fratello , che appariscono dalle scritte , e dall' annotazione , e pure a fronte di tante Scritture si fa questa dichiarazione , e si fa poi il prelegato per cause non vere , e all' istutto false . Non pareva più D. Andrea : egli non era più l' istesso : era quegli che volevano i suoi eredi .

A misura che si cammina più avanti non si conosce veramente più D. Andrea . Egli dichiara che nel 1756. passò un istromento con suoi fratelli , dove si riserbò certe ragioni , e certe porzioni . Queste ragioni , e queste porzioni ascendevano a somma di qualche considerazione . Si pensò di farne anche un dono a quel prelegatario , che si finse avergli difese le cause senza mercede . A lui dunque si lasciano tutte : e si prescrive che le sperimenti contra di noi . In fatti ha cominciato a farlo , e , secondo il suo calcolo , queste ragioni , oltre alle porzioni , formano migliaja , e migliaja . Non bastò . Si fa che D. Andrea anche lasciasse a questo diletto prelegatario gli antichi fedecommessi . Questo prelegato adunque , come parto d'ingegno infano , e stupido , perchè arriva a lasciar cose , che non sono sue , e che ognuno intende , che non si possono lasciare :

F

co-

come frutto d' animo disperato , perchè lascia funesti semi di discordia , non è opera di un uomo sano , e che è per presentarsi davanti Dio : e perciò unito agli altri è un altro argomento della debolezza del testatore , e della seduzione degli eredi .

Ci sono i legati di ducati cinquecento a Maria Esposito in usufrutto , e dopo la sua morte all' istesso prelegatario amatissimo . Ci è il legato di ducati settanta all' Avvocato estensore , scordandosi del suo antico Avvocato , al quale niente lasciò , e che essendo comparso in S. C. per esser pagato ha ottenuto ducati cento cinquanta . Ci è il legato di ducati cinquanta al padre degli eredi , oh quanto benemerito del testatore : alla Cognata , al Cameriere , gente di servizio e niente alle sorelle cugine della linea di Gaetano ch' erano bisognose , e alle quali in vita soleva dar qualche cosa : nulla a i nipoti cugini , niente alla sorella carnale , poco o niente per l' anima . Ecco la disposizione di D. Andrea , la quale considerandosi nel suo intero aspetto ci lascia segni manifesti di essere stata strappata dalla debolezza di quel vecchio , che vedendosi stretto , ed allacciato : vedendosi afferrato trall' unghie di certe Arpie , dovette abbandonarsi , e scrivere , e parlare come quelle volevano . Tutto è inverisimile : tutto non è naturale : vi si vede la mano degli eredi , e non l' animo del testatore . Veramente chi ci vuol dire che cosa fosse avvenuto nella sua casa ? Tutto ci è oscuro . Queste cose sono di difficile pruove :

ve: ci bastano le congetture secondo le dottrine di Afflitto, e di Capecelatro da noi altrove riferite.

Ma se non ci è nota la maniera colla quale questi eredi lavorarono, e strapparono la volontà di D. Andrea, per mancanza di mezzi, che ci farebbero tutto sapere quando successe il gran fatto: il testamento ce n'è una dimostrazione affai parlante. La debolezza di D. Andrea, l'essere sotto il dominio degli eredi, e l'indiscreta disposizione sono argomenti che fecero annullare un simile testamento dal S. C. . Lo fece altra volta il S. C. siccome ci rapporta il Presidente de Franchis nella decisione 180. Una donna avea istituito erede suo marito nella somma di ducati sei mila. Fu attaccato il testamento di nullità, non già perchè fosse falso, non già perchè fosse mancante di qualche solennità, ma perchè non pareva ben fatto, ma perchè non ci regnava una piena libertà. Il marito ricorreva alla *l. fin. C. si quis aliquem testari prob.* in virtù della quale gli era permesso d'indurre la moglie a disporre a beneficio suo. Il marito ricorreva alla *l. merito ff. pro soc.*, dove si stabilisce che il dolo non mai si presume, e che si debba provare, e dimostrare. Ma tutto fu inutile, tutto fu vano. Il concorso delle circostanze nelle quali si era fatto quel testamento venne a fargli guerra, e lo fece cadere a terra. Trall'altre vi furono queste: la dettatura del testamento, che non era della donna, ma di un uomo: l'aver tardato, o negato l'avviso della infermità alla madre, e a i fratelli

telli della testatrice , e l' effer ella sotto il dominio del marito . Si discussero a questa occasione i sentimenti degli Autori , e particolarmente degli Addenti al Consiglio 489. di Decio , e quello che considera Menochio *conf. 45. respon. I. volum. nu. 35. ver. non obstat* , il quale *concurrentibus subscriptis tantum , scilicet imbecillitate mulieris , existentia sub regimine viri , ac ipsius viri potentia , & dispositione intempestiva omnium bonorum in beneficium viri* , è di sentimento che la *l. fin. C. si quis aliquem &c.* non ha luogo , e che nulla debba riputarfi una simile disposizione . Si pretese in S. C. che molte di quelle cose non erano bene provate , e che il dolo non si dovea presumere , ma *nihilominus stante in presenti casu , difficultate probationum , quia predicta omnia , seu major pars gesta erant in domo viri , in qua non aderant nisi ejus consanguinei , & familiares , & indiscreta dispositione Sacrum Consilium credidit bis probationibus ex congestis per Jas. in l. si quis ex argentariis §. prater ait ff. de eden. etiam quia dolus ex conjecturis probatur l. dolum C. de doli.* Questo è il rapporto che ce ne fa il Presidente de Franchis , il quale conchiude che questa sentenza fu confermata in grado di reclamazione dal Collateral Consiglio .

Chi non vede in questa decisione il testamento di D. Andrea ? Vecchio , debole , è nelle branche di coloro che lo vogliono morto , ma precedente la disposizione a loro favore . Non si manda
a di-

a dire la sua infermità , nè la sua morte a i nipoti cugini , nè alla sua forella carnale . La disposizione è indiscretissima , perchè tutta tutta è a favor loro , ed è loro dettatura , anzi quasi scritta da loro . Tutto accadde nella casa , dove essi abitavano , dove tenevano le porte chiuse , dove tutto passava innanzi a loro . Chi ci vuol dire come passò la faccenda con quel vecchio , e come la passò un giorno prima di morire quando si venne a fare questo gran testamento ? Il dolo quì è manifesto , e vi comparisce in una maniera più sensibile di quello che si congetturava nel caso del Presidente de Franchis . Se allora dunque bastò a non far correre quel testamento , ora dee forzare il S. C. a far perdere la memoria di questo .

Quella decisione , che ho fedelmente rapportata , è stata la norma , onde i Dottori si son sempre regolati quando hanno voluto discorrere , fu questa gelosissima materia . Basta per tutti de Marinis . Questi nell'Allegazione 136. riferisce che la Principessa di Castiglione avea fatto in Roma un testamento , in cui avea lasciato un legato di ducati quaranta mila al Duca di Sermoneto suo suocero , e al Principe di Caserta suo marito . L'erede fu richiesta di questo legato : vi si oppose , e de Marinis ne sostiene le ragioni . Egli credette che il legato non si dovea . Non si dovea perchè vi fu la riverenza al marito , la quale era capace di far perdere la libertà alla moglie , e che poteva paragonarsi a quelle preghie-

ghiere importune, che generano tedio, e molestia. Non si dovea perchè la donna era debole, perchè era lontana da i suoi, era tutta nelle mani del marito, e del suocero: perchè il giorno appresso chiuse gli occhi a questo mondo, perchè in queste circostanze non si presume di essere in retti sensi: perchè se avesse voluto, non poteva fare altrimenti. Non si dovea finalmente perchè vi era la decisione del Presidente de Franchis (che è quella, di cui ho parlato più sopra.), la quale era tutta al caso: debolezza della donna, indiscreta disposizione, e l'essere nel governo di suo marito. Tutte queste circostanze indussero questo bravo Autore a scrivere contro a questo legato. Lo ripete cogli stessi termini nell'osservazione alla *decis.* 148. della Regia Camera della Sommaria *num.* 12. *o* 13., e ci fa credere che era costantissimo, e fermo in questa idea.

La Giurisprudenza Francese regolandosi collo spirito della Romana anche abborrisce simili disposizioni. Nel tomo quinto delle Cause celebri, ed interessanti raccolte da Pitaval si parla di un testamento, che fu attaccato da varj lati. La suggestione fu uno de i colpi più atroci, che avesse avuto. Questo testamento non avea altro che la sola sottoscrizione del finto testatore, strappata dalla sua debolezza. Ivi si lasciava erede un Ospedale, ma si era già provato che chi n'era Priore dovea profittar di tutta la rendita: che la sua famiglia era tutta nemica dell'erede
del

del sangue, e concertò il testamento a favor dello Spedale credendo con questo mezzo di conferir qualche privilegio a quella disposizione. Affinchè riuscisse un tal concerto fecero scrivere il testamento dal Notaro fratello del Tesoriere dello Spedale.

L'erede chiamato dalla legge con questi fatti alla mano venne a combattere quella carta con varie presunzioni, che manifestavano la suggestione. La prima fu ritratta, secondo il sentimento di tutti gli Autori, dallo stato del testatore, il quale, o per forza del male, o per debolezza dello spirito, può facilmente essere da altri persuaso. Qui si addusse *Dumoulin* sul Consiglio di Decio in *verb. blandis*, il quale dice che quando il testatore è debole, ed è facile a persuadersi, è assai stringente la presunzione che ne vuol ricavare la suggestione del testamento. La seconda fu ricavata dalla stessa disposizione, che fu fatta in pregiudizio de' parenti prossimi. Quando *promissiores fraudantur*, dice l'istesso *Dumoulin*, il quale altrove dice: *in his qui habent testatorem sub suo regimine, praesertim durante illa infirmitate*. La misteriosa condotta che tennero quelle due persone, che aveano concertato il testamento diede da un segno troppo chiaro di qualche frode. L'altra presunzione finalmente nacque dall'esser quel preteso testamento scritto per intero di carattere di quel Notaro fratello del Tesoriere dello Spedale, in maniera che non vi era altro che la sola firma del testatore. Si conchiu-

se

se che tutta la disposizione venne a dipendere da quel Notaro, qual cosa finì di convincere che quel preteso testamento non si fu altro che un opera di raggiri dell'istesso Notaro, e di coloro, che lo muovevano. Questa causa fu difesa dal Signor *Puyot* Avvocato del Parlamento di Tolosa, ed a' 30. Aprile 1739. fu dato fuori l'Arresto, col quale si cassò il testamento, e si diede la successione di tutt'i beni all'erede del sangue.

Che altro aspetta il S. C. per far l'istesso anche al supposto testamento di D. Andrea? Eccolo chiaramente dipinto nel testamento di quella donna rapportato dal Presidente de Franchis: testamento di persona debole, inferma, fatto in sua casa, dove vi erano soli quelli, che ne furono eredi, loro dettatura, da loro scritto: tutto per loro: indiscretissimo, irragionevole, inumano. Eccolo dipinto nel testamento della Principessa di Castiglione riferito da de Marinis: fatto in casa de i legatarj, fatto da una donna debole, viene a morire lontana da i suoi, indiscretissimo. Eccolo finalmente delineato nel testamento di quel Francese, che si vide solamente da lui firmato, la cui firma si strappò dalla sua debolezza, che fu scritto da chi era fratello del Tesoriere dell'erede, tutto contro all'erede prossimo, tutto a favore di chi stava alla custodia dell'infermo. Se il S.C. altra volta, se il Parlamento di Tolosa annullarono simili disposizioni, perchè non dovrà fare l'istesso rispetto a questo efimero, ridicolo, e barbaro testamento di

D.An-

D. Andrea de Jorio ? Qui ci è più ragione da farlo , ed io per la folla di tante pruove , e più forti prefunzioni , ho più motivo di sperarlo .

L' Arbitro me l' ha fatto : ha voluto che questo testamento dovesse correre con tal nome , e che non meriti di essere contrastato . Io mi lusingo di non essermi ingannato in questa impresa , e che l' Arbitro non debba essere inteso dal S.C. : le sue ragioni più mi danno coraggio , ed io ne darò un picciol saggio , perchè la nullità di questa carta meglio comparisca alla vista di un fondamento così rovinoso , dove si vuole far appoggiare . Mi piace quando pianta il principio , onde poterli argomentare il valore di ogni disposizione . Egli lo fa dipendere da tre cose : dalla persona del testatore , perchè sia di sana mente , e in piena libertà di poter disporre delle sue robe ; dall' oggetto della disposizione , perchè sia lecito , e dalla forma , perchè sia regolare , e tutta conforme alla legge . La forma qui vi è , ed io anche glielo concedo : l' oggetto anche vi comparisce lecito , perchè non si veggono istituiti eredi persone infami , come erano una volta i Mimi , gl' Istrioni , i Lenoni , ed anche le meretrici , gli usurari , e giocatori , ed altre persone infami . Non vi sono fratelli tralasciati , non sorelle passate sotto silenzio : l' oggetto adunque è lecito , e non è da proscriversi .

Qui non posso venirgli appresso senza qualche distinzione . Farei torto agli eredi di D. Andrea se li facessi comparire in contrapposto alle persone infami . . Essi non sono tali , anzi debbono

G

esse-

essere così modesti, che debbono sentirsi offesi di un paragone così vergognoso . L' oggetto della disposizione di D. Andrea non si dee tanto misurare dalla qualità intrinseca , e dal costume dei suoi eredi per poterli dire se sia lecito, ed onesto . Le circostanze della disposizione , e la sostanza della medesima ne debbono farne la regola . Il testatore se ne muore in mezzo a due, che nulla fanno sapere della sua infermità , o della sua morte : se ne muore non si sa come , e fra due giorni : in tempo sì piccolo si vede un testamento da lui sottoscritto, ma scritto quasi da i suoi eredi , quando è scritto dal loro Avvocato : in questo testamento sempre compariscono tre eredi, due de' quali stavano attorno , e facevano una incomoda , e molestissima compagnia al moribondo, ed un altro n' era fratello : poi tornano quelli primi due a vedersi con un pinguissimo prelegato: indi uno di essi si fa nuovamente vedere con un altro prelegato anche ubertoso , poi con un altro da non disprezzarsi : essi gli eredi , essi i prelegatarj , essi quasi tutto : niente alla sorella carnale , niente alle afflitte sue cugine , niente a i nipoti cugini , poco , o nulla per l' anima . Queste circostanze rendono indiscreta la disposizione , e quindi non si può dire , che l' oggetto della medesima dee correre per non vedersi istituite eredi persone infami . Lungi da noi un confronto cotanto ingiurioso , e così indegno : la cosa si faccia più civile , e si abbia l'istesso intento . Mi pare però , che l' Arbitro abbia prevenuto quest' incontro , perchè così si prepara a superarlo . A
lui

lui sembra plausibile la disposizione, buona, giusta, e decorosa. Non ci dovea essere che D. Gennaro, ei suoi figli, che aveano da essere contemplati da D. Andrea. Mia zia, che gli era più stretta, era vecchia, e benagiata. A che dunque farne menzione? Noi, che gli eravamo cugini, come gli era D. Gennaro, non dovevamo meritar niente: neppure un fiore, niente, niente. La gran ragione si era perchè noi sei, inclusi in un solo periodo, avevamo avuto due porzioni dell' eredità di D. Domenico, D. Giuseppe, D. Rosa, e D. Carmina, oltre a i prelegati. Noi siamo ricchi: chi fa l'Avvocato, chi il Regio Governatore, e chi batte la strada di S. Pietro. Dall'altra parte D. Gennaro era povero: era gran vergogna, che esse, e i suoi figli dovessero cercar la limosina dagli altri, e non aver quell' eredità. Fece dunque bene D. Andrea, e disponendo in quella guisa si consigliò coll'onestà, e colla giustizia naturale. Così esce l' Arbitro dagl' impacci, e così giustifica quella disposizione, che è indiscretissima.

Avea D. Andrea la sorella carnale, e perchè non contemplarla? Contempla la Cognata, la servitù, il nipote, i pronipoti cugini, e non quella? L' Arbitro se ne scorda di questa circostanza. Ma D. Andrea avea anche le sorelle cugine, non tanto comode, anzi strette dal bisogno, e alle quali in vita porgeva qualche soccorso. E perchè non parlarne? Contempla i parenti più rimoti, le persone estranee, e non quelle? L' Arbitro si scorda di queste circostanze. Avea un'altra sorella cugina,

ch'era mia zia, e perchè non onorarla in niente, quando onorò tante persone più larghe, ed estranee? L'Arbitro si scorda di questa circostanza. Ci eravamo noi. Noi siamo fei: D. Gennaro è solo: noi abbiamo avuto due porzioni dagli altri zii, e D. Gennaro, e i suoi figli la terza: sicchè egli ha più di ciaschedun di noi. Ora se si fa un cumulo dell'eredità di D. Andrea, di D. Domenico, D. Giuseppe, D. Rosa, e D. Carmina de Jorio, ed io solo avessi avuto le due parti di questi ultimi fratelli, e sorelle, e D. Gennaro, e i suoi figli la terza coll'eredità intera di D. Andrea, si trova, che essi avessero avuto più di me. Non ci è dunque eguaglianza con questa disposizione di D. Andrea. E questo è quando anche fossi solo: ora che siamo fei, quanto più dee crescere l'argomento a favor nostro, e in disfavore del Laudo. Le miserie degli Avverfarj, e le nostre dignità, che a noi vengono cortemente, e a quelli pietosamente attribuite, si sono da me accennate per far ridere, e non perchè le reputassi degne in questo ristretto di essere confutate. Ragiona poi l'Arbitro sulla persona del testatore, e dice, che D. Andrea era provveduto di ragione, e non gliene mancava l'uso. Crede che più tosto era accorto, e diligente. Nulla ci dice della seduzione, e della circonvenzione, che si praticarono per istrapparne la volontà. Accenna gli attestati, che fecero l'Avvocato D. Andrea Leboff, ed il Notar Fiordelisi, i quali giurano che non era capace di far testamento, che non lo vedevano ne i suoi rettilissimi sensi, che se aves-

fe

se voluta far disposizione, l'uno non si sarebbe fidato di consigliarlo, nè l'altro di stenderlo senza l'intervento di qualche Ministro. Il Notaro attesta, che prima di morire, D. Andrea non comprendeva, che cosa era procura *ad lites*. Eppure l'Arbitro descrive ridendo questi attestati, e dice, che di quà si dee più tosto argomentare l'accortezza di D. Andrea. Io non voglio brigarmi troppo con lui in questo riassunto: l'ho fatto abbastanza nella seconda mia allegazione. Ivi chi è curioso potrà essere spettatore più contento, e Giudice ancora delle nostre controversie. A me pare, che quel che ho toccato in questo capitolo intorno alla nullità di tal testamento, potrà bastare per farlo cadere, e che non può sostenersi neppure da quella forma visibile, che è tanto privilegiata dalla legge. La verità è quella, che dee il S. C. ricercare: quì così si giudica, e non colla durezza, e scrupolosità delle formole giudiziarie. La maestà del Tribunale Supremo non lo soffre. Basta, che la verità cominci a balenare, che dee essere da tutti accolta, e riverita. Basta frall'ombre un solo lampo all'accorto Nocchiero, perchè vegga il polo, perchè non si smarrisca in mare, perchè afferri finalmente il porto. Tanto spero, che voglia fare il S. C. a dispetto di qualunque velo, onde quì si è cercato di ricuoprire il vero.

Non lascerei mai di parlare, io farei sempre garulo, io griderei come una stridula cicala contro a questa carta. Dovunque mi volgo, altro non veggo che improprietà, che seduzioni, che sfor-

zi

zi illeciti per fabbricarla, e per avvalorarla: ella sembra tutta buona in apparenza: firma chiara, e nitida del testatore: cifre replicate da lui in ogni carta: testimonj rogati, che v'intervengono per sollemnizzarne la volontà con tutte le formole ricercate dalla legge: Notaro, e Giudice a contratti, che vi compariscono col loro carattere: tutto in somma viene a suggellare questo grande atto. Che altro dunque si poteva sperare dagli eredi scritti per viverne sicuri, per riposarne all'ombra, per goderne tranquillamente senza timore, e per far che questo titolo di eredi fosse acclamato da tutti nella loro persona? Ma pure non è stato così. L'apparenza ha parlato per loro, ma la verità per me: e come la verità era ancora nascosta, era quasi sommersa nel pozzo secondo l'espressione del Filosofo, mi è convenuto di dissotterrarla, di cacciarla dal fango, di pulirla, e di presentarla tutta nuda, e tutta schietta avanti gli occhi del Magistrato. Mi sono affannato in questa impresa, mi sono in qualche maniera sdegnato, mi è convenuto talora rompere qualche legge di quella moderazione, che mi avea proposta: ma io più avrei dovuto fare: dovea più piangere, dovea più esclamare, dovea più risentirmi, dovea in somma comparire con tutta l'aria di Declamatore. Io quì non vengo certamente a descrivere le glorie di quella famiglia, che tutta a noi nemica, tutta nemica della legge, e dell'onestà, è giunta a foggiare una scrittura così sanguinosa. Ogni virtù, non che la mia, sarebbe stata abbattuta da un colpo così atroce.

CAP.

*Della donazione fatta nel 1732. dal Canonico
D. Francesco, D. Domenico, e D. Giuseppe
de Jorio a beneficio di D. Andrea de
Jorio, e de i suoi figli.*

L'Anno 1732. si pensò di far passare alle nozze D. Andrea de Jorio. Il Canonico D. Francesco, e gli altri suoi fratelli D. Domenico, e D. Giuseppe, mostrandone tutta la premura, si obbligarono di vivere unitamente con lui, di fargli una procura amplissima, e irrevocabile a poter esigere tutte le rendite di casa, così capitali, come terze, ed interessi, e di spendere a suo modo, e piacere, senza darne conto veruno, e colla promessa di non rivocar la procura. A tanto si obbligarono, e non più i fratelli per sostenere il decoro del matrimonio, nè passarono a far alcuna donazione se non nel caso, che farò per riferire. Ma intanto per base, e sostegno del matrimonio, ad altro non si pensò se non a vivere in società, e a far comparire D. Andrea col carattere di Procuratore, e colla facoltà di spendere a suo piacere. Ci fecero sapere in termini più formali la ragione di queste loro idee: acciò detto Dottor D. Andrea loro fratello, che già fa casa, possa addirittura amministrare l'interessi della casa, e commodamente possa soffrire la grossa spesa, alla quale si soggetta
col

col suddetto Matrimonio . Ecco a che si obbligarono , e perchè si obbligarono .

Ma se mai si fosse sciolta la società , e la procura si fosse rievocata , D. Andrea non avrebbe più potuto fare una decorosa comparfa , ed il suo matrimonio si sarebbe annoverato tra il numero degli infelici . I Fratelli per darvi qualche rimedio donarono in quel caso all'istesso D. Andrea , e a i suoi figli nascituri da quello , e da altri matrimonj annui ducati cento cinquanta , col loro corrispondente capitale . Con questa legge si fece una tal donazione , e ne seguì il matrimonio . Non passò gran tempo , e la procura fu rievocata , e sciolta la società . Fu lesto D. Andrea a cercare i ducati cento cinquanta l'anno da i tre fratelli . Egli affacciò allora in S. C. procura rievocata , in fumo la Società , ed il suo matrimonio già seguito . Tutto concorreva a fargli avere i cento cinquanta ducati l'anno , ma il S. C. con suo decreto de' 13. Aprile 1737. obbligò i fratelli a corrispondergli annui ducati cento venti *salvo juribus dictorum fratrum de Jorio , & dicti D. Andrea , casu quo idem D. Andrea pervenerit ad pinguiorem fortunam .*

Con questo decreto si visse fino al 1755. Allora , come eran succedute le morti di D. Gennaro , e di Monsignor D. Francesco de Jorio *ab intestato* , dovettero cadere a D. Andrea le porzioni ereditarie , e quelle soggette a i fedecommessi de' nostri maggiori . Ricusarono perciò D. Domenico , e
D.An-

D. Giuseppe de Jorio di pagargli gli ann. duc. cento venti, perchè vedendolo arrivato ad una fortuna più dolce, credertero di esser risorte le loro ragioni, che furono in questo caso loro riserbate dal S.C. D. Andrea non seppe che dirsi, e venne a convenzione con essi. Fu stabilito che tutti i pesi dell' eredità del Padre, e di quelle de i fedecommettenti doveffero sostenersi da i soli fratelli. D. Andrea fu sollevato anche da quelli, che egli soffriva com'erede, prima della morte di quei due fratelli. Questi pesi arrivarono in tutto ad annui ducati 336. 2. 2 $\frac{1}{2}$. Egli cedette agli altri due quelle porzioni ereditarie, e di fedecommeffo che gli erano pervenute per la morte di Monsignore, e di D. Gennaro; cedette quelle rancidissime ragioni, e ragioni da nulla che rappresentava sopra quegli annui ducati cento venti stabilirsi dal S.C., e ebbe di tutto un contracambio di annui ducati cento ed undici ben pagati, perchè i fratelli si obbligarono di essere per lui un Banco aperto. Questa convenzione dovea avere la sua esecuzione durante la vita di D. Andrea: dopo la sua morte doveano restare illese tutte le sue ragioni così per le porzioni ereditarie di Monsignore, e D. Gennaro, e la fedecommeffarie, come per gli annui ducati cento cinquanta, che i fratelli gli aveano donati nell' istrumento del 1732.

Queste ragioni furono prelegate da D. Andrea nel suo comico testamento a chi gli avea tanto ser-

H

vito.

vito . Il prelegatario delle medesime , che è D. Vincenzo de Jorio è comparso davanti all' Arbitro , ed ha cercato 1287. di capitale corrispondente agli annui ducati 150. alla ragione del tre per cento . Unì al capitale ducati seicento decorfi dal di 9. Giugno 1732. , in cui seguì la donazione fino a' 13. di Aprile 1737. quando s' interpose il decreto dal S. C. La somma fu accresciuta da altri ducati tremila , che son composti dagli annui ducati centocinquanta , che per lo spazio di venti anni , quanti ne corsero dall' anno 1755. all'anno 1775. formano questo calcolo così consolante . L' Arbitro ci ha assoluti dal capitale preteso da questo prelegatario : ma però ha voluto che gli dessimo ducati due mila per tutte quelle pretensioni da lui dedotte . Io mi son doluto di questi ducati due mila che ci vuol far dare : il prelegatario si è lagnato della prima parte del Laudo . Mi conviene ora di giustificare l' assoluzione che ci è stata fatta , e di condannar la condanna de i ducati due mila .

La donazione del 1732. fu personale , e non passò più oltre la persona di D. Andrea , il suo matrimonio , e i suoi figli . La donazione fu surrogata ad una procura . Come si voleva aprir la casa : come D. Andrea era il solo capace di poterl' aprire : come ci occorreva molta spesa : come si dovea il matrimonio sostenere con qualche decoro , pensarono i fratelli non già di fargli donazione , ma di farlo Procuratore a poter esigere

re tutte le rendite di casa, a poter spendere senza darne conto, e a vivere in società. Ecco a che si obbligarono, e vi si obbligarono unicamente per lo matrimonio. La loro liberalità si restrinse a questo, e non ad altro. In caso poi che la procura si rivocasse, e si sciogliesse la società, si obbligarono di dare annui ducati cento cinquanta a D. Andrea, e a i suoi figli nasci-
turi da quello, e da altri matrimonj. La donazione adunque è sostituita alla procura, e alla società. Ella dunque veste la natura dell' una, e dell' altra, e siccome la procura, e la società sentono di personalità, così quella donazione dee essere rivolta al solo D. Andrea, al suo matrimonio, e a i suoi figli, perchè la procura, e la società si promisero nel solo caso del matrimonio.

In fatti chi considera questa donazione in tutto il suo aspetto, vi osserva sempre personalità. La donazione non si legge ne i capitoli, dove era il luogo più proprio, ma in un istromento di procura. La donazione fu di annualità, e non di capitale. L' ordine delle cose richiedeva, che si donasse il capitale, quando veramente si voleva badare ad esercitare una vera liberalità. Nò: quì si danno annui ducati cento cinquanta, e queste annualità donate si ripetono spesso volte infino a che volendosi dare a D. Andrea la facoltà d' intestarsele, si aggiunge alla fine *col loro corrispondente capitale*. Il luogo adunque, e la maniera, onde la donazione è concepita, non permettono, che debba avere quel carattere, e

quella veste dell' altre simili donazioni. Le annualità donate pare che tendono a salvare il decoro del matrimonio, e non altro: pare che non volessero uscire da D. Andrea, dal suo matrimonio, e da' suoi figli. Ora che non ci è D. Andrea, ora che non ci è il matrimonio, ora che non ci sono figli, come si vorrebbe stendere la donazione a i suoi eredi, anzi al suo prelegatario?

Ma a che serve mendicar argomenti dalla lettera, e dallo spirito di questa donazione per farne vedere la personalità, quando vi è il S. C. che lo ha già deciso? La società si sciolse nel 1737., e la procura fu rievocata: come il matrimonio era già seguito, D. Andrea si fece avanti nel S. C., e cercò da i fratelli gli annui duc. cento cinquanta. Chi è quegli, che glieli voleva negare? E pure il S.C. li ridusse ad annui ducati cento, e venti, colla riserba delle scambievoli ragioni, e particolarmente le riserbò a i fratelli nel caso che D. Andrea fosse uscito dalle sue strettezze, e fosse arrivato ad una fortuna migliore. Il S. C. considerò allora nella donazione qualche cosa meno della personalità. Forse considerò, che non vi era affatto donazione, perchè se mai questa ci fosse stata, l'avrebbe fatta valere, e correre secondo il suono delle parole, e secondo quello che si era fissato nell' istromento della procura. L' essere D. Andrea già casato, l' aver egli la quinta parte dell' eredità, il non potersi mantenere in quello stato

stato colle convenienze dovute , furono quegli stimoli che mossero il S. C. a dargli gli annui ducati cento venti . In altro caso niente gli avrebbe dato . E ora si vuole , che si debba dar tutto , capitale , annualità , somma di quasi dieci mila ducati , ed a chi ? Non a D. Andrea , non al suo matrimonio , non a i suoi figli , ma ad un estraneo , e ad uno , che quasi colle sue mani si ha scritto il prelegato di queste ragioni , mentre D. Andrea era già vicino al sepolcro , e non sapea che cosa fosse più il Mondo .

Volle allora vedere il S. C. che cosa intesero i donanti di fare : ne penetrò lo spirito , ne regolò la decisione . Lo fece colla guida della legge . Nella mia terza allegazione ho raccolto i sentimenti di varj Interpreti della nostra Giurisprudenza che vengono in mia difesa . Recitai le parole di Antonio Fabri , che nella definizione 21. lib. 8. tit. 38. vuole , che le donazioni si debbano tutte misurare dall' animo de' donanti , e non da quello , che vorrebbero i donatarj . La liberalità viene da quegli , e perciò si debbano esaminare , e scandagliare solamente le sue intenzioni . Egli colà dopo aver dato la forza a questa sua massima coll' autorità di tante leggi , che cita , soggiunge : *neque enim si favore & intuitu personæ tuæ donatum aliquid volui , consequens est , ut heredi quoque tuo voluerim donatum : quod enim fit contemplatione certæ personæ , non potest , nec debet eam egredi.* Qui è chiamato da lui un elegante testo della

l. cum

l. cum precario 12. §. 1. , e della *l. interdictum* 14. *de precario*; *l. filiafamilias* 42. *de condic. & demonstr. l. si serui* 21. & *seqq. de usufr. l. 4. l. pen. ff. de rustic. praed. l. Mela* 14. *in fin. de alim. leg. l. pater ff. de serv. leg.* Chi sente citar tali leggi da un Autore cotanto di loro intelligente, e così esatto, potrebbe sulla sua autorità di giurare, che la legge così risolve questo caso.

I Forensi discorrendo sulle donazioni *contemplatione matrimonii*, considerano, che le medesime riguardino piuttosto il sostentamento de i pesi del matrimonio, che il dominio, o la pertinenza degli stessi beni. Ne parla il Cardinal de Luca nel discorso primo sopra tali donazioni *num. 9. & 10.*, e ne parla secondo queste massime, e con questo linguaggio. Vuole in altro luogo, che si dee credere a i capitoli, e non agli altri istrumenti, e che quando il matrimonio è causa finale, tutto si va a ridurre, e cessando, non vi è più donazione. Si possono riscontrare i varj suoi Discorsi sopra queste donazioni. Egli adotta il sentimento del Reggente Rovito, il quale ne i suoi Consigli 15. & 16. *lib. 2.* sostiene, che quando in queste donazioni non si parla degli eredi, elleno non vanno a rallegrare gli eredi del donatario, e considera ancora, che qui si debba considerare l'interesse della moglie. Costei non avrebbe contratto il matrimonio senza quella donazione, e pure soggiunge, che quest'interesse non è perpetuo, ma ha corso fin-

rantochè duri il matrimonio rimettendosi al *conf.* 151. di Oldrado. Conchiude il Cardinale nel suo Discorso ottavo n. 27., che quando non vi sono figli, e si tratta di trasmettere questa donazione *ad extraneos beredes*, o a i creditori del donatario, debba darli luogo alla restituzione della donazione. Ne ho parlato nel capitolo secondo della terza Allegazione.

Il prelegatario vorrebbe tutto per due ragioni. Crede che il matrimonio non fu la causa finale della donazione, ma solamente impulsiva, e che essendo così, non dee cessare la donazione per mancanza del matrimonio. Resta in questo caso la vera causa, che è l' affetto. Quì non debbo sfiatarmi per convincer di debolezza questa sua pretensione. Ne chiamo in testimonio tutti coloro, che hanno letto le parole della donazione, e ne hanno considerato il tenore. Tutti potranno attestare, che il matrimonio fu la prima idea, la seconda, la terza, la quarta, e tutta la scorza, e la sostanza della donazione. I Fratelli si espressero con troppo chiarezza, e con replicate espressioni. Che causa potevano avere i fratelli di donare ad un altro fratello, fuorchè quella del matrimonio? Questa dunque ne fu la causa finale, e non bisogna che la donazione, che tutta vi si volle appoggiare, ora che quello si è sciolto, debba ancora durare.

Ma il prelegatario non è stato licenziato dall' Arbitro così asciutto, e digiuno. Egli ha avuto ducati due mila per tutto quello, che ha prete-
fo

fo in vigore di quella donazione. L'Arbitro nel suo Ragionamento ci fa sapere, onde fiesi mosso a ufargli questa liberalità. Egli dice, che i fratelli promettendo nel 1732. la libera amministrazione delle rendite di casa a D.Andrea senza che questi fosse obbligato a renderne conto, gli vennero a promettere qualche cosa. Non lo fecero, e mancarono a questa promessa. Ora ne debbono pagare il fio; e perciò sono i loro eredi condannati ad una pena pecuniaria. Dall' altra parte la transazione del 1755. fu barbara, e leonina. Con essa D. Andrea cedette gli annui duc. cento cinquanta ridotti a cento venti dal S.C.: cedette le porzioni così libere, come soggette a i fedecomessi, che gli caddero per la morte di Monsignore, e di D. Gennaro de Jorio, e si contentò della scarsiissima somma di annui ducati cento, ed undici. Questo non va bene, e perciò è giusto, che almeno almeno per questa barbarie usata da i fratelli verso D. Andrea, i loro eredi paghino ducati due mila al suo prelegatario se vogliono contentar la giustizia, e far pace con Dio.

Io nel capitolo quarto della mia terza Allegazione ho fatto toccare con mani l' eccesso di questa condanna, facendola vedere appoggiata ad un capriccio troppo evidente, e mal sostenuto, anzi prosritto dalla legge, dalla ragione, e dal buon senso. Qui solamente mi conviene di darne un picciol saggio. L'Arbitro si dichiarò, che lo fa per le leggi dell' Arbitrio. Avea dunque qualche rimor-

morfo dalla parte della giustizia . La giustizia veramente quì non vi può aver lega . Fu promessa a D. Andrea durante il matrimonio la libera amministrazione delle rendite di casa . In mancanza di questa si tassò il prezzo di ducati cento cinquanta l' anno . Ecco già la somma tassata per questa libera amministrazione . Mancò la procura , si sciolse la società , ed il S. C. in vece degli annui ducati cento cinquanta ne stabilì cento venti . Che altro vuole dunque D. Andrea ? Ma che dico D. Andrea ? Egli se ne contentò fino alla sua morte . Che altro pretende più il suo prelegatario per questa libera amministrazione tolta a D. Andrea per quarantatre anni ? Il S. C. ne venne alla tassa , e D. Andrea , ch' era quegli , che dovea amministrare , e non lo fece , se ne mostrò contento . L' Arbitro adunque quando ci obbliga a dare i ducati due mila per questa ragione , par che si dimostra dimentico dell' istromento di procura , dove in mancanza della libera amministrazione si danno a D. Andrea ducati cento cinquanta l' anno , del decreto del S. C. , dove in luogo de i cento cinquanta se ne tassano cento venti , e dell' accettazione di D. Andrea , che se n' è contentato fino agli estremi sospiri .

L' altra ragione da lui addotta sulla ferocia della convenzione del 1755. non è d' accordo con un buon calcolo . D. Andrea cedette le porzioni , che gli vennero per la morte de i due fratelli , ma caricò agli altri due fratelli tutt' i pesi , che

I

dovea

dovea egli per qualunque titolo soddisfare sopra l' eredità così libera , come sottoposta a i fedecomessi . Questi pesi arrivavano alla somma di ducati cento l' anno . Questa circostanza si tace nel Laudo . Egli si riceve annui ducati cento , ed undici , ben pagati da i fratelli senza obbligo di esazione , e pericolo di restituzione di capitali . Non erano annui ducati cento cinquanta , che cedeva o cento venti , secondo il decreto del S. C. Nell' anno 1755. questi annui ducati cento venti non più si doveano a lui : i fratelli credevano che come era arrivato a miglior fortuna , a tenor del decreto del S. C. , erano ad essi salve le ragioni per non più pagargli questa somma . Le ragioni erano assai vive , ed efficaci , onde non so se si possa dire con franchezza , che D. Andrea venne a rilasciare anche annui ducati cento venti . Questa somma era pressochè disperata , e perciò non furono leoni i fratelli , che vennero a transigere con lui . Che leoni ? Giurerei piuttosto , che la condanna de i ducati duemila abbia del leonismo .

CAP.

*Nullità del Laudo rispetto all' ordinata liquidazione
de i beni soggetti, e de i beni liberi.*

QUando nel 1733. il Canonico D. Francesco, e tutt' i fratelli de Jorio cercarono nel S.C. la divisione di tutt' i beni ereditarij del loro padre, ella fu ordinata, fu fatta, e ad ognuno toccò la sua porzione. Tutto fu autorizzato col decreto del Signor Commessario, e si visse in pace sino alla morte di tutti. Non si fece in quella divisione alcuna distinzione de i beni liberi da i beni soggetti, e così senza questa specificazione ognuno fu posto in possesso di quella porzione, che si aveva scelta. Ma sapevano però, che in quei beni vi erano i sottoposti al fedecommeso, e si vennero a contentare di quanto aveano fatto, nulla curando se più libero, e più soggetto era a ciascheduno toccato. Così fecero, così vissero, così morirono, e così fecero vedere, che non aveano idee di attaccar brighe sull' eguaglianza della divisione per rispetto al numero de' capitali, e stabili liberi, e soggetti.

Agli eredi di D. Andrea non è piaciuta quell' antica divisione. Essi dicono, che quella non fu eguale, e che a D. Andrea toccò più di fedecommeso, che di libero. Hanno cercato perciò, che la medesima venisse oggidì nuovamente all' esame: si tornasse a fare, e a loro come eredi

si dovesse dare egual porzione di roba libera . Nuovamente adunque si dee impastar questa eredità , e dopo aver rifatta quell' antica divisione , come se ancora fossero vivi quei fratelli , cominciar da capo , e poi farne un'altra tra noi . L' Arbitro dovea troncare questa rancida pretensione , perchè ella non avea radice : non dovea permettere , ch' ella si ravvivasse , perchè non avea nessun aria di ragione : ma così non ha stimato . Ha creduto di commettere all' Attuario della causa , che senza pregiudizio delle ragioni dell' una , e dell' altra parte avesse avanti gli occhi la divisione del 1733. , la liquidazione de i corpi soggetti fatta nel 1762. , e quella fatta di consenso delle parti , e ne facesse una relazione distintissima , dove i corpi liberi fossero distinti da i soggetti , per poterli vedere come l' affare fosse accaduto nel 1733. intorno a questo punto . Tutto si è da lui così ordinato , per darvi poscia la provvidenza .

Io mi son lagnato di questa liquidazione , che vien prescritta nel Laudo . Ella non solamente è imbarazzante , ma anche non va d' accordo colla giustizia . La porzione ereditaria del padre toccò a D. Andrea , senza riserba alcuna . Egli , se ne pose in possesso , e ne divenne l' assoluto padrone . Tutto è avvalorato dal decreto del S. C. , tutto è avvalorato dal fatto , e dal silenzio di tanti anni . Con questo carattere ogni fratello poteva far quello , che voleva della porzione , che gli cadde , anzi che si scelse . Infatti

ti nelle restituzioni de i capitali ognuno gli ha rinvestiti , come vero padrone , e senz' alcuna dipendenza . Lo stesso D. Andrea ne ha molti impiegati senza intelligenza de i fratelli: niente dunque ci manca per poter dire che i fratelli vennero a questa divisione, come se fosse la divisione la più compita , la più solenne, e la più perpetua divisione , la quale non solamente dovea avere il suo corso durante il tempo della loro vita , ma per tutta l' eternità .

Non saprei qual' altra solennità , e sicurezza si ricercasse per dar valore ad un atto . Un uomo come meglio si potrebbe spiegare , come potrebbe oprar meglio per dare a conoscere la sua stabile e ferma volontà ? Egli potrebbe dolersi di qualche atto , potrebbe gemere di aver voluta qualche cosa , ma in certi casi , e in certi tempi . Ci dee essere o un errore manifesto , che l' abbia sorpreso , o una ferita , che lo terrebbe sempre addolorato . La legge allora non isdegna di accogliere le sue voci , e di prestargli quell' assistenza , e quel soccorso che giudica più a proposito . Lo fa volentieri , perchè considera che in quelle funeste circostanze l' animo non era intero ; l' animo non era padrone di se stesso , la volontà non potea spiegarvi tutto il suo campo . Non si può mai supporre che chi ignora un fatto , e chi in certi casi una legge , possa determinarsi a cose , che se quel fatto , e quella legge fossero a sua notizia , non si determinerebbe in quella maniera . Non si può mai supporre ,
che

che chi è collocato dalla fortuna in certe fatali occorrenze , possa avere quella volontà , che in altri giorni più fereni non avrebbe . Non ci è dunque volontà deliberata , non ci è un assoluto volere , ed in conseguenza non ci è obbligo in quelle scritte , dove volontà così semipiene , e forzate si veggono comparire .

Ma qui tutto è il contrario . Non ignorava D. Andrea , non ignoravano i suoi fratelli che nell'eredità del padre vi erano i fedecomessi de' nostri maggiori . Non vollero cercarne la distinzione , ed ognuno così confusamente ne prese la porzione . Fu un gioco di sorte , ma gioco che favoriva piuttosto D. Andrea , che i fratelli . Questi erano quattro , ed egli solo : a questi premeva più di avere il libero , onde poterne disporre , perchè erano tutti Ecclesiastici . Questa confusione adunque e per lo numero , e per la qualità de i fratelli dovea piuttosto giovare a D. Andrea , che agli altri . Tutti sapevano il fatto de i fedecomessi : tutti non ne fecero conto : tutti ne cercarono la divisione : tutti n' ebbero la porzione senza distinzione : tutti se ne contentarono , e colle scritte , e col decreto , e col fatto , e tutti vissero così in pace infino alla morte .

Gli eredi di D. Andrea però che non amano questa pace , che vorrebbero stare in guerre eterne , hanno nuovamente voluto aprire il Teatro della divisione , e ricomparire in nome di D. Andrea in quella scena , che si chiuse nel 1733. Io non

voglio stare a contendere con essi per non esser reo di tempo perduto , e di fatica che in vano si va a consumare . La sola loro comparfa con questo carattere li dovrà subito licenziare , e far rimanere le cose come essi l' hanno trovato . La legge abborrisce tali spettacoli , e basterebbe la legge *cum a matre C. de rei vindicat.* per condannargli ad un perpetuo silenzio . Ivi non si può soffrire che un erede venga a distruggere quello che ha fatto il defonto , perchè non si può soffrire che le controversie sieno eterne , e che le vere , e determinate volontà sieno sottoposte ad essere erranti secondo il genio , ed il capriccio , e secondo gli umori . La società farebbe in iscompiglio se regnasse questa massima , e tutto farebbe incerto , ed in disordine .

Non era dunque ignoto a D. Andrea il fedecom- messo , e perciò quanto egli operò nel 1733. non può mettersi in dubbio per effetto di errore . Non fu D. Andrea offeso intorno al valore degli stabili , e alla qualità de i nomi de i debitori : perchè il prezzo fu eguale , e i nomi de' debitori tutti pronti , e facili , poichè la maggior parte di essi ne restituì a D. Andrea i capitali . Veggo però che agli altri fratelli non toccò la stessa sorte . I debitori furono più difficili , e morosi : alcuni decotti , ed altri dedotti in patrimonio . Questa vista fa maggiormente assicurare che la sorte di D. Andrea fu più felice , e che quella divisione non meritava il suo risentimento .

Quan-

Quando si vuol nuovamente richiamarla , si vorrebbe a buon conto , che D. Andrea dovea pensare più a i suoi eredi , che a lui . I suoi eredi ne sono offesi , perchè vi hanno trovato più fedecommesso , che libero . Credono che D. Andrea non fece bene : che dovea meglio pensare a loro , e che se egli n' ebbe la meglio in quel tempo , non si regolò a dovere : dovea avere essi innanzi gli occhi , essi che tanto ne divennero poscia benemeriti , che morirono di voglia , e d' affetto , per assistergli sino alla morte , si affaticarono cotanto per lui , per lui sparsero tanti sospiri , e sudori . Il vantaggio dunque che ne ritrasse D. Andrea in tutto il tempo della sua vita sia per D. Andrea : poco importa che i suoi fratelli incapparono in debitori meno ubbidienti de i suoi : poco importa che dovettero molto stentare per cacciarne qualche fugo . Ora è cambiata la scena : ora vengono a contesa eredi tanto degni , e tanto prediletti di D. Andrea con eredi in due parti , tanto abbominevoli , e tanto sconosciuti da i suoi fratelli . In questo paragone si dee tornare a dividere : si dee nuovamente scomporre il Mondo , e far tante divisioni di divisioni . Ecco la stranezza , dove ci conduce questa nuova pretensione .

L' Arbitro perchè quì non farlo da Arbitro ? Perchè quì non vestire quel bel carattere , che troncando la radice di questa nuova fiamma , non ci avrebbe fatto maggiormente accendere ? Ora
era

era il tempo di comparire coll' insegne di pace , tanto più che la legge non se ne farebbe risentita , anzi gli avrebbe fatto scudo , e sostegno. Egli vuol esser Arbitro per assegnar giardini , e censi , per dispensar ducati due mila agli Avversarj : e per estinguere un foco , che non è svegliato , anzi è smorzato dalla ragione , non si degna di stendere la sua mano ? Ha ordinato la liquidazione de i corpi soggetti avendosi avanti gli occhi la divisione del 1733. , quella del 1762. , e l'altra fatta davanti a lui. L'ha ordinata per darne poscia la provvidenza. Tanto basta per far vedere , che è un vento , che è un mantice che aggiunge fiamma all' incendio . Io me ne sono lagnato , e credo che il S. C. non debba degnare della sua approvazione anche questa parte del Laudo . Brevemente , e quanto la strettezza di un Ristretto mi hanno permesso , ho procurato di mettere quì in prospetto il fatto , e le ragioni . Anzi mi è sembrato di averne detto troppo , perchè il punto non mi pareva troppo dubbioso , ed intricato . Mi trovo di averne scritto affai più nel capitolo quinto della mia terza Allegazione . Chi a questa lettura non se ne fosse persuaso , vada colà , e l'assicuro che se ne tornerà affai sdegnato colla parte contraria , e coll' Arbitro , e con me tutto cortese , e tutto benigno .

*Inutile domanda del supposto prelegatario di
D. Andrea de Jorio.*

Non è controversia quella che io presento in questo Capitolo. L' Arbitro l' ha così chiamata, ma io non l'ho contesa. Muore D. Gennaro de Jorio *ab intestato* nel 1753. La sua eredità sita nel distretto di Napoli toccò a Monsignor D. Francesco, D. Domenico, D. Giuseppe, e D. Andrea suoi fratelli, quella di fuori agli stessi, e alle due forelle D. Carmina, e D. Rosa. Muore Monsignor di Monopoli nel 1754. e *ab intestato*. La sua roba di Napoli, e del distretto cadde a quei tre fratelli, quella di fuori a i fratelli, e alle forelle. Ma D. Andrea durante la sua vita cedette queste porzioni a i fratelli nel famoso istromento di transazione stipulato nel 1755. riserbandone le ragioni agli eredi dopo la sua morte. In morte lasciò per prelegato queste ragioni a chi l'avea servito senza mercede alcuna, e questi è comparso davanti all' Arbitro cercando la porzione che si avea meritata col prelegato.

L' Arbitro tutto allegro alza la mano, e la stende graziosa al prelegatario. Gli dà la quarta porzione libera dell' eredità di D. Gennaro sita nel distretto, e la sesta sita fuori: la terza porzione libera del distretto, e la quinta che stava fuori, una volta toccata a D. Andrea per l' eredità di Monsignor

fignor D. Francesco suo fratello. Come il prelegatario avea cercato i frutti di queste porzioni maturati in tempo della vita di D. Andrea, l'Arbitro glieli nega, e gli accorda quelli che son maturati dal giorno della sua morte. Questa è la domanda, e questo è l'Arbitrio. Io non mi sono opposto a questo prelegato. Se il testamento di D. Andrea è assistito dalla legge: se il S.C. non lo mira con isdegno, e con orrore, come io credo che debba mirarlo, allora il prelegatario avrà le porzioni che gli sono state prelegate. Questa non è controversia, che meritava decisione dell'Arbitro, e tanto suo sforzo, che pare che gli esca il fiato per ammassar leggi, e parole. Ci vuole in somma ammaestrare che quando un legatario accetta, e riconosce il legato, questo gli si dee. Sono cose queste da trattenerci? Sono punti che ci debbono occupare, quando noi in questa causa siamo rivolti a tanti oggetti più degni di essere esaminati? E' un farci perdere il tempo, e il rubarlo manifestamente alle vere cose, che vengono in questione.

E pure nella promulgazione di questa parte del Laudo si è tralasciata una circostanza, che ricercava l'attenzione dell'Arbitro. Queste porzioni ereditarie di Monsignore, e di D. Gennaro, che toccarono a D. Andrea, e che ora si cercano dal suo prelegatario, non debbono mangiarsi da questi interamente. La metà delle medesime soggette alla consuetudine di Napoli dee andare a beneficio degli eredi *ab intestato*. Come elle-

no rimasero nell' eredità dell' istesso D. Andrea vanno sottoposte alle consuetudine. L' Arbitro dunque tanto attento, e tanto accorto, quì ha lasciato correre la sua penna con troppa franchezza, e libertà. Io colla nullità questo ho saputo dire, e non altro, e perciò ho procurato di far avvertire non solamente l' inutilità di questa decisione, il carattere di controversia, che si dà a questa domanda, da lei non meritata, ma anche la poca avvertenza colla quale si è venuto a dare queste porzioni al prelegatario. Era meglio il non parlarne: ma io non saprei indovinare il motivo di questo cicaleccio.

Ne ho parlato coll' istess' enfasi nel capitolo festo della mia terz' allegazione. Me ne sono sdegnato, e con più parole ho fatto vedere lo spirito del Laudo in questa decisione. Quì non ne avrei dovuto parlare, perchè essendomi proposto di restringere, avrei dovuto travagliarmi sulle cose più sostanziali. Ma non ho voluto mancare di accennare anche questo, perchè chi legge questo ristretto abbia una idea generale di tutto il Laudo, e non resta curioso di qualche parte del medesimo, che io abbia taciuto. Ne abbia una idea passaggiera sì, ma universale, e sappia in breve tutto il contenuto di questo formidabile Arbitrio: Arbitrio tanto decantato dagli Avversarj, e che corre stampato per tutta la Città.

Della donazione fatta da Monsignor D. Francesco de Jorio a beneficio delle sue sorelle, e fratelli.

ERa Canonico Penitenziere Maggiore della Cattedrale di Napoli D. Francesco de Jorio, quando nel 1738. fu chiamato a reggere la Chiesa Signorile di Monopoli. Nell'atto ch'era in procinto di partir per Roma, fece una donazione di tutt' i suoi mobili, e di alcuni capitali, che da lui descritti arrivavano a duc. mille cinquecento settantacinque colla loro rendita di annui ducati settantasette. La donazione fu stesa per mano del Notar Alessandro Savio, e fu rivolta alle due sorelle D. Carmina, e D. Rosa de Jorio. Queste ne furono il primo oggetto, ma con legge che tutto fosse in usufrutto, e l'una dovesse succedere all'altra nell' usufrutto. Dopo la loro morte volle contemplare i suoi fratelli, e mi piace di farlo sentire colle sue proprie parole: *Allora vi succeda, e debbano succedere li detti Sig. D. Domenico, D. Giuseppe, D. Gennaro, e Dottor D. Andrea de Jorio loro comuni fratelli utrinque congiunti, e loro eredi, e successori, ognuno di essi pro aquali parte, & portione, così nell' usufrutto come nella proprietà. Con condizione che l' uno debba succedere all' altro jure accrescendi, così nell' usufrutto, come nella detta proprietà: Ita che l'ultimo, a chi succederà in detta donazione, possa*
e va.

e vaglia disporre, restare, alienare, e distrarre tutta l'intera somma di detti capitali, e loro annui introiti, e suppellettili, ut supra donati, come assoluto padrone.

L'ultima delle forelle donatarie venne a morte ne l' 1772. Erano allora vivi D. Giuseppe, e D. Andrea. Il primo passò all'altra vita a' 14. Giugno del 1775. ed il secondo a' 21. Luglio dell' istesso anno. Gli eredi da lui istituiti in quel comico testamento hanno cercato all' Arbitro il decreto di spettanza per questi capitali, e mobili, insieme co i frutti: hanno cercato la metà de i frutti dal 1772. sino al 1775., e da quel tempo in poi, hanno cercato tutt' i frutti. L' Arbitro tutto ha accordato senza distinzione, e senza sciogliersi da tante scritture posteriori, e da tante riflessioni legali. Asciutto asciutto ci ha rappresentato il caso, e perciò mi è convenuto di richiamarmene, e di manifestare al S.C. quelle ragioni, che mi nascono dalle carte, e dalle leggi, e che veggio tralasciato non saprei per qual fato nell' Arbitrio.

La donazione del 1738. fu revocata da Monsignore nel 1753. rispetto a i mobili. Siccome in quella gli avea donato alle forelle nel solo usufrutto, così in questa glie li dona in usufrutto, e proprietà. Aggiunge a i mobili di suo padre e a quelli che avea acquistati prima di essere Vescovo gli altri che acquistò dopo il Vescovato, e li descrive: la croce pettorale d' oro incastata di zaffiri, ed abbellita di diamanti, due anel-

an
gra
gen
era
che
don
la
vat
17:
van
ti.
men
Cod
disp
acce
ti a
deg
un
e fi
rigu
173
Questa
ultim
nel
aggi
debb
Qua
relli
Ma
pro
come

anelli Vescovili anche d'oro , uno con smeraldi grandi , e l'altro con zaffiro grande , tutto l'argento tanto suo proprio , quanto quello che gli era pervenuto dal padre , e tutti i mobili suoi , che esistevano nella sua casa di Napoli . Tutto dona alle forelle con legge che l'ultima ne fosse la padrona . Queste due donazioni sono mentovate nell' istromento di transazione stipulato nel 1755. tra D. Andrea , e i suoi fratelli , e più avanti vedremo in che senso , e con quali effetti . La D. Rosa , che fu la prima a morire , fa menzione di questa donazione del 1753. nel suo Codicillo . Ivi ne descrive i mobili donati , e ne dispone a beneficio di D. Carmina . Questa ne accetta la disposizione , e ne dispone in due parti a beneficio nostro , e nella terza a beneficio degli Avversarj . Viene poi D. Giuseppe a farci un prelegato di tutti questi mobili del fratello , e forelle , e queste sono le scritture , che hanno riguardo all' istromento della donazione fatta nel 1738. da Monsignore .

Questa donazione non è così chiara a favor dell' ultimo de i fratelli come ci si dà ad intendere nel Laudo . Quando si chiamano le forelle si aggiunge la legge , in virtù della quale l' una debba all' altra succedere , ma nel solo usufrutto . Quando poi dopo la loro morte s' invitano i fratelli , si soggiunge : *e loro eredi , e successori .* Ma questo è poco : vi è altro : *ognuno di essi pro equali parte , e portione così nell' usufrutto come nella proprietà .* Qui si vede che i fratelli sono

sono chiamati con altro tuono, e con altre leg-
ge, come furono chiamate le forelle. L'usufrut-
to a queste si esprime con tutta la chiarezza del
Mondo: la proprietà ad ognuno de' fratelli per
la sua porzione vi comparisce nella più bella
maniera. Tutto però è turbato da quell'ultime pa-
role: *ita che l'ultimo, a chi succederà in detta do-
nazione possa, e vaglia disporre, restare, aliena-
re, distraere tutta l'intiera somma di detti capi-
tali, e loro annui introiti, e suppellettili, ut su-
pra donati, e come assoluto padrone*. Queste pa-
role distruggono il discorso antecedente, ed io
vorrei sapere se si possa dare sostituzione di pro-
prietà, e che quando questa con tanta chiaz-
za, e con replicate parole si sia data a qualche-
duno, possa poi venir meno per poche parole, che
si possono considerare piuttosto come uscite dalla
penna del Notaro, quasi per effetto di machina
e come figlie di qualche stile, che per delibera-
ta volontà del donante. Se la cosa non si con-
sidera con questo aspetto, è certo che la chia-
mata de i fratelli a questa donazione fa pensare
per la sua vera intelligenza.

Quando anche la chiamata fosse limpida, pure ella
riceve qualche torbidezza dall' istromento del
1755. In questo intervennero D. Domenico, D. Giu-
seppe, e D. Andrea, quegli istessi ch' erano chia-
mati alla donazione del 1738., e all' eredità di
Monsignore, che l'anno avanti era morto *ab in-
testato*. I fratelli nell' assertiva fecero menzione
dell' istromento del 1738., e ne fecero un di-
stinto rapporto, e dettaglio. Passarono ancora
all'

all' istromento di rivoca fatto nel 1753. Vengono a convenzione , e D. Andrea niente si riserva per questa speranza che potea avere ad una tal donazione . Ci fa vedere tante altre cose riservate , e osserva un profondo silenzio sulla donazione . Era dunque segno indubitissimo di averla transfatta , giacchè l' avea dedotta , poichè secondo la dottrina di Bartolo , *in l. si quando de leg. 1.* , e nell' ultime volontà , e ne i contratti , e in qualsivoglia materia , le parole debbono avere il significato , e nessuna sillaba dee stare oziosa in qualche scrittura . Ce lo fa sapere un Autore , che mi è di tutta l' autorità . Questi è Peregrino che nell' *art. 5. de fideicom n. 17.* ci dice così : *In ultimis voluntaribus, & generaliter in quacumque materia, verba debent intelligi cum aliquo effectu operandi, l. si quando ubi Bartol., & ceteri notant, ff. de leg. 1. leg. generali §. 1. ff. de usufr. legato, Bald. in rubr. C. de contr. empt. in 9. quest. cum pluribus accumulatis per Gravet. conf. 135. num. 24., & conf. 297. num. 4. indubitanter cum de re dispositio aliqua particularis reperitur facta ; imo nec syllaba quidem stare debet otiose, gloss. & Bald. in leg. 1. ff. de eo, quod metus causa, Curt. sen. conf. 29. num. 4. Craver. conf. 297. n. 4.*

Dgli seguita ad argomentare a favor delle parole , e dice che sempre si debbono interpretare a favore dell' atto , *ut actus valeat* in virtù della *l. quoties ff. de rebus dubiis l. quoties in stipulationibus ff. de verb. obl.* La presunzione per lo

L

va-

valore dell'atto è così efficace , che dee prevalere a tutto . *Dec. in l. in testamento num. 12. Cod. de testam. milit. & consil. 289. n. 4. Crav. conf. 52. quietatio & conf. 222. col. pen. & ult.* Anzi le parole sono di tanta efficacia che molte volte debbono avere un senso improprio per sostenere la volontà , che altrimenti sarebbe inefficace senza questo senso . Questo è il caso della *l. liberorum §. quod tamen Cassius* , e della *l. non aliter ff. de leg. 3.* Qui Peregrino adduce una selva di autorità , le quali sono coronate da Bartolo in *l. Scevola ff. ad Trebell. ubi notabiliter inquit quod liceat non fiat extensio de casu ad casum , ad gravamen alicujus persone : tamen ubi alias actus non valeret , sit facienda extensio , & verba improprianda* . Tanto poteva dire intorno alle parole delle donazione del 1738. inserite nell' istromento del 1755. , e del senso che debbono avere , e della loro efficacia in far sì che un caso si estendesse all' altro , che per farle valere possono avere un senso improprio , in somma che non si debba parlare più di quella donazione del 1738. che in virtù delle parole è seppellito nell' istromento del 1755. senza speranza di poter più risorgere .

Nè vale il dire , che non avea bisogno D. Andrea di parlare di questa donazione , perchè allora non ne cadde la controversia , e solo si dovea parlare dell' eredità di D. Gennaro , e di Monsignore ; la donazione era futura , ed eventuale , perchè erano ancora vive le sorelle , nè si sapeva se mai
i fra-

i fratelli vi potevano essere ammessi, perchè poteano premorire alle prime donatarie. Nò: questa replica non vale, e perde il suo credito alla lettura di quell' istromento del 1755. Quì D. Andrea si riserba le porzioni de' fedecommessi, che gli potevano venire per la morte di D. Domenico, e D. Giuseppe. Erano allora questi in controversia? Non erano cose future, ed eventuali? D. Andrea non poteva premorire a i fratelli? E pure D. Andrea se ne cautela: e pure D. Andrea se le riserba, e questa riserba fa vedere che siccome fu attento per cose incerte, per cose future, per cose, che non erano allora in controversia, e per cose che potevano essergli involate dalla sua preventiva morte, così il non essere accorto per quella donazione, che gli potea pervenire col tempo, e di cui tanto aveano detto nell' assertiva, è argomento il più chiaro, che volle transigere quella futura speranza, e che i fratelli vollero tutto accordare, e tutto calmare con lui in virtù di quella convenzione.

Che se poi a questo si volesse ridire, che sì fatta ragione debba valere per tutto il tempo della vita di D. Andrea, perchè quell' istromento fu vitalizio, e non passò più oltre, non mi mancherebbe la risposta. Con chiarezza si esprimono quelle cose, che si riserbarono agli eredi di D. Andrea. Furono riserbate le porzioni ereditarie di Monsignore, e di D. Gennaro: furono riserbate le ragioni per la donazione degli annui ducati cento cinquanta, e niente più. Queste cose fu-

rono riferbato agli eredi: queste cose furono trafatte durante la vita di D. Andrea, e l'altre vennero comprese colla trafazione per sempre. Che poteva allora sperare D. Andrea da quella donazione del 1738. ? Egli era infermo a segno di avere perduto i sensi, e questa infermità lo tenne lungo tempo travagliato, e pareva che non dovea più farlo entrare nel commercio civile. Erano allora vive le sorelle, erano vivi i fratelli, e perciò quella speranza futura, e cotanto incerta, e lontana non ebbe tanto prezzo nell'animo suo, come vi ebbero le porzioni ereditarie de i due fratelli defonti, e quegli annui ducati cento cinquanta, che parevano affai pesanti alla sua fantasia. Di queste fece conto, e non di quella donazione, e perciò dovette cedere questa, e pensare solamente a quelle.

L' Arbitro adunque a mano larga ha accordato agli eredi di D. Andrea tutti questi capitali donati da Monsignore nel 1738. insieme co i frutti decorati, per metà dal 1772. sino al 1755., e per interi da questo tempo in poi. Dovea egli sciogliersi prima da tante riflessioni legali, e dovea egli accomodarsi con quell' istromento di trafazione da lui letto, e riletto, e sopra di cui ci ha fatto tante belle riflessioni. Se quell' istromento non gli pareva capace da far tacere gli eredi di D. Andrea per questa donazione, almeno dovea fargli trattenere la mano nella dispensa de i frutti. Durante la vita di D. Andrea questi frutti non gli si doveano, ed erano tutti di D. Giu-
sep-

seppe : per questi era chiara la transazione: vi si parlava di questa donazione , e se mai questa non vi fosse compresa , era inutile , anzi era ridicolo il parlarne , e si andrebbe incontro al grande assurdo da poterfi dire , che le parole nell' istrumento non hanno tuono , e non hanno connessione . Nò : queste riflessioni scapparono all' Arbitro , e la sua penna corse senz' intoppo a dar tutto , capitali , frutti , ed anche i mobili .

Anche i mobili? Questo poi mi par che sia infossibile . Monsignore rievocò nel 1753. la donazione rispetto a i mobili . Egli lo poteva fare con tutta la ragione . I donatarj non l'aveano ancor accettata , e non ancora ne aveano preso il possesso . La Consuetudine di questa Città , che comincia : *Instrumenta donationum* sotto il titolo *de Instr. per curiales conf.* ne parla in questi termini . *Instrumenta donationum , oblationum , & permutationum firmitatis alicujus nullum robur obtineant , nisi rei donatæ , oblatae , & permutatae possessio pervenerit ad donatarium ; vel ad eum cui oblatio , & cum quo permutatio facta est , nec presumitur facta traditio per hoc quod in ipsis instrumentis donationum , oblationum , & permutationum continetur traditionem factam esse .* Se dunque non ci è possesso della cosa donata , la donazione non è ferma , e non ha valore : dunque è soggetta ad esser rievocata . Ci vuole la tradizione corporale , e perciò il costituito , e precario neppure basta per supporcela . *Ursill. ad Affl. decis. 275.* , ed altri .

La

La rivoca adunque del 1753. fu ben fatta perchè fu prima dell' accettazione , e prima del possesso . Ma ci è di più . D. Andrea è erede di Monsignore per la sua porzione ? Dunque ha da stare a quello che si fece dal defonto . Ci è altro . D. Rosa ne dispose nel suo codicillo , e lasciò tutti questi mobili a D. Carmina . D. Carmina se ne dichiarò erede , e venne ad accettare la disposizione della sorella . D. Giuseppe fu erede di D. Carmina , e ne seppe la disposizione . D. Andrea , quell' istesso D. Andrea , i cui eredi oggi fanno tanto rumore per questa donazione , si dichiara anche erede di D. Carmina nell' usufrutto , e per conseguenza accettò tutto . D. Giuseppe nel suo codicillo piglia questi mobili , e li dà a noi . Gli eredi di D. Andrea sono anche eredi di D. Giuseppe : dunque a fronte di tante scritture come oggi possono pretendere più questi mobili ? Lo stesso D. Andrea se vivesse non li potrebbe pretendere in proprietà : poichè è erede di D. Carmina nell' usufrutto , la quale ne dispone a favor nostro in due parti , e nell' altra a favore de i Contradittori , ed egli ne accettò la disposizione . I Contradittori poi col farsi eredi di D. Giuseppe , debbono tacere per sempre , per lo prelegato che colle più belle espressioni D. Giuseppe ci fece . L' Arbitro adunque come tutto ha veduto , ed è passato avanti ? Io non saprei perchè abbia aperto gli occhi a quel solo istromento del 1738. quando ve n' erano altri , e vi erano altre scritture , che ne contrastavano l' esecuzione .

Ho

Ho motivo adunque di rallegrarmi ora, perchè il S.C. sia nello stato di vedere che il Laudo non si profferì con quella piena cognizione di cose, come la causa meritava, e dovea esser propria del suo Autore. La sua autorità adunque qui non mi può far guerra, perchè non ha voluto egli affannarsi per l'esame delle nostre controversie, come poteva, e dovea fare.

C A P. VIII.

Dell' indegnità di D. Gennaro, e suoi figli de Jorio alla successione dell' eredità di D. Rosa, D. Carmina, e D. Giuseppe de Jorio.

LE forelle de Jorio D. Rosa, e D. Carmina furono istituite eredi nell' usufrutto insieme col fratello D. Giuseppe dall' altro fratello D. Domenico de Jorio. Elleno vollero essere le padrone de i mobili di costui, e ne vennero a fare alcune particolari disposizioni. La prima nel suo codicillo si spiega così. *Item io predetta codicillante voglio, ordino, e comando. che nessuno degli eredi miei proprietarj possa pretendere la porzione de' mobili, se mai vi fossero, e se a loro spettassero del fu D. Domenico de Jorio mio fratello ma si debba contentare riguardo a i mobili della maniera, con cui ne ho disposto nel detto ultimo testamento, e nel presente mio codicillo con tutti i legati, che da essi si debbono soddisfare.*

disfare, altrimenti facendo sia escluso dalla mia eredità, e ciò se non avesse vigore per ragion di codicillo, l'abbia per vigor di fedecommesso, o per altra maniera dalla legge permessa, e questa è mia volontà. La D. Carmina si esprese cogli stessi termini nel suo testamento.

Queste due forelle adunque come aveano istituito eredi nella proprietà quegli istessi, che ne lo erano da D. Domenico, cioè noi in due parti, e gli Avversarj nella terza, potevano far quell'uso che volevano de i mobili di D. Domenico, anzi ne potevano disporre come di roba de i loro eredi. A tutti è nota la legge che permette al testatore di poter disporre della roba dell'erede. Ma non si contentarono di tanto: vollero aggiungere una condizione, ed una legge, che ne mostra la gelosia, e l'animo pronto e risoluto che aveano. Già aveano esse cominciato a conoscere l'indole di D. Gennaro, e de suoi figli: si accorsero che questi totalmente addetti all'interesse non si farebbero contentati di quelle porzioni, che per pura carità Cristiana loro lasciavano: videro che avrebbero tutto posto sottosopra se mai si fossero creduti pregiudicati in qualche maniera, e secondo la loro interessatissima idea, e perciò pensarono a darvi qualche riparo. Minacciarono l'esclusione dell'eredità ne i termini i più chiari, e più solenni, a chi de i loro eredi, proprietarj ardisse di pretendere quei mobili di D. Domenico, di cui esse n'erano usufruttuarie, e volevano disporre o in morte,

o in

o in vita . Questa condizione non è contro al buon costume : è ragionevole , e merita di essere venerata , e perciò ricerca tutto il favore del Magistrato .

Ma predicarono al deserto . Furono varie le loro minacce . Gli eredi proprietarj di D. Domenico, sapendo che io avea avuto da queste forelle qualche galanteria , che supponevano essere di D. Domenico , sono comparfi in S. C. , e me ne hanno fatto una querela criminale *de expilata hereditate* . Hanno detto che questo non poteasi fare , e nella maniera la più indegna , e la più insolente ne hanno fatto romoreggiare il Tribunale . In queste circostanze a che servite o D. Rosa , e D. Carmina ? Voi avete lasciati eredi quegl' istessi , che avea istituito D. Domenico . Voi potevate disporre della roba loro, perchè la legge ve lo permetteva : voi disponendone in vita , per esserne maggiormente assicurate , minacciaste l'esclusione dall'eredità a chi attentava di contraddirvi ; questi l' hanno fatto ciò non ostante : l' hanno fatto in una maniera che fao poonore al vostro nome , e alla vostra memoria : e pure l' Arbitro gliene ha dato il premio col dar loro in faccia a voi la terza parte della vostr'eredità . Ma non farà così certamente il S. C. Non sono le sole forelle rimaste defraudate , e corrive . Vi è anche D. Giuseppe , il quale più da vicino intese i fremiti , e i rumori di questi eredi intorno a tali mobili . Egli dunque , interpretando meglio la volontà delle forelle , scese più

M

al

al particolare . Già avea donato al Canonico mio fratello, ed a me tutt' i suoi mobili, che esistevano nella sua casa in virtù di donazione stipulata a' 4. Settembre 1772. Nel suo codicillo stese questa donazione a tutti i mobili, che appartenevano a D. Domenico, D. Rosa, e D. Carmina de Jorio, suo fratello, e forelle . Anche questi vuole che venissero a noi, *con legge espressa e condizione, che qualora per il dritto che potrebbero detti miei coeredi rappresentare sopra de i mobili suddetti, volessero in qualche maniera inquietare, e convenire in giudizio li prefati Canonico D. Vincenzo, e Dottor D. Michele: in tal caso escludo dalla mia eredità, e ne privo espressamente chiunque di essi miei coeredi ardirà di contravvenire.*

La volete più chiara? Anzi va più avanti, e dice quì il codicillante, che con questo prelegato non fa male agli altri suoi coeredi . Dice che si ha fatto un conto prudenziale della quantità, e valore degli stabili, ed altri effetti che lascia agli altri coeredi, ed avea conosciuto ad evidenza, che tutti gli altri stabili, ed altri effetti oltrepassavano di gran lunga quella porzione di mobili di D. Domenico, D. Rosa, e D. Carmina, che loro toglieva, e a noi prelegava . Conchiude quindi così: *Che però, questi coeredi, o dovranno essere contenti delle rate degli effetti di cui ho disposto come sopra, senza poter pretendere cos' alcuna su de' predetti mobili, o pure quando risolveressero piuttosto di conseguire la porzione del-*

delli mobili, dovranno soffrire di buona voglia a rimaner privi dell'istituzione a loro beneficio fatta. E nel caso sopradetto di controvenzione voglio, ed espressamente comando che la porzione, o porzioni de' miei effetti ereditarj, che sarebbe spettata al controveniente, si accresca alli detti Signori Canonico D. Vincenzo, e Dottor D. Michele, atteso questa è la mia assoluta, e ferma volontà, e non altrimenti, nè d'altro modo.

Non ci è più luogo da dubitare. Tutti i mobili di D. Domenico, D. Rosa, e di D. Carmina sono nostri, perchè così D. Giuseppe ha voluto, così ci ha fatto sapere, e così ha ragionato sulla sua disposizione. I suoi eredi erano gli stessi che gli eredi di D. Domenico; tanto bastava per poterne disporre senza dir altro. Ma n' ha disposto, ed ha voluto che chi si opponeva a lui fosse escluso dalla sua eredità. L'ha voluto, perchè prevedeva la gran tempesta, e chi ora n'è spettatore si figura come se D. Giuseppe l'avea avanti gli occhi. Le sorelle ne videro qualche lampo: ma pare che D. Giuseppe ne avesse anche inteso il tuono. Chi è quegli che ora così stupido, e così cieco voglia dirci che l'aver questi eredi maledetta la volontà di D. Giuseppe, l'averla combattuta, disprezzata, e derisa, col comparire in S.C., col cercare la porzione de' mobili di D. Domenico, D. Rosa, e D. Carmina, col cercarli nella forma criminale, e col farne querela, sieno essi degni dell'eredità di D. Rosa, di D. Carmina,

e dell' istesso D. Giuseppe? E pure l' Arbitro ha detto così, ed ha creduto di dirlo a ragione.

Egli suppone che D. Gennaro , e i suoi figli de Jorio coll' accettare le disposizioni di D. Carmina, e di D. Rosa de Jorio, e i loro legati, abbiano fatto il loro dovere : abbiano adempito alle loro volontà . Rispetto a D. Giuseppe , essi furono le più ubbidienti creature del Mondo . Questi ordina che se mai nascessero controversie tra i suoi eredi , queste si esaminassero davanti ad un Arbitro . L' hanno fatto : dunque che altro di più si pretende per poter si dire che la terza parte dell' eredità di D. Rosa , D. Carmina, e D. Giuseppe , sia poco al paragone del merito dell'ubbidienza , e dell' ossequio , che D. Gennaro, e i suoi figli vi hanno dimostrato? Io credo che tutti rideranno a questo discorso , e che non aspettino da me ragioni per confutarlo . Le due forelle minacciano esclusione dalle loro eredità , se mai si pretendessero i mobili di D. Domenico : questi mobili si pretendono, e si dice, che coll' accettare le loro disposizioni , e i loro legati, si è riconosciuta fedelmente la volontà di quelle due, testatrice, e codicillante? Viene D. Giuseppe a farne un capitolo più lungo , e più distinto . Fa in esso tanti conti , vi appone tante condizioni, esclude in caso di contravvenzione , chiama altre persone alle rate di coloro , che non vogliono stare a quella sua disposizione . Le condizioni non si adempiono , e pure la contravvenzione è manifesta : e si ardisce dire che questo
non

non importa , e per poterfi mostrare ubbidiente , basta che si sieno rimesse all'Arbitro tutte le differenze? Io mi perdo , e mi confondo . Io stesso non so che cosa mi sia avvenuto , e starei in pericolo di perdere il cervello , se trattener mi volessi su questa forma di ragionare .

Ma egli passa subito al dritto , e suppone che la querela criminale non è cosa tanto abborrita dalla legge , e dallo stesso Codicillante . Quì vi è delitto , e qualunque volontà del testatore non potrà mai salvar le azioni peccaminose . Se fosse altrimenti , si allenterebbe la briglia a i misfatti , e se ne permetterebbe l'impunità . Guardi Iddio : la coscienza di D. Gennaro , e de' suoi figli non può soffrir le scostumatezze e i rei costumi . Il loro zelo non può stare in ozio , e in silenzio . A questa occasione ci tesse un catalogo di tante belle leggi , e di tanti belli titoli , onde possono comparire assai superbi D.Gennaro , e i suoi figli , di aver dati questi passi in faccia alle disposizioni estreme de i nostri Zii Cugini , e non aver paura . Neppure in questo caso io reputo il Laudo degno di lunga risposta . Lo voglio convincere con se stesso , e voglio far vedere l' Arbitro contro all' Arbitro , e il Laudo contro al Laudo . Egli discorrendo sulla querela criminale dice che in questa querela non vi può essere furto , e che se mai qualche coerede si approfittasse di roba ereditaria , Ulpiano ci faceva sapere che piuttosto s'intendeva di averlo fatto per dritto di dominio , che per voglia di rubare *l. 45. ff. pro socio.*

socio . Questa massima è da lui piantata per base nel ragionamento , che fa su questa querela . Eccolo dunque contro a se stesso , e distruggere in questo luogo quello che con tante parole , e con tanto sforzo avea stabilito in un altro . Egli dunque ha risposto a se stesso per me .

Queste minacce che si sono fatte ne i codicilli di D. Rosa , e di D. Giuseppe , e nel testamento di D. Carmina non sono cerimonie , e scherzi . Sono condizioni le più serie , e le più gravi , e le più meritevoli dell' attenzione della legge , e del braccio del Magistrato . Queste condizioni non sono inette , o meritevoli di essere non curate . Il titolo del Codice *de his quibus ut indignis auf. ber.* ha luogo contro a questi contravventori . Ce lo attesta Fabri nel suo Codice *lib. 6. tit. 16. def. 4.* Cujacio *ad l. 4. § 5. b. r.* ci fa sapere quali sieno le condizioni , che non meritano esecuzione . Le nostre non sono ridicole , non sono vane , non contro al buon costume , o contro alla legge . Io ne ho parlato nella quarta Allegazione dell' altra Scrittura , e quì mi pare di averne bastantemente discorso .

CAP.

*De i frutti del fedecommesso maturati,
e non esatti.*

BRevemente mi spedirò da questa controversia . La morte di D. Domenico de Jorio seguita nel 1764. fece cadere il fedecommesso da lui posseduto, metà a D. Giuseppe, e metà a D. Andrea. Questi imbrogliato a farne la liquidazione ebbe il piacere che suo fratello per conto di quello che gli si dovea a tale oggetto, gli somministrasse per lo spazio di anni undici quantità così significanti, che se non superano quelle che gli spettavano, non lasciano di pareggiarle. Le quantità ricevute appariscono da i libri di memoria dell' istesso D. Andrea, che si trovano in mano dello Scrivano della causa. Come D. Andrea nel suo comico testamento lasciò tutti i frutti maturati, e non esatti, a beneficio di due che lo tenevano afferrato per la gola, questi prelegatarj forse lusingatifi che i frutti de i beni soggetti a i fedecommessi maturati in tempo della vita di D. Andrea, e non esatti, farebbero stati capaci di riempire e scrigni, e forzieri i più spaziosi per la gran quantità, ne hanno fatto all' Arbitro la domanda. L' Arbitro volea dir di nò ? Glieli ha dati, ed io me ne son gravato.

Me ne sono gravato non perchè la sua sentenza mi ferisse col fatto. D. Andrea ebbe o più, o quello che dovea avere per questa metà di fedede-

decommesso , e tanto mi dee bastare per viver sicuro sotto qualunque decisione . Ma me ne son doluto per far vedere al S. C. la mano larga che ha avuto quest' Arbitro senza considerare la legge un poco più da vicino . Altra volta il S.C. si pose a sedere per giudicar questa pendenza . Volle esaminare se i frutti maturati , e non e- fatti dall' erede gravato , fossero dell' erede di co- stui , o del fedecommessario . L' apparenza della ragione , che volle dargli all' erede del gravato , venne a contrasto colla sostanza della ragione i- stessa , che ne chiamava il fedecommessario , e ch' era riposta nella *l. postulante §. sed in hujus- modi ff. ad Trebel.* e nella *l. deducta §. qui post tempus eod. tit.* Il S.C. nelle decisioni 13. e 119. rapportate dal Presidente de Franchis decise a fa- vor del fedecommessario . L' affare fu ivi discuf- so , e maturato , e se ne venerarono le ragioni . Questa decisione fu di tanto vigore , e di tanto tuono , che i Dottori vi si sottoscrissero , e basta a nome di tutti de Marinis , che nel primo libro delle sue Risoluzioni *cap. 10. 5.* con franchez- za lo sostiene . L' Arbitro adunque quì ha scrit- to senz' aver nè legge , nè ragioni avanti gli oc- chi , ma solamente gli Avversarj .

Non bastavano a i prelegatarj questi frutti , ch'era- no corsi per undici anni . Cercarono quegli al- tri , che camminarono dalla morte di D. Giu- seppe seguita a' 14. Giugno 1775. sino a quella di D. Andrea accaduta a' 21. Luglio dell' istesso anno . Che cammino , e che frutti in pochi gior-
in

ni? E pure alla loro domanda l'Arbitro comparti l'onore di farli correre, e ne ha commessi de i buoni calcoli all'Attuario. Io non mi ci oppongo, perchè niente maturò, ma se mai ne fosse avanzata qualche quantità di considerazione, potrei dire che farebbe del fedecommessario, a tenore di quanto ho detto più sopra. Vengo perciò a farne querela in S. C. e a dolermi sempre più della franchezza dell'Arbitrio, e dell'altro calcolo che se n'è in conseguenza ordinato. Mi addoloro poi di una nuova liquidazione, che mi veggio avanti anche prescritta dall'Arbitro: ma senza richiesta, senza necessità, senza saperne la ragione. Egli ci dice che per non moltiplicar le liti, per non confondere, e sospendere le cose da lui arbitrate, l'Attuario della causa proceda alla liquidazione dell'esazione de' frutti di tutti i beni tanto ereditarij di D. Domenico, D. Rosa, D. Carmina, e D. Giuseppe de Jorio, quanto di quelli soggetti a i fedecommessi di Prospero, e D. Vincenzo de Jorio, anche in tempo della vita di D. Giuseppe, e di D. Andrea, il tutto con distinzione per aspettarne la provvidenza. Egli non ci fa la grazia di dircene il motivo, e non ci fa sapere le liti, che non vorrebbe far moltiplicare, e le cose arbitrate che non vorrebbe confondere, e sospendere. Non veggio alcun rapporto tra questa liquidazione ordinata, e le liti che potrebbero nascere, e le cose che si confondono, e si sospendono. Lascio dunque ad altri l'indovinarle, mentre io son premuto da cose più interessanti.

N

So

So bensì che tutta l'esazione di questi frutti fatta in tempo della vita di D. Andrea, e di D. Giuseppe non viene in controversia. Che ci hanno qui che fare gli eredi? I frutti ereditarij di D. Domenico, di D. Rosa, ed di D. Carmina: quelli de i fedecomessi erano tutti di D. Giuseppe. A D. Andrea ne toccava semplicemente quella somma stabilita nell' istromento del 1755. e che riscosse dal fratello. D. Giuseppe ha esatto, D. Giuseppe ha goduto; a che dunque disturbare i morti? Egli ne ha fatto le quietanze a beneficio del Canonico mio fratello, che ne ha tenuta l'esazione: le sue sorelle prima di lui anche fecero l' istesso: e come D. Domenico non l'avea fatto, tanto le sorelle, quanto D. Giuseppe stesero le loro affolluzioni anche per l'esazione della porzione di D. Domenico. E quando non ci fossero tutte queste belle cose, come tutti i frutti maturati, e non esatti in tempo della vita di D. Giuseppe, vengono a noi in virtù del suo prelegato, perciò non è permesso ad alcuno di aprirvi gli occhi, e di stendervi la mano. Quando è così, io sono ignorante a segno di divenirne stupido, quando nel Laudo ci si apre questa nuova liquidazione, che abbraccia molte persone, e un tempo un poco più rimoto senza additarcene il motivo. La liquidazione farebbe un vespajo di nuove liti, e pure ci si dice ch'ella è diretta a darvi un addio. Io non l'intendo, e perciò non sono nello stato di pregarne il S.C., se non nella maniera, colla quale mi sono finora spiegato.

CAP.

*De i mobili cercati da D. Andrea nel 1737.
e che ora si ricercano da i
suoi eredi.*

NOn volle nel 1737. D. Andrea de Iorio vivere più in società co i fratelli, e forelle. Risolse di andarsene via insieme con sua moglie. Si fece avanti in S. C. e cercò la porzione de i mobili ereditarij del padre, e quelli, che si erano comprati con denaro dotale di sua moglie. I fratelli a questa istanza niente replicarono, e se ne mostrarono prontissimi. Il S. C. così ordinò, ed il decreto ne fu interposto a' 13. Aprile 1737. Fu notificato: passò in giudicato: D. Andrea si separò da i fratelli, e forelle: ricevette e i mobili comprati con denaro dotale, e quelli che gli spettarono per l'eredità di suo padre. Non ne fece più parola, e con questa pace, e silenzio arrivò sino all'anno 1775. quando se ne passò l'infelice all'altra vita nella maniera che abbiamo veduto.

I suoi eredi sono comparşi davanti all' Arbitro, e vedendo il decreto del 1737. ne hanno cercato l'esecuzione. L' Arbitro come se questo decreto si fosse interposto l'altro giorno, ci ordina il *cum effectu* facendo un salto sopra trentott'anni, e sopra tante cose, che sono succedute in tutto

questo tempo . Io me ne sono gravato nel S.C. , e me ne sono doluto per più ragioni . Ho veduto burlata la giustizia nella maniera la più insolente : ho veduto come la faccenda sia passata nelle mani di quest' Arbitro , e mi sono approfittato con piacere di questa bella occasione , per poter manifestare al Tribunale lo spirito dell' Arbitrio , ed il conto che se ne dee tenere . Qui toccherò brevemente quello che ho detto altrove per abbattere questa parte del Laudo , la quale veramente come parla da se , pare che non meritasse tanto affanno , e tanto tempo per esser posta in deriso .

Questa domanda degli eredi non può aver luogo : perchè fu fatta una volta da D. Andrea , fu fatta fin dal 1737. , non fu contraddetta da i fratelli , non fu negata dal S.C. , non fu impugnato il decreto , non fu più richiesta dall' istesso D. Andrea dopo la separazione . Chi è quegli che voglia supporre D. Andrea così inetto , e così stupido , che dopo aver ottenuto dal S. C. la porzione de' suoi mobili , dopo essersi separato da i fratelli , se ne voleva stare ozioso , e non prenderfela ? Il silenzio da lui serbato per tanti anni è l' argomento il più parlante , e la lingua la più faconda per la ricevuta di questi mobili . La moglie ebbe quelli che si erano comprati con denaro dotale , ed egli perchè non doveva avere i suoi , che coll' istesso decreto furono ordinati a darfegli ? O dunque gli ebbe , o li
rila-

rilasciò a i fratelli . Il rilascio è un poco duro a crederfi : dunque gli ebbe .

Gli ebbe sì: gli ebbe . Nacquero mille controversie tra D. Andrea, e i fratelli, e forelle da quel tempo fino alla morte . Le prime si fecero sentire nel 1753. e 1754. quando morirono *ab intestato* D. Gennaro, e Monsignor D. Francesco . Tutte furono sopite nel famoso e lunghissimo istromento del 1755. , dove si tesse la storia di tutto , ed anche del decreto del 1737. . Tutto colà si deduce , e si transige , e non si parla di questi mobili . Io non saprei se si possa desiderare più bella ricevuta di questa . Nasce un'altra controversia nel 1759. per la morte di D. Rosa de Jorio . Viene D. Andrea a contesa con D. Carmina : poi ne viene a convenzione : e non parla di questi mobili ? Muore la D. Carmina nel 1772.: si affacciarono nuove liti nel S. C. tra lui , e D. Giuseppe . Tutto si deduce fuorchè quella de i mobili . I due fratelli convennero alcune di queste controversie , e l'altre le lasciarono ancora accese . Nè nelle contenute , nè nelle ancora accese si legge alcuna parola de i suoi mobili . Muore finalmente D. Giuseppe . Si apre sotto il nome di D. Andrea il teatro il più funesto di controversie , che sono oramai note al S.C. Che si dice di questi ? Niente . Che se ne voleva dire ?

Questa dimanda così bizzarra , e così stravagante era riserbata a tali eredi , ed era riserbata innanzi ad un tal Arbitro . Egli l'ha accolto benignamente ,

te, e mi ha ordinato il *cum effectu*. Con questo decreto mi ha fatto il danno di dovermi affaticare per dimostrare l'inezia della richiesta, e l'ingiustizia del suo decreto. Questo tempo poteasi da me consumare in altre cose più ferie, ed ecco dove mi debbo trattenere. Questa è la perdita che io ho fatto: ma nò: ardisco dire, che egli piuttosto mi ha fatto qualche favore. Chi sa, se il S. C. vedendolo così franco, e così sdruciolare su questo punto, non prenda di quà più sensibile argomento della non buona idea, anzi del poco conto, che dee fare di questo Laudo, e si accorga che negli altri punti si sia regolato coll'istesso sistema? Faccia Dio.

Io nella mia quarta Allegazione discorrendo su questo assunto, ho procurato di chiamare varie leggi in mio soccorso. Qui non credo di dovermi tanto affaticare. Basta che ricordi al S. C. la definizione ottava, e la duodecima del settimo libro del Codice di Fabri *lib. 13.* per aver soddisfatto al mio dovere. Nella prima si parla di alcune vesti nuziali promesse alla Sposa nel giorno delle nozze, e che non mai avea ella cercato nel tempo del suo matrimonio. Il suo erede se mai si affacciasse dopo un lunghissimo tempo a cercar queste vesti, non può essere inteso, non tanto per essere rimandato via dalla prescrizione, ma perchè si supponeva già soddisfatta la convenzione, e consegnate le vesti, poichè la donna non mai le avea cercate, nè si era mai lagnata della mora di chi le avea a lei promesse.

Que-

Q
de
le
N
la
l'
fa
vi
fo
ta
Ma
cr
ri
f
n
t

Questo è quando non ci fossero altre presunzioni della remissione del debito, come farebbero quelle, che vengono dalla *l. Procula 29. ff. de probat.* Nella seconda si parla di uno, che ottiene per se la sentenza, e per trenta, e più anni ne trascura l'esecuzione. Questi non ne può più godere il favore, perchè la sua pazienza somministra al vinto un altro dritto fuori di quello della prescrizione. Queste due decisioni dovrebbero far tacere questi eredi, ed anche l'Arbitro.

Ma quando tutto fosse a dovere, e quando il decreto del 1737. si volesse trasportare per una curiosissima metamorfosi al 1777. sicchè il *cum effectus* vi fosse proporzionato, pure nè il primo, nè il secondo potrebbe reggere. Sarebbero decreti, che non comprendono quantità. *Bona, quae accepisti, solve.* È un decreto che non è sostenuto dalla Giurisprudenza, perchè non vi è espressa la quantità. Il decreto non tenderebbe a dar termine alla lite, ma farebbe secondo d'altre controversie. Se poi nell'istanza, e nelle prove si fossero espressi i beni, ed il decreto ci si uniforma, allora potrebbe correre. Quì tutto è il contrario. D. Andrea cercò i mobili del padre in generale, ed in confuso. I suoi eredi hanno fatta l'istessa domanda. L'Arbitro si è sottoscritto alle loro confuse istanze: il suo decreto neppure potrebbe aver forza, e vigore. Questo punto è stato da me maneggiato più a lungo in altro luogo e propriamente nel Capitolo quinto della mia quarta Allegazione. Ivi rimando chi ne sia più vago: ma non

non credo che chi abbia formata l'idea di questa questione ne voglia sentir discorrere di vantaggio : anzi meco si sdegnarà per averla troppo dotata , quando niente meritava . Ma io ho dichiarato l'animo mio intorno al motivo , che mi ci ha fatto spendere qualche parola .

C A P. XI.

*De i beni antichi di D. Domenico, D. Rosa,
e D. Giuseppe de Jorio.*

L'Anno 1764. passò all'altra vita D. Domenico de Jorio . Nel suo testamento istituì erede D. Giuseppe, D. Carmina, e D. Rosa de Jorio suo fratello, e sorelle nell'usufrutto : noi in due parti della proprietà , e i figli di D. Gennaro nell'altra terza parte . La G.C. ne spedì il preambolo senza la clausola della metà de i beni antichi, che si salva agli eredi *ab intestato*, perchè come il testatore era Ecclesiastico, in quei tempi non si solevano apporre sì fatte clausole, quando si spedivano preamboli di tali persone. Muore D. Rosa nel 1769. : ella istituisce erede D. Carmina nell'usufrutto, e poi D. Giuseppe : e noi in due parti della proprietà , e D. Gennaro , e i suoi figli nell'altra terza parte . Nella spedizione del preambolo si legge la clausola della metà de i beni antichi a favor degli eredi *ab intestato* . Ecco dunque D. Andrea per la sua porzione , e cercare nel tempo istesso anche quella, che credeva

deva toccargli per la morte di D. Domenico . Cominciò la lite , ma poi si venne a transazione , mediante la quale D. Giuseppe , e D. Carmina , si obbligarono a pagargli annui ducati dieci per capitale di ducati dugento cinquanta , e così finì la controversia .

Gli eredi di D. Andrea hanno cercato all' Arbitro queste metà consuetudinarie di D. Domenico , e di D. Rosa , che credevano spettare a D. Andrea , e che da questi si erano trasfatte . L' Arbitro che fa ? In vece di rivolgerli ad assolver noi da questa domanda ci dice , che pagassimo i ducati dieci ogni anno , e ci predica , e ci fa sapere che noi faremmo affai male se non volessimo stare a questa transazione . Chi non voleva la transazione ? Gli eredi di D. Andrea non la volevano , perchè ciò non ostante hanno cercato quelle metà . Io gli dissi che non voleva parlarne , perchè essendoci l' istrumento , questo si doveva attendere , e non altro . Dunque doveva dire a quegli eredi , che tacevano , e in vece di dirlo a quelli , lo dice a noi come se noi fossimo i rei di non voler' osservar la transazione . E' Laudato questo , che può andare avanti , e meritare una occhiata dal S. C. ? Io non glie la darei dopo averne già veduto lo spirito .

Vengono i beni antichi di D. Giuseppe . Nel S. C. ne fu affacciata la domanda da D. Andrea , ed ella fu sottoposta a termine . Oggidì i suoi eredi li cercano dagli eredi di D. Giuseppe . L' Arbitro glieli ha accordati , ma è stato troppo franco ,

O
e sol-

e follecito secondo il solito . Questa metà consuetudinaria viene agli eredi *ab intestato* a titolo di successione, e come se ne fossero anche eredi. Questo principio è troppo chiaro, e manifesto dall'obbligo che hanno questi eredi di pagar i debiti che il defonto avesse contratto. Napodano poi nella Consuetudine *si quis, vel si qua in verb. materna num. 246.*: nella Consuetudine *etsi testator in verb. perveniat num. 43.*: nella Consuetudine *Si moriatur num. 39. versic. ex hoc igitur quero* risolve il punto in questi termini, e fa vedere che i chiamati dalla consuetudine vi vengono colla qualità ereditaria. Il Presidente de Franchis nella *decis. 89. num. 2. & 3.* dice che questi beni antichi *debentur jure successionis: quod est adeo verum, quod ad finem transmittendi, requiritur agnitio, seu aditio.* Lo ripete nella *decis. 324. num. 8.*, e lo tiene per indubitato. Capecelatro nella *decis. 117.* ne discorre a lungo, e ci fa sapere che così l'intese il S. C. Carlantonio de Rosa nella Consuetudine *si aliquis de succes. ex testam. num. 14.* lo dimostra chiaramente, e nella Consuetudine *& si testator de success. morient. sine filiis ex test. num. 24.* dice l'istesso. Che più? L'Arbitro medesimo su questo punto è per me. Non posso dunque altro desiderare.

Egli però quando me lo accordava, non prevedeva la conseguenza che ne dovea sorgere. Se dunque questa metà è eredità, ebbe bisogno che si fosse adita per potersi trasmettere. L'adizione o è a

VO-

voce
drea
dita
i tra
sari
il va
è sta
no t
redi
sono
sono
metà
drea
dunq
vede
Parve a
al S
che
il p
faco
le n
non
rebb
redit
gran
debit
term
un
di d
denz
conv

voce, o è in iscritto. Tanto non fece D. Andrea: dunque non l'ha adita: e se non l'ha adita non l'ha trasmessa. Si sa che tre sono i trasmessarj in legge. Gli eredi suoi, i trasmessarj Teodosiani, e i Giustinianeï. Questi hanno il vantaggio di poter adire un eredità, che non è stata adita da i defonti, i quali però hanno trasmesso il dritto di poter adire. Questi eredi di D. Andrea non gli son figli: dunque non sono eredi suoi: non nipoti, dunque non gli sono trasmessarj Teodosiani: hanno cercato questa metà più d'un anno dopo la morte di D. Andrea: dunque neppure saranno Giustinianeï. Qui dunque non ci è trasmissione: resta solamente il vederli se D. Andrea l'abbia adita.

Parve all' Arbitro di sì, perchè D. Andrea la cercò al S. C. Quì è l'equivoco. Non fu D. Andrea, che la cercò: la cercò il suo procuratore, ed il procuratore, il quale non ne avea la special facultà: la cercò il procuratore *ad lites*, il quale non avea tal permesso: l' adizione dell'eredità non si può fare senza una speciale procura. Sarebbe bello che altri in nome nostro adiffero eredità o testamentarie, e intestate: correressimo gran pericolo di vederci poveri, e oppressi da' debiti altrui. La legge una volta concedeva il termine all'erede a poter deliberare se voleva dare un passo di tanta conseguenza: e questo è il dritto di deliberare, tanto celebre nella nostra Giurisprudenza. Giustiniano volendo rimediare a certi inconvenienti che nascevano da questo dritto, e

da questo termine, fu Autore del beneficio dell'Inventario, e promette nuovi privilegj, e nuovi beneficj a chi se ne vuole avvalere, e a chi non cura più l'antico dritto di deliberare. Tanta cura, tanto affanno della legge perchè? Per non involuppar l'erede fra i lacci, che possono essere ascosi nell'eredità de i defonti.

Tutto è perduto quando si vuol dare ad un altro la facultà di poterli mescolare nell'eredità senza che il principale ne sia inteso. Questo assurdo fa vedere che D. Andrea de Jorio non adì la metà de i beni antichi, che gli sarebbe toccata per la morte di D. Giuseppe suo fratello, perchè non vi fece istanza, o da lui presentata, o da lui sottoscritta: non vi è procura colla facultà particolare di poterla cercare: non vi è niente. La G. C. nella interposizione de i decreti di preambolo non riconosce mai procure generali: vuole sempre la particolare. Che segno è questo? E' segno che l'eredità non si possono mai adire per mezzo d'altri, ma ci vuole la voce, o la mano dell'erede. Se dunque qui manca l'adizione, manca anche la trasmissione, e perciò couviene che gli eredi col loro Arbitro si facciano i fatti loro, e non vengono ad inquietarci per questa metà.

Nel caso però dell'adizione fatta da D. Andrea, e della trasmissione, anche i suoi eredi debbono starci zitto perchè essi sono ancora eredi di D. Giuseppe. Questi espressamente nel suo codicillo strabilisce così: *In oltre voglio che nessuno de miei eredi pos-*
sa

fa dedurre, e pretendere metà de i beni antichi se mai ad essi ne competessero. Chi dunque vuol essere erede di D. Giuseppe non può cercare questa metà, perchè n'è proibita la deduzione. E vero che quì gli eredi di D. Andrea la cercano come eredi di D. Andea, ma come essi non hanno fatto Inventario dell'una, e dell'altra eredità, perciò si sono confuse le loro azioni. Io perderei il tempo se volessi quì trattenermi a far vedere che tra i privilegj dell' Inventario vi è quello che salva all'erede che lo fa, l'azione che per altro titolo può rappresentare sopra quella eredità. La perde, quando non si vuole avvalere di questo gran beneficio, Questa legge è troppo nota, e vuol essere solamente accennata per farsi ubbidire.

C A P. XII.

*Della caducità di un legato pio di duc. 10100.
lasciato da D. Carmina, e D. Rosa
de Jorio.*

Queste due forelle de Jorio possedevano ducati dieci mila, e cento di capitali metà per ciascuna. Ambedue li lasciarono a D. Giuseppe, e D. Andrea nell'usufrutto: a i figli di D. Andrea nella proprietà, e se mai figli non ve ne fossero, ne prescissero opere pie. L'una però fu un poco diversa dall'altra. La D. Rosa diede al Vescovo di Monopoli l'amministrazione di du-

ducati mille, e cinquecento, acciocchè uniti con altri mille, e cinquecento della forella, spendesse dal frutto de i detti ducati tre mila annui ducati cinquanta per far andare in Monopoli due Missionarj della Congregazione del P. Pavone per dare gli esercizi spirituali al Clero di Monopoli, e questi ducati cinquanta doveano spenderli per lo viaggio, che doveano fare questi Padri, per la spesa del trattenimento, e per lo regalo da darselo. Il resto de i frutti del capitale de i ducati tre mila si dovea dare dal Vescovo a due Confessori se mai arrivasse ad annui ducati cinquanta, venticinque per ciascheduno: se rendesse più, questo di più si dovesse dare al terzo Confessore, e se il capitale oltre a i ducati cinquanta per gli esercizi rendesse più di ducati settantacinque l'anno, dedottine i cinquanta per gli esercizi, tutto il frutto dovesse distribuirsi egualmente alli tre Confessori. Questi Confessori poi doveano eleggersi per concorso, doveano essere esaminati davanti al Vescovo di Monopoli, e suo Vicario Generale con tre Esaminatori, e doveano confessare in Monopoli nel Mercoledì, Venerdì, ed in tutte le Feste di precetto almeno per tre ore la volta. Se il Vescovo non volea accettare questo legato, il frutto di tal capitale dovea andare in beneficio del Conservatorio della Casa Santa in Monopoli col peso di mantenere sei Zitelle. La D. Carmina si uniformò a questa disposizione per la somma di ducati mille, e cinquecento, ma dove la so-
rel-

rella ne avea data l'amministrazione al Vescovo di Monopoli , ella la dà al Canonico Penitenziere , e al Parroco *pro tempore* dell'Arcivescovado di Napoli , e se il Penitenziere , ed Parroco non voleano accettare questo legato , era chiamato a godere il frutto di quel capitale l'istesso Conservatorio della Casa Santa in Monopoli col peso delle sei Zitelle , ch'era stato chiamato dalla sua sorella .

Gli altri ducati tremila cinquecento cinquanta della D. Rosa furono lasciati al Seminario di Monopoli , il quale giusta il frutto dovea ricevere per Seminaristi tanti alunni , e mezzi alunni o di Monopoli , o di Cisternino , ma doveano essere più di Monopoli , che di Cisternino . La D. Carmina diede la cura de i ducati tremila cinquecento cinquanta suoi agl'istessi Canonico Penitenziere , e Parroco della nostra Cattedrale coll'obbligo di dispensargli a i poveri della Città , e Diocesi di Monopoli , e d'informarsi de i figli o li più poveri e di buona indole , a farli racchiudere nel Seminario di Monopoli come alunni . Ne detrasse annui ducati cinquanta , venticinque al Penitenziere , e venticinque al Parroco per premio delle loro fatiche , e questi ogni anno . Nel caso poi , che questa sua disposizione non avesse avuto luogo , gli stessi , Canonico Penitenziere , e Parroco , furono incaricati a dispensare a i poveri più bisognosi della Città , e Diocesi di Monopoli il frutto di questi ducati cinquemila , e cinquecento .

Fu-

Furono dopo la morte delle due forelle chiamati a godere questo legato D. Giuseppe, e D. Andrea. Il primo se ne morì a' 14. Giugno 1775., ed il secondo a' 21. Luglio dell'istesso anno. Questi non lasciò figli, e perciò doveano essere chiamate quelle opere pie. Il Vescovo di Monopoli ne fece una rappresentanza a S. M. da cui fu rimessa alla Real Camera di S. Chiara. Gli eredi di D. Andrea credettero i legati caducati a tenore delle Reali Risoluzioni. Lo esposero al Re per la Segreteria dell'Ecclesiastico, e la loro supplica, fiancheggiata da tante carte anche alla Real Camera fu mandata. Venne intanto l'Arbitro a farci compromettere tutte le differenze. Io ci inclusi anche questa, perchè supposta la caducità, i legati doveano andare a beneficio degli eredi della testatrice, e non di quelli del legatario. Questa nostra controversia anche dunque cadde sotto l'amichevole decisione. Pendente la promulgazione del Laudo, questi eredi con segretezza lavorarono sott'acqua. Ricorsero nuovamente al Re per la Segreteria di Casa Reale tacendo i ricorsi avanzati per quella dell'Ecclesiastico, e le Risoluzioni, che se n'erano emanate. Il Re per quella Segreteria rimise l'affare al Governatore di Procida. Questi ne fece una rappresentanza, come volevano gli eredi senza sentire altri che essi. Questa Relazione fu rimessa alla Giunta degli Allodiali, dove ora pende. Io lo seppi a tempo: mi feci avanti alla Giunta per essere in-

lo

L

inteso: mi lagnai coll'Arbitro di questo segreto, ed inutile lavoro. Ne attaccai la fede degli Avversarij, e feci vedere che non ci era di che fidarci. Il fracasso che si fece ridusse gli eredi a tacere, e a rimetterli all' Arbitro, ed ecco questi nello stato di risolvere il punto della pertinenza di questo legato così pingue supposta la sua caducità. Io riposava su due Reali Risoluzioni, colle quali S. M. si era compiaciuta di decidere tali differenze. Con quella de' 12. Ottobre 1772. il Re dichiara che non v'è ragion di dubitare, che li beni restino a libera disposizione dell'erede universale gravato, e degli eredi di questo, e non degli eredi del gravante. Il gravato adunque dee essere erede universale, e con questo carattere esclude gli eredi del gravato. Quì D. Andrea è legatario delle due sue sorelle, e perciò non può essere soccorso da questa legge, e molto meno i suoi eredi. E pure chi il crederia! I suoi eredi produssero questo dispaccio a favor loro.

L'altra Real risoluzione è de' 26. Settembre dell'istesso anno 1772. Il Re risolve: *che escluso un luogo pio dalla proprietà di un legato particolare, questo non si accresce all'usufruttuario dell'istesso legato, ma restando nell'eredità del testatore spettanti agli eredi testamentarj del medesimo testatore quando vi sieno: e non essendovi, spettanti a quelli, a quali per legge è dovuta l'eredità del suddetto testatore.* Ecco il caso nostro. Non hanno i luoghi pii di Monopoli la proprietà di questo

P

le-

legato particolare? Questo dunque a chi si accresce? Non all' usufruttuario dell' istesso legato, che fu D. Andrea, ma restando nell' eredità delle testatrici D. Carmina, e D. Rosa spetta agli eredi testamentarj delle medesime. Ecco come S. M. ci prende colla mano, e ci fa vedere la sua Real volontà per la decisione di questa controversia.

L' Arbitro adunque dovea decidere a tenore del compromesso: l' Arbitro avea le chiave, come poter maneggiar con franchezza questa decisione; non lo volle fare, e mi fa il corrivo il più sonoro col rimettere la causa alla Giunta degli Allodiali. Perchè alla Giunta, e non alla Real Camera? Il Re avea rimesso l' uno, e l' altro ricorso alla Giunta, e alla Camera Reale. Monsignor di Monopoli, dopo aver saputo il curioso giro di quegli eredi per le due Segreterie, avea chiesto a S.M. il Tribunale dove poter comparire, e il Re gli avea risposto che fosse comparso nella Real Camera. L' Arbitro ci parla di Giunta, e della Relazion del Governador di Procida: queste carte non compariscono presso gli atti: gli erano state dette dagli Avversarj, ed egli sulle loro parole, lascia di decidere un punto che era rimesso al suo Arbitrio, appoggia la sua decisione, e rimette piuttosto alla Giunta, che alla Camera Reale, dove sogliono farsi queste cause, dove vi erano ricorsi dell' una, e dell' altra parte? Il S. C. già ne vede l'idea, e lo spirito. L' Arbitro tremava, perchè

chè dovea decidere per me in questo legato così fertile , su cui gli eredi di D. Andrea aveano fabbricati tanti castelli . Non lo volle fare rimise alla Giunta dove vi era quell' allegra relazione del Governator di Procida . Ma il S. C. correggendo quest' eccello è nello stato di entrare egli nel luogo dell' Arbitro , e risolvere questa controversia che affettatamente si è dall' Arbitro tralasciata .

C A P. XIII.

Del prelegato de i capitali marittimi.

MI fu lasciato un prelegato da D. Carmina , e D. Rosa de Jorio . Queste due sorelle dichiararono di possedere alcuni capitali impiegati a cambio marittimo sopra le Tattane di Procida metà per ciascheduna . La D. Rosa ne dispose a beneficio della sorella , e poi del fratello D. Giuseppe in usufrutto , e poi in usufrutto , e proprietà in beneficio de' i figli di D. Andrea , e se non ve ne fossero in beneficio mio . La D. Carmina fece lo stesso dell' altra sua metà , e lo fece in questi termini : *dichiaro di possedere la metà del frutto , e capitali a cambio marittimo sopra le Tattane di Procida come da pubbliche scritture , alle quali &c. atteso dell' altra metà ne dispose la detta fu D. Rosa mia sorella nell' ultimo suo codicillo , onde la metà a me spettante similmente la lego in beneficio di D. Giu-*

seppe mio fratello, però ben anche semplice usufruttuario. Dopo la morte di D. Giuseppe questa metà è lasciata a i figli di D. Andrea, e se non vi fossero figli, ella viene a me nell'usufrutto, e proprietà.

Così disposero D. Rosa e D. Carmina. Così volle anche D. Giuseppe. Egli nel suo Codicillo mi parla così. *Lascio al detto D. Michele de Jorio i frutti maturati, e non esatti pervenutimi dalli capitali delli cambj marittimi volendo che il legato fatto dalle qq. D. Rosa, e D. Carmina de Jorio mie sorelle a beneficio del detto D. Michele abbia il suo vigore.* Morto D. Giuseppe, come non vi erano figli di D. Andrea, cercai questo prelegato al Signor Commessario, e questi con suo decreto interposto in faccia alla parte a 8. Luglio 1775 ordinò: *quoad capitalia marittima hereditaria qq. D. Rosa, & D. Carmina de Jorio, debitores, & reddentes eorumdem capitalium solvant, & correspondeant fructus usque adhuc maturatos, & in posterum maturandos in beneficium predicti D. Michaelis de Jorio, ipsumque de capitalibus predictis recognoscant in dominum, & patronum, in omnibus servata forma testamenti, & Codicilli eorumdem D. Rosa, & D. Carmina.* Questo decreto fu notificato alla parte: non se ne gravò, onde fu eseguito, e in virtù così di questo, come di altri, che se ne spedirono dopo me ne trovo in possesso.

Chi dunque ora viene a turbarmi? Quelli, che hanno giurato di tenermi in esercizio. D. Genaro

naro , e i suoi figli de Jorio suppongono che questi capitali marittimi non sieno di D.Rosa , e D. Carmina , ma di D. Domenico de Jorio : che questi li lasciò alle sue sorelle , ma con legge che l'ultima di esse ne fosse la padrona : che la D. Rosa non ne poteva disporre , perchè morì prima della sorella : che D.Carmina che fu l'ultima , e che poteva disporre di tutto , ne lasciò la metà a me , e che l'altra metà dee andare a i suoi eredi , e che essi come eredi della terza parte ne debbon anche la terza parte ottenere . L'Arbitro si è stomacato di sì fatta pretensione , e gli ha cacciati . Essi per voglia di far carte ne hanno prodotte le nullità , ed io per desiderio di manifestare al S. C. lo spirito torbido di questi miei Contraddittori , ed il gran beneficio che ho avuto dall' Arbitro , penso di trattenerlo brevemente , e con poche parole .

Questi capitali si ritrovano in testa di D. Rosa , e D. Carmina de Jorio , e perciò secondo le scritture non ci ha che fare D. Domenico , nè si ha da attendere a quanto da questi si dice . Ecco caduta la base della pretensione contraria . Ma sieno di D. Domenico . D. Rosa non ne poteva disporre , perchè non fu l'ultima . Ma ne dispose , e dispose della roba di D.Carmina : come questa fu sua erede , vale la disposizione che si fa della roba dell' erede . Lo sappiamo dalla *Istituta lib. 2. tit. 20. §. 4. Non solum testatoris , vel heredis res , sed etiam aliena legari potest , ita ut heres cogatur redimere eam , Et præstare ,*

stare, vel si eam non potest redimere, aestimacionem ejus dare. D. Carmina poi si dichiarò erede di D. Rosa, e ne accetta la disposizione. Venne dunque ad accettar quel prelegato; ella stessa lasciandomi l'altra metà soggiunge che dell'altra ne avea disposta la sorella a beneficio mio onde *l'altra metà a me spettante*, è quella di cui dispone a favor mio. Ecco dunque data a D. Rosa la facoltà di poterne disporre non solamente dalla legge, ma anche dall'istessa sua sorella,

Nè era ignoto a D. Rosa che l'ultima delle sorelle n'era la padrona. Ella sapeva la disposizione di D. Domenico, perchè se ne dichiarò erede. Tutto dunque seppe, e sapendolo, quando ne venne a disporre, lo poteva fare perchè si fa che quando si fa un legato della roba aliena, se mai il testatore sapeva di esser aliena, ella si dee indubitatamente: se non lo sapeva, allora corrono certe distinzioni. Qui si sapeva, onde non ci è più da dubitare del valore, e dell'efficacia del legato. Ma fingasi che l'avesse ignorato: quando la roba che si lega è dell'erede, ancorchè non si sapesse dal defonto, pure ella si dee al legatario. *Rem heredis legatam omnino deberi etiamsi testator eam suam existimans legaverit l. si unum §. si rem de leg. 2.* O consapevole, o ignorante adunque che fosse stata la D. Rosa di questa metà che non era sua, avendola legata lo poteva fare. Lo poteva anche fare, perchè D. Gennaro e i suoi figli de Jorio, che

che com' eredi per la terza parte di D. Carmine vorrebbero da me la terza parte della metà, me la dovrebbero poi restituire com' eredi per la terza parte di D. Rosa. Essi com' eredi di costei per la terza parte debbon darmi la terza parte della metà di questo legato lasciatami della stessa D. Rosa, perchè questa viene a disporre della roba loro, o sia de i suoi eredi, ed eccogli allacciati da tante leggi, e scritture, e pure smaniano per isciogliersi, e fanno strepiti. Viene però D. Giuseppe a dar loro l' ultimo tracollo. Questi nel Codicillo vuole che il legato de' i Capitali marittimi lasciato a mio beneficio da D. Rosa, e D. Carmina de Jorio avesse il suo vigore. Essi com' eredi di D. Giuseppe debbon far valere questo legato, e pure lo contrastano? Io non saprei che dirmi. Come si può tollerare tutto con flemma, e senza sentire un forte sdegno di stomaco? Questi vogliono essere eredi di D. Giuseppe, e non vogliono curarne la volontà? La legge dunque tanto permette? Il S. C. dovrebbe dare una occhiata unita insieme alle volontà di D. Rosa, D. Carmina, e D. Giuseppe, e al poco conto, anzi al disprezzo, che ne hanno mostrato questi eredi, e armandosi di giusto sdegno cacciarneli via come indegni delle loro eredità. Mi pare che il loro spirito di contendere, e di aver roba vi si vede a chiare note, e che voglion tutto, non per effetto di disposizioni quanto per effetto di un creduto indispensabile dovere. L'ho detto, e
mil-

mille volte replicato : la cosa poteva prima essere dubbiosa : non si poteva credere come ci fossero persone , che a forza debbon essere eredi degli altri senza osservarne i testamenti : senza far conto delle volontà , e come se l'eredità era un credito a loro dovuto . Pare che fosse stravaganza ? Pare che , parlando così , volessi ingannare gli altri , e me stesso ? Ma ora è chiaro : ora con questi esempj , e con queste mosse degli Avversarj pare che non se ne possa attendere un diffinganno maggiore .

Qui farei importuno se volessi far pompa di quelle leggi che l' Arbitro mi mette innanzi gli occhi a favor mio , e come si sforzi di combattere le ragioni , e i sofismi della parte . Lo veggio tutto affannato a dimostrare la luce del Sole : farei reo di tempo perduto se volessi vestirmi di quegli argomenti che va schierando in mia difesa per ribattere gli apparenti colpi degli Avversarj . Questi hanno conosciuta la giustizia del prelegato , e per vezzi , o per rabbia vengono qui a contrastarmelo . Ma io non voglio uscirmene senza soggiungere al S. C. , e pregarlo di osservare il gran vantaggio che ho io ritratto da questo benedetto Laudo . Con esso sono io assoluto dalla terza parte della metà de' i capitali marittimi . Se io ne volessi qui fare inventario , farei arrossire chicchessia per la quantità , che mi si è data dall' Arbitro . Darei piacere solamente in qualche parte all' invidia , la quale non avrebbe tanto campo da macerarsi . Non solamente la somma è da disprezzarsi , ma anche l'ar-
tico-

ticolo promosso dalla parte merita il castigo dell' esclusione dell'eredità, non che di essere proscritto dal S.C. L'articolo, oltre all'esser contrario alla legge, è contrario a tante scritture, e a tante volontà. Già io ne avea il decreto del Commessario: gli stessi Avversarij non me lo contrastarono dal principio, e lo fecero correre. Vegga dunque il S. C. dove, per qual causa, per qual quantità, e in quali circostanze io sia stato ben trattato dall' Arbitro, e poi mi accordi il compatimento se io abbia avuto dolore, e se abbia gran ragione di esclamarme, e di richiamarmene per sempre.

C A P. XIV.

Del prelegato di ducati cinquanta lasciato da D. Giuseppe a D. Gennaro, e suoi figli de Jorio.

ECcolo più chiaro in questi due legati. Ci furono lasciati da D. Giuseppe tutt' i denari in contante, polise, fedi di credito, e frutti maturati, e non esatti coll'obbligo di dare ducati cinquecento a i Superiori della Congregazione dell' Assunta, e di dare, e pagare ducati cinquanta per una sola volta a D. Gennaro de Jorio, e a D. Giulio Cesare, D. Domenico, e D. Vincenzo de Jorio di lui figli. Quando ci fu dato il denaro in contante dal Signor Commessario ci fu imposto di pagar questi pesi. Volendo pagare

Q

i du-

i ducati cinquanta a D. Gennaro , e a i suoi figli, questi ne vollero dugento, e non cinquanta . Credevano che il legato di ducati cinquanta si dovesse moltiplicare per quattro , e che ad ognuno di essi D. Giuseppe lasciò ducati cinquanta . Il Commessario ne riserbò la provvidenza al S. C. L' Arbitro poi venne a decidere a seconda della domanda , e ci ha obbligato a dare gli altri ducati cento cinquanta . Eccomene a dolere in S. C.

Egli crede che l' *e* sia una particella che separa , e che faccia dividere le quattro persone . Crede che faccia discorsi separati , e che i cinquanta lasciati a D. Gennaro si debbono dare ad ognuno per effetto dell' *e* . Le ricchezze del testatore, l' affetto verso questi prelegatarj , i ducati cinquecento che lasciò ad ognuno di noi (bella favola), ne lo confermano in questa idea . Ragiona come se il legato fosse quì d' incerta quantità , e in queste circostanze chiama varj Giureconsulti ad indovinare che cosa si debba dare a questi legatarj d' incerta quantità . Vuol vedere che cosa era solito il defonto a dare , quale sia la dignità delle persone , alle quali si lascia il legato , quale la consuetudine della patria , quale il merito de i legatarj , e con tutte queste belle riflessioni ci conduce innanzi D. Giuseppe , e pare che ce lo faccia sgridare contra di noi quasi ch'è ne volessimo disonorare la memoria col dare miserabili ducati cinquanta a quattro persone da lui tanto amate , da lui tant' onorate , e che meriterebbero tante

rante cose, e cose di maggior polso, e considerazione.

Non è la passione che forse qui m'ingannasse. L' Arbitro è fuor di strada; cammina, e non arriverà mai al luogo dove dovea condursi. L'è, che a senso suo divide, quì congiunge. Congiunge non per effetto solo di Gramatica, che annunera questa particella tralle congiuntive, ma per effetto di legge. Egli prende la norma dalla risoluzione del legato d' incerta quantità: ma non è così. Quì la quantità è certa; si lasciano ducati cinquanta a quattro. Resta da vedere se questi ducati cinquanta si hanno da dividere tra quattro, o moltiplicare. Questa cognizione non si dee ripetere dalla quantità incerta: nõ: ella è certa: ma si dee pescare nelle regole del dritto di accrescere, ed ecco come nel Laudo non si piantano i veri principj della questione. Colle regole del *jus accrescendi*, si vede chiaro che il legato si debba dividere, ed io lo farò vedere col darne un breve saggio.

Quando a due si lascia un legato, o *conjunctim*, o *divisim*, il legato si divide. Giustiniano lo dice nelle Istituta *lib. 2. tit. 2. de leg. §. 8. Si eadem res duobus legata sit, sive conjunctione, sive disjunctione: si ambo ad legatum perveniunt, scinditur inter eos legatum*. Qui si lasciano ducati cinquanta a D. Gennaro, e a i suoi figli. Tutti li vogliono, e sono congiunti in questi discorsi. Che si ha da fare? *Scinditur inter eos legatum*. Che sieno *conjunctim* qui chiamati, ec-

colo dall'istesso Giustiniano : *Conjunctim autem legatur , velut si quis dicat : Titio , & Sejo hominem Stichum do lego .* L'Et dunque congiunge . Paolo nella *l. re conjuncti 83. de leg.3.* ce lo spiega più chiaro : *re conjuncti videntur, non etiam verbis , cum duobus separatim eadem res legatur .* Tizio abbia il fondo Corneliano : Sempronio l'abbia ancora : questi sono uniti per ragion del fondo , e ognuno di essi ne avrà la metà . *Item verbis ,* seguita il Giureconsulto , *non etiam re : Titio , & Sejo fundum æquis partibus do lego . Quoniam semper partes habebunt .* Cinquanta si legano ; ecco la quantità legata : si legano a D.Gennaro , e suoi figli : dunque secondo la regola dell' unione , e separazione il legato si dovrà dividere .

Concorrono tutti quattro al legato ? *Concursu partes faciunt , o concursu partes habent .* Ce lo dice la *l. 3. de usufr. accr. la l. 34. §. sed si de legat. 1. la l. conjunctim. 80. de legat. 3. la l.7. C. de legat.* Quì tutt' i ducati cinquanta si lasciano a ciascheduno , ma nel caso della mancanza degli altri , e non nel caso della concorrenza . Se qualche legatario fosse mancato , i ducati cinquanta si davano agli altri in virtù del *jus accrescendi* . Se uno ne fosse rimasto , per l'istesso diritto di accrescere , avrebbe tutt' i ducati cinquanta . Ma quando vi concorrono tutti , ognuno ne avrà la sua porzione : *Ubi legatarii , vel fideicommissarii duo forte plures sunt , quibus aliquid relictum sit , si quidem hoc conjunctim relinquatur ,*

*sur, omnes veniunt ad legatum, & pro sua por-
tione quisque hoc habeat*, o risolve chiaramente
Giustiniano nella *l. unic. §. ubi autem II. C.
de caduc. toll.* A me pare che l'Imperadore non
possa parlar più chiaro per la decisione di que-
sti ducati cinquanta. L'Arbitro ciò non ostante
l'ha moltiplicato, ma per altri principj.

Il Giureconsulto Giavoleno però è quegli, che non
ce ne fa più dubitare. Egli nella *l. 55. cui fun-
dus ff. de condit. & demonstr.* ci propone il caso di
un fondo legato ad uno purchè dia dieci. Questi
se non dà dieci, non potrà avere il fondo. Ma se
questo fondo si lasciasse a due colla stessa condizio-
ne, ognuno dando la sua porzione ne avrebbe la
metà. La ragione che ci si adduce è quella, che
fa per noi. *Nam quamvis summa universa con-
ditioni sit adscripta, enumeratione tamen persona-
rum potest videri esse divisa.* Le parti non si espri-
mono, ma la numerazione delle persone ce le
viene a significare. Vinnio illustrando il titolo
dell' Istituta *de legat.* in quel paragrafo, che si è ci-
tato più sopra, così ci fa riflettere, e cita questa
legge. Qui si lasciano a quattro duc. cinquanta:
non si esprimono le parti: la numerazione delle
persone le viene a fare. L'Arbitro adunque è con-
tro alle legge, ed a tanti Giureconsulti.

Egli è anche contro a se stesso. Ogni *e* per lui vale
duc. cinquanta. Ma tre ne compariscono, e non
quattro. Il terzo prelegatario non ha *e* che lo con-
sola. Va coll' *e* del secondo, e questa sola particella
stendendo la sua benefica mano a due si fa in pez-
zi,

zi, e si divide in venticinque per ciascheduno: Quì ci condurrebbe l'Arbitro col suo raziocinio. Ma egli se ne scorda, o sembrandolo troppo sconcio, in faccia a se stesso nè manda tutti egualmente contenti. Esce per altra strada, e ci va ricordando l'affetto di D. Giuseppe verso queste persone, la parentela, e sogna che ognuno di noi avea avuto in quelle circostanze ducati cinquecento per ciascheduno. Eh che egli non merita di essere inteso nè quando discorre sulla legge nè quando ragiona su i fatti. Non mi trattengo poi a raccontare i demeriti de' legatarj col codicillante, l'idea funesta, che ne avea, le minacce dell'esclusione dall'eredità, che continuamente faceva ad essi, le cautele de' conti, della Torre, e del denaro in contante, che ci fece; tutto per evitar le liti con quegli uomini così singolari. Fu solo effetto della sua pietà, e Religione quello che loro lasciò. Ne ho parlato a lungo nel capitolo terzo della festa Allegazione. Ivi chi è curioso potrà viaggiare.

Ma intanto non v'è cosa che faccia meglio conoscere quanto sieno arditì questi miei Contradittori, quanto l'Arbitro si sia dichiarato palesemente per essi, ed abbia chiuso gli occhi per noi, se non questa storia di ducati cinquanta, che ci rappresenta come se fossero dugento. Egli legge le prime parole del prelegato, e lascia l'altre, che vengono appresso, e maggiormente ci fanno vedere l'animo del Codicillante. Questi ci lascia tutto il contante; ci obbliga però a dar-

darne ducati cinquanta a i nostri amici, e cinquecento a i Superiori delle Congregazione dell' Assunta per opere pie. Era gelosissimo di queste opere; ne voleva l'adempimento; si accorse che non farebbero stato eseguite se quel denaro non venisse a noi. Che fece adunque? Ce lo lasciò con questo peso, e poi passa a fare una descrizione assai espressiva dell' uso che si dovea fare di quei ducati cinquanta, e che dovea essere l'oggetto principale di questo prelegato.

Dopo averci in tal guisa manifestato la sua pietosissima idea, viene ad esprimersi così. *Con dichiarazione però che detti Signori D. Gio: Paolo, e suoi fratelli sieno tenuti al pagamento di detti due legati (uno di duc. 50. a i Superiori della Congregazione dell' Assunta, e un altro di ducati cinquanta a D. Gennaro, e a i suoi figli) quante volte il denaro contante, e li frutti maturati, e non esatti ascenderanno a detta somma di ducati cinquecento cinquanta (quì sta la Luna) dedotti tutti i pesi, e spese, che occorreranno, mentre ascendendo a minor summa debbano esser tenuti solamente per la quantità che esisterà, delle quale quantità voglio che se ne debba stare alla fede del detto Signor Parroco D. Vincenzo, attesa così è mia volontà.* Il Sole non risplende così chiaro, e luminoso nell' ore del mezzogiorno, come i ducati cinquanta compariscono qui legati a D. Gennaro, e a i suoi figli da dividersi tra di loro. E pure si è ardito di chiederne, e di darne la moltiplicazione in faccia, non dico alla legge, ma

ma alla barba del Codicillante. L' Arbitro cercava l'ombra di D. Giuseppe, e la faceva parlare a modo suo, quando il vero D. Giuseppe era quì tra noi colle sue carte, e ci parlava in sensi cotanto chiari. Oh Arbitro, oh Arbitro! Oh attentissimo, oh minutissimo, oh giustissimo Arbitro!

C A P. XV.

Del prelegato de i libri.

Q Uì anche l' Arbitro si è mostrato affai appassionato. Col suo testamento D. Giuseppe ci fece questo prelegato. *Lascio alli suddetti miei nipoti cugini D. Giampaolo, e suoi fratelli tutti li miei libri, con che debbano darne porzione alli figli di D. Gennaro anche mio nipote cugino, ed acciocchè in detta divisione non nasca controversia, mi rimetto alla coscienza di detto D. Vincenzo, di D. Domenico, e di D. Nicola de Jorio, acciò ne diano quella porzione, ch' essi fanno essere obbligati in coscienza, ed acciocchè non v; sia lite, desidero che almeno la terza parte de' miei libri, includendo anche quelli, che non stanno nella mia stanza si dia a detti figli di D. Gennaro.* Questo legato si legge nel suo testamento chiuso a' 19. Gennaro 1770. A' 4. Settembre 1772. l' istesso D. Giuseppe donò al Canonico mio fratello, ed a me tutt' i mobili, che esistevano nella sua casa ad eccezione di quelli, che si tro-

vavano nella sua stanza . La donazione ne fu *inter vivos* per mano del Notar D. Carlo Narice , e fu ratificata , ed estesa nel suo codicillo chiuso a' 19. Aprile 1774. In questo eccettuò i mobili esistenti dentro la sua stanza, dove dormiva : cioè letto , biancherie , vesti per dentro , e fuori , orologj , ed altro , siccome ancora i due galeffi , cavalli , ed anco i libri , circa i quali predetti mobili in *detta sua stanza , galeffi , e cavalli , libri* , volle che si eseguisse quello che avea ordinato nel suo testamento .

I libri adunque sono i nostri . Noi ne dobbiamo dar la porzione e i figli di D. Gennaro : alla nostra coscienza è stato tutto rimesso , e il testatore ci fa sapere , che il suo desiderio sarebbe che si desse a quelli la terza parte . Ce ne fu fatta la richiesta : io mi mostrai pronto , e ne diedi la nota allo Scrivano della Causa . Il Commessario , che mi avea ordinato , che dessi questa terza parte , mi disse che ne avessi fatto la nota . Questa nota fu comunicata a i prelegatarj della terza parte , e fecero strepito dicendo che doveano essere altri libri , d'altro valore , e d'altra quantità . Io risi , e ridendo finì allora quella baja . Eccoci davanti all'Arbitro , e per accrescer l'istanza quegli uomini , tanto amanti di studio , cercarono anche la terza parte de i libri . Questo si era cercato una volta : questo da me non si era contraddetto : questo con due decreti si era ordinato : questo non dovea comprometterfi . Dissi all'Arbitro il fatto com'era

R

pas-

passato: dissi la non ripugnanza, anzi la prontezza che avea a darglieli per averne fatta già la nota, e che come tutto era rimesso alla nostra coscienza, era veramente segno di gente torbida, inquieta, e vogliosa di esercitare la pazienza degli altri, il voler pretendere altro numero, e altra qualità di libri. Riposai su questa giusta mia rappresentanza, e credeva che l' Arbitro non dovesse neppure di un guardo degnare tal domanda così importuna, ed inetta.

Ma l' Arbitro non fa così. Nel suo ragionamento ci dipinge per uomini incivilissimi, e disubbidientissimi. Ci fa vedere sprezzatori de i decreti del Commessario, i quali ci obbligarono a dar la terza parte de i libri. Che perciò con un altro *cum effectu* ce ne condanna alla consegna, altrimenti ci minaccia di far venire in casa l' Attuario della Causa per l'esecuzione di questo prelegato. Gran disgrazia per me! Tentano di farmi perdere il cervello coloro co i quali contrasto, e ne son capace, perchè ne so il carattere. Ma correre l'istessa fortuna per parte di quest' Arbitro, è per me un passo che mi farà certamente impazzire. Che ci ha fatto egli col suo decreto di *consignent*? L'istesso che ci avea detto il Signor Commessario. Dunque il solo vedere che ci erano quei decreti, e che io non me n'era gravato, dovea persuaderlo, che io non ci avea ripugnanza. A che dunque mettersi in aria, e ragionare, e parlar di creanza, e civiltà in questo punto della consegna, che non è
in

in controversia? A buon conto, egli ci obbliga alla terza parte. Altro non fa che far eseguire la volontà di D. Giuseppe, e i decreti del Commessario. E non è tutto inutile? Io poi gli avea raccontato il fatto: egli non avea veduto istanza mia per oppormi a questo legato, e perchè ne fa una controversia, ne fa una pompa, e ne fa una decisione? Oh disgrazia, oh disgrazia! Con questa importantissima decisione chiude l' Arbitro le controversie civili: così ci lascia per far passaggio a cose più rilevanti, e più orrende. Io ho procurato in questo Ristretto di mettere in aspetto tutte le nostre contese, tutte le ragioni, e favorevoli, e contrarie, e tutte le decisioni del Laudo nella maniera più atta a farne conoscere il merito. Mi lusingo di non essere stato tradito dall'amor proprio quando ho creduto, e credo di aver giustizia, e che questa giustizia non mi si è voluta, o saputa fare. Lo spirito degli Avversarj mi pare che vi si vede già delineato; quello dell' Arbitro anche vi si è adombrato, e tutto pare che sia pronto a decidere che la causa meriti altra sorte, e fortuna di quella, che nell' Arbitrio comparisce. Ho usato bastante moderazione, e spero che il S. C. ne voglia prendere sempre più argomento della giustizia che mi compete. Ho sfogato l'animo mio con maggior impeto nella voluminosa scrittura, che si è data poco prima alle stampe. Ivi lo stesso S.C., e chiunque si voglia prendere la pena di leggerla, potrà osservare tutta la condotta de i

nostri Zii, e Zie Cugine, tutta la condotta nostra, tutta quella degli Avversarj, tutta quella dell'Arbitro. Ivi meglio potrà toccar con mani la verità delle cose, e perchè mi sono affaticato di soverchio per rappresentare al Mondo il vero stato di questa causa. Questa non è tanto una causa legale, quanto è causa di passioni: non è stata mossa a noi per dubbj, e per questioni forensi, ma per ragioni morali. Ella perciò dovea trattarsi in qualche maniera alla Filosofica, e dovea vedersi ne i suoi principj, e nelle sue conseguenze. Le domande, e gli articoli di legge hanno servito agli Avversarj di pretesto per poter manifestare tutto il loro cuore contra di noi. Mi è convenuto perciò di parlarne con qualche libertà, che non mi sarebbe stata permessa in altre cause. Io potrei giurare, che se ho scritto con franchezza, e con foco, tutto è stato effetto della vera situazione della causa, e non dell'esser ella una causa propria.

C A P. XVI.

Insufficienza, e calunnia della querela de expilata hereditate.

MA questi miserabili non mi pare che abbiano solamente fame, e divoratrice fame della nostra roba: essi hanno ancora un ardentissima sete del nostro onore, della nostra riputazione, del nostro riposo, e, quasi dissi, del nostro

stro fangue . L' hanno detto , l' hanno scritto , e l' hanno mostrato coi fatti nella gran querela *de expilata hereditate* , che ci hanno stampata . Ella mi viene all' incontro in ultimo luogo , e quì s' che debbo a petto a petto combattere con tutto il poter dell' invidia . Finora ella si è fatta sentire , ma con parole modeste , e col velo di tante pretensioni , onde era ricoperta . Ora viene quasi tutto smascherata : ora non si è potuta più nascondere , e quantunque avesse per pura formalità cercato alla legge qualche debolissimo sostegno , pure ella conoscendolo assai vacillante , ha voluto far tutta la pruova di se stessa , ha voluto spiegare la sua possanza nel Regno istesso della Giustizia . La misera però resterà confusa , avvilita , e scornata , e macerando tutt' ora se medesima , anderà a perdersi , e consumarsi nel seno della disperazione . Non si burla colla Giustizia : non si vuol fare il bravo con quella spada , che è sempre formidabile , e che farà sempre il terrore , e lo spavento degli uomini , che non sono nati per la pace , e per lo decoro della Società .

Da chè noi sette vennimo al Mondo , fummo cresciuti , ed allevati sotto gli occhi , e sotto gli affetti di Monsignor D. Francesco , D. Domenico , D. Giuseppe , D. Andrea , D. Carmina , e D. Rosa de Jorio . Ci era tutta la strettezza , e quando D. Andrea avea un figlio , pure le forelle de Jorio volevano contemplar mia sorella in qualche maniera . Questa buona volontà , e questo amore si conobbe ne i testamenti che fecero

ro

ro verso l'anno 1753., dove tutto lasciarono a noi, nel caso che a D. Andrea non nascessero figli, essendosene già trapassato quegli che avea avuto in dono dal Cielo. Dov'era allora D. Gennaro de Jorio, dove la sua casa? Non ne passava la memoria, anzi egli faceva arrossire questi nostri parenti di averne il nome. Egli ne fu cacciato una volta dalla loro casa coll'ordine di non mai più vederla. Questa erudizione mi fu da lui spiegata, ed io son debitore della notizia di questo fatto al racconto che una volta me ne fece. L'anno 1753. per la morte di D. Gennaro de Jorio, uno di quei fratelli, l'azienda della casa fu lasciata nell'amministrazione del Canonico mio fratello, allora semplice Prete, e fu lasciata da Monsignor D. Francesco, D. Domenico, D. Giuseppe, D. Carmina, e D. Rosa de Jorio. Come quest'amministrazione era nata dall'affetto e dalla stima, non ci fu mercede convenuta, non vi furon patti, ma tutto fu amore, tutto fu convenienza. Quest'amministrazione è durata sino all'anno 1775. ed ebbe termine colla morte di tutti: tutti ne furono ben contenti, e tre ne fecero le più ampie quietanze.

La soprantendenza della casa che avea mio fratello, fu accompagnata nel 1759. dalla soprantendenza giuridica, e litigiosa, che venne a me, quando cominciai ad attendere al Foro. Ma prima di questa cura che allora mi dovette occupare, non avea mancato un altro mio fratello, che prima di me esercitava la professione, di
dif-

diffimpegname gli affari del Tribunale. Egli poi lasciandone l'esercizio, quegli affari giudiziarij dovertero essere l'oggetto delle mie occupazioni. Nostra era la cura dell'esazione, nostra quella dell'impiego de i capitali : a noi toccava d' invigilare a i Procuratori , a noi di rivederne i conti : a me di comparire presso gli atti di molti patrimoni per andare in cerca di debitori decotti : a noi la direzione del negozio marittimo , a noi in somma tutto lo spinoso dell' azienda , a noi tutte le fatiche , e sudori per assicurarla , e per renderla stabile , ed ubertosa . Dov' era allora D. Gennaro , dove i suoi figli , quando ci vedevano così affannati , e così intenti agl' interessi de' nostri parenti ? In verità nè questi pensavano a loro , nè essi avevano gli occhi aperti su questa successione , perchè niente ne speravano , e sapevano che niente ne meritavano .

In mezzo a queste nostre continue , e malagevoli assistenze , in mezzo a questo dolce ozio della famiglia di D. Gennaro , succedettero i testamenti di D. Domenico , D. Giuseppe , D. Carmina , e D. Rosa de Jorio . Questi testamenti che si vogliono da noi suggeriti che ci dicono ? Ci lasciano eredi universali come erano i primi , quando per noi regnava il solo affetto di quei Zii cugini , e non ancora ci era fatica personale ? Nò : tutto al contrario . Qui ci veggiamo istituiti eredi noi sei in due parti , e nell' altra D. Gennaro , e i suoi figli . Queste due parti neppure ci vengono interamente per altri legati fatti
alle

alle figlie dell' istesso D. Gennaro. Come va ? Qual demerito è il nostro ? Senza fatiche , noi siamo eredi in tutto : colle fatiche , in due parti, e ognuno di noi ne ha porzion minore di quella che ha D. Gennaro . E queste scritte si vogliono sforzi nostri , e nostri raggiri ? Oh stravaganza ! E pure si schiamazza tanto contro a queste disposizioni , che si dipingono per barbare , per inumane , per empie , e per meritevoli di un Inferno ?

Ecco i primi semi della gelosia , e dell' invidia . Questa poi si accrebbe quando in tempo delle nostre fatiche , quelle Zie , e Zii cugini ci mostravano qualche riconoscenza col regalarci qualche galanteria . Che gran che ? Tanti sudori non meritavano ricompensa ? Se non avessimo avuto il merito del sangue , e dell' affetto , e avessimo avuto solamente quello di un Procuratore , di un Avvocato , di un Amministratore , era scortesia , era rozzezza , era sconoscenza , per non dire barbarie , il vedere faticare , e star a vedere . Qualche galanteria regalata in queste occasioni , accrebbe la fiamma allo sdegno , e cominciava a far ordire i disegni più orrendi , e più neri . Quando poi morta la D. Carmina nel 1772. fummo chiamati da D. Giuseppe ad abitar con lui , e a fargli compagnia , allora la rabbia , e la disperazione giunse all' eccesso , e giurò di aspettare quella morte per mettere tutto sottosopra , per mettere tutto in opera , affinchè si vedesse fin dove l' invidia si poteva stendere , e che faceva far la vendetta .

Vie-

Viene la morte di D. Giuseppe sospirata tanto dall' invidia , e dalla vendetta : succede quella di D. Andrea chiamata tanto dall' interesse , e dalla gola : si trovano quegli' invidiosi , e vendicativi annegati in un mare di monete raccolto dalla moglie di D. Andrea , la quale per altro non se ne potè godere , ed allora parve il tempo più proprio per isguazzare , e per farsi sentire in S. C. Ci attaccano di espilatori dell' eredità di D. Domenico , D. Rosa , D. Carmina , e ce ne fanno una querela . Consumano per questa infelice fabbrica affai più di quello che toccherebbe ad essi , se mai la lor idea valesse . Piangono , gemono , sospirano , gridano , urlano , fremono , schiamazzano , maledicono , e bestemmiano per arrivare al reo disegno . Ma il frastuono delle loro voci fece nausea al Tribunale: questo non vi conobbe ombra di delitto : credete che tutto era oggetto di controversia civile : per misericordia non li dipinse , e non li punì come calunniatori . Arrabbiati si dolsero del decreto del S. C. col rimedio della reclamazione . Venne l' Arbitro intanto : amico era per loro il vento , placido il mare , risplendeva propizia questa Stella , e sotto la cura , e protezione di sì valente Nocchiero imbarcarono ancora questi miseri avanzi della loro disperazione . L' Arbitro , l' Arbitro , che dovea fare ? Dovette ubbidire , ma con pena al decreto del S. C. Ora guardano la loro ferita , ma non ancora si avvilitiscono . Frall' ire estreme ruggiscono , minacciano , e ancora

S

fre-

fremono per far ch' essi morendo, io ancora tremassi. Ancora ne cercano colle nullità vendetta dal S. C. La cercheranno sempre co i decreti di tutt' i Tribunali del Mondo finchè non si guariscono. Essi sono infermi, e infermi a morte. Hanno un male, che difficilmente si può sanare. L' idropico col bere continuamente ha maggior sete, non l' estinguerà se la causa del suo male non fugge da lui, come ci diceva una volta Orazio. Tal' è il caso di questi miserabili.

Io dunque scrivo per confutare questa querela? Veramente ella è tutta colpevole dalla parte de' querelanti, ed oltraggioso è per me finanche il parlarne. Sarei impazzito, e non so se potrei giustificarmi con molti di aver perduto questo tempo. Le smanie del loro cuore però mi hanno fatto pietà. Io non comprendo se sono più feroci, che stolti. Scrivo unicamente per aprire uno specchio innanzi a i querelanti, per far che si vedessero in volto, per far che avessero un orrore di loro stessi, e per far che cercassero altre vie, ed altri mezzi, onde poter meglio comparire in faccia a Dio, ed al Mondo. Lo fo con questo fine: almeno mi si loderà l'intenzione, e se non se ne vogliono approfittare, facciano quello che vogliono, e vadano dove la rea turba delle lor passioni li trasporta. Vadano finalmente in malora, giacchè mi pare che si vogliono precipitare, e ci corrono con tanta festa, e chiamano altri ad ajutargli a questo barbaro corso, che li conduce ad uno certo, e sicuro precipizio. La

La querela è *de expilata hereditate*. I querelanti suppongono, che morta l'anno 1772. D. Carmina de Jorio, rimase solo D. Giuseppe suo fratello. Questi, perchè vecchio, e addetto alla vita contemplativa ci chiamò in sua casa. Noi colà introdotti trovammo tutte le più belle galanterie di Venezia, e del Mondo. Ivi scorreva una fontana d'oro, che tutta poi si seccò nelle nostre mani. Questo denaro, e questi mobili così preziosi, erano tutti di D. Domenico, di D. Rosa, e di D. Carmina, alle cui eredità era allora chiamato D. Giuseppe nell'usufrutto, ma erano essi chiamati per la terza parte. Dovea D. Giuseppe guardargli, e non più: noi neppure aprirvi gli occhi, e rivolgervi un guardo. Ma noi però vinti dalla passione ci lasciammo trasportare da quegli oggetti: ci piacquerò, c'incantarono, e scordandoci di Dio, e di loro vi stendemmo le nostre sacrileghe mani. Che orrore, che crudeltà! Considerarono, che questo delitto non meritava nè scusa, nè perdono, ma che dovea essere noto a tutto il Mondo: credettero, che fosse poco lo spargerlo a voce a tutte le creature viventi della Terra: dovea restar per sempre nelle carte, perchè i posteri ne restassero informati: dovea essere condotto davanti al Magistrato: dovea meritare la pena la più orrenda, che mai si potesse ideare, e il profonderci più centinaia per questo lavoro, era il sacrificio il più accetto, l'olocausto il più grato, che si potesse offerire a Dio nostro Signore.

Ma tutto è larva, tutto è menzogna : vacilla il fondamento, manca la base: niente va a dovere. L'idea del delitto non si accorda col fatto, nè colla legge. L'espilazion dell'eredità si commette quando ella è giacente, e non è da alcuno posseduta: quando l'erede delibera, e vi si dà il Curatore. Il furto in quelle circostanze non può chiamarsi furto. Questo succede quando si toglie il possesso a qualcheduno: quando la roba si leva dalle mani di chi la possiede. Ma quando non ci è possessore, allora non ci è questo spoglio, e perciò non ci è furto. Chiamasi in tal caso espilazione, nè io stò quì a spiegarne l'etimologia. Questa è l'idea ce ne dà la legge, questa i Dottori più insigni, Fabri, Perezio su questi titoli del Codice, e questa i Criminalisti, de Angelis *de delict. & penis*. Non ci è di più che dire, e il dubitarne è l'ignorare la definizione di questo delitto. L'espilazione da noi si vuole commessa in tempo della vita di D. Giuseppe. Come questi era il padrone usufruttuario di quelle robe, noi saremmo stati rei di furto, e non di espilazione, ladri, e non espilatori. Ohimè! Già la legge comincia a venir meno, già comincia a mancare, ed a minacciare chi la chiama malamente in suo foccorso.

Che importa? Basta che si è fatto il furto, sempre vi farà il delitto. Chiamisi in quella maniera che si vuole, sempre i querelanti avranno qualche ragionevole motivo di sospirare. Potranno sempre dire, come hanno detto al Magistrato.

Si-

Signore, è succeduta finalmente la morte di D. Giuseppe, quella gran morte tanto da noi aspettata, e che ci dovea chiamare alla terza parte dell' eredità di suo fratello, di sua sorella, e della sua. Questa morte ci dovea far cambiar di sembianza. Doveano fumare le nostre mense di cibi più rari accolti nell' oro, e nell' argento che si trovava nelle miniere di quella casa. Già ognuno di noi era inteso di comparire con ricca pompa in faccia agli amici, a i parenti, a i Cittadini, e a i forastieri. L' ancelle di Sidone non potevano sudare manti di seta più preziosi, e più superbi, nè Tiro poteva colorire le sue lane di porpora più vivace, come erano quelle vesti, e quei parati, che adornavano le persone, e la Casa di questi nostri parenti. Era strana, e moltiplicata la serie dell' Indiche perle che ivi conservavasi. I ricchi arredi di quella casa erano distinti altri di gemme, e altri di oro. Cresco finalmente colle sue ricchezze era povero in faccia a queste Bizzoche, e questi Missionarj. Venne il tempo, in cui quanto vi era colà di raro, tutto dovea esporri: doveano riveder la luce quei reperi che erano colà nascosti dall' avaro timore. Erano per noi finite l' ire della sorte: era spuntato il fausto raggio, già spiravano per noi nuove aure di fortuna, quando tutto scomparve, quando cessarono quelle sognate felicità, quegli amabili delirj, quando noi eredi colla speranza quasi di un trono di ricchezze, ci viddimo eredi di pochi armenti, e di vili capanne, nuovo scherzo del Fato, e delle Stelle: Rè

ci

ci addormentammo: ci svegliammo poi seroi, eccoci in somma altra volta pastori. Signore, (che barbaro tormento!) o prima, o dopo della morte di D. Giuseppe, Signore (che crudeltà!) tutto ci fu rapito. Questi sono i lamenti, e questa è la querela.

Io però coll'ajuto di altre leggi posso assicurare, che qualunque passo che da noi si fosse dato in quelle circostanze, non avea ombra di delitto. La nostra mano non era rea di alcun fallo, se avesse voluto stendersi a maneggiar qualche mobile, o moneta, che non era nostra. La qualità di coeredi ci salvava da qualunque pericolo, e ci faceva credere, che noi piuttosto pensavamo a pigliarci il nostro, che l' altrui. *Qui partis dominus est, jure potius suo utri, quam furti consilium inire creditur.* Così Ulpiano l. 45. ff. pro socio viene benignamente ad interpretare queste sorprese, che si fanno da i coeredi. Eccoci dunque esclusi anche dal furto. Lo stato dell' eredità di D. Domenico, D. Rosa, e D. Carmina in mano di D. Giuseppe non permetteva che si potessero dire espilate: la nostra qualità di coeredi non soffre che si possono dire rubate. Dunque dov' è l' espilazione, dov' è il furto secondo le leggi? Non ve n' è ombra, e perciò merita tutta la compassione chi si affatica a cercarlo in queste circostanze. Tanto più la merita, perchè la legge non può sentire espilazione contro a' coeredi: ella in vece di questo rimedio così violento, ed infamante, ne somministra a i coeredi delusi dagli altri uno
che

che è più dolce, qual si è quello dell' azione *familiæ erciscundæ*. La legge 3. *Cod. fam. erc.* ce lo fa sapere in questi termini. *Adversus coheredes dividendæ hereditatis iudicio secundum juris formam experire: Et Iudex datus si quid a coherede, etiam tuæ portionis ex hereditate sublatum fuerit probatum, factis adjudicationibus, secundum juris formam eum tibi condemnabit. Expilata enim hereditatis crimen frustra coheredi intenditur, cum iudicio familiæ erciscundæ idemnitati ejus prospicitur.*

Io in verità avrei compatito in qualche maniera i nostri querelanti, quando si sono fatti avanti colla espilazione, e in vece di battere quella strada, che la legge somministra, hanno voluto prenderne un'altra più tortuosa, e fallace. Essi ci avrebbero fatto sentire le solite voci, i soliti sospiri, le solite querele de i coeredi, che son corrivi per non aver tutto. L' errore sarebbe stato de i Condottieri della causa, e non de i principali. Ma essi quì sono rei di altro delitto. Sotto nome di furto, e di espilazione non intendono quello che ci vien significato dalla legge. Intendono quello che noi abbiamo, e abbiamo avuto da i nostri Zii cugini, e che essi non hanno avuto. Non ci hanno chiamati alla guerra legale, che in apparenza: l'arena, dove siamo scesi, è un teatro, è uno spettacolo passaggero, ed ingannatore: il cuore è il vero campo di battaglia: quì dentro si combatte: quì fanno strepiti la gelosia, l' invidia, l' odio

dio, il rancore, la rabbia, la vendetta, la disperazione, tutte accompagnate da una ignoranza profonda, e da una sciocchezza la più materiale. Queste passioni vengono alle mani coll' onore, colla giustizia, e colla verità, e vogliono far vedere al Mondo l' efficacia, ed il valore delle loro armi. Ecco la Filosofia di questa causa. In circostanze così fatali i querelanti sono degni di un altro genere di compassione, che non lascia di sottoporli a qualche castigo.

Ma ci fosse qualche mancanza, ci fosse qualche espilazione, e fossimo noi nel caso di aver commesso questo delitto: le scritture che noi abbiamo ce ne salverebbero. La gran querela cade sopra i mobili, ed il denaro in contante. Si vuole, che noi ci siamo approfittati dell' uno, e degli altri in pregiudizio de i querelanti. Ma che dritto mai questi possono vantarvi? Nessuno. Lo farò vedere brevemente, e poi non soffrirò più che mi si dica, che questa querela non nasca se non dal fonte dell' invidia. I mobili tutti esistenti nella casa di D. Giuseppe, allora quando noi nel 1772. vi fummo chiamati, ci furono da lui donati. La donazione ne fu stesa a' 4. Settembre 1772. per mano del Notar D. Carlo Narice, ed è presentata presso gli atti. Nella donazione non vi fu alcuna distinzione de i mobili di D. Giuseppe da quelli delle sue forelle, e fratello. Non vi era inventario, non annotazione, dove si fossero altre volte specificati, e distinti. Tutti, tutti quelli che stavano nella sua casa, vennero a noi. In

In virtù di quella donazione ci era permesso di far quel uso, che ci piaceva di tali mobili. Ci era per noi il più bel titolo del Mondo, e pure se ne fa un delitto. Si dice, che D. Giuseppe non poteva donarci quei mobili di D. Domenico, di D. Rosa, e D. Carmina, de' quali era semplicemente usufruttuario; onde qualunque donazione non è sufficiente a giustificare lo spoglio. Va bene. Ma chi ha fatto il furto all'eredità, D. Giuseppe o noi? Io che sapeva di tutto quest'intrigo, quando introdotto nella casa di D. Giuseppe, e divenuto donatario di tutt' i mobili, che colà si vedevano, me ne fossi servito di qualcheduno? Torno a dire: non ci era distinzione di mobili da mobili: non ce ne fu fatta nella donazione, e perciò è gran delitto il pensar delitto in questo mio qualunque sia supposto maneggio. E questa è la prima scrittura che fa perder il fiato alla terribil querela.

Non è la sola donazione quella che cava la maschera all'impostura: ci è il codicillo dell'istesso D. Giuseppe. Questi si accorge, che nella sua casa ci erano anche i mobili del fratello, e sorelle: dice che n'è usufruttuario: dice che se n'è servito di alcuni, e che gli ha distratti: accenna la donazione che ne avea fatta a beneficio nostro: la stende anche agli altri mobili del fratello, e delle sorelle: si fa il conto prudenziale del valore de' suoi stabili, e degli altri effetti: trova, che istituendone eredi in certa porzione coloro a' quali spettavano le rate di quei mo-

T

bili

bili, la porzione degli stabili, e degli altri effetti superava affai più, e di gran lunga quella rata de' mobili, che con quel prelegato toglieva ad essi, e dava a noi: dava a loro perciò la scelta, o di quelle porzioni della sua eredità, o di quella porzione de' i mobili. Queste dichiarazioni così chiare e così distinte, e queste confessioni abbattono qualunque colpo che ci minacciano i querelanti. Essi che dicono, e su di che ammassano scritte, e testimonj? Che noi ci siamo serviti di alcuni mobili di D. Domenico, di D. Rosa, e D. Carmina in tempo della vita di D. Giuseppe? Rimangono però ingannati, e delusi dalla confessione, che lo stesso D. Giuseppe ne ha fatto col dirci di essersene egli servito. Perchè dunque si ha da dire, che noi siamo i rei, quando confessa con tanta chiarezza il defonto di essere egli stato colui, che ne ha fatto quell' uso, che a noi si vuole imputare a delitto? Io impazzisco. e credo che anche ci è timore di frenesia in chi si vuol prender la pena di rispondere a questi delirj de' querelanti. Ma ognuno si va subito a persuadere, quando sente, che come quella donazione, e quel prelegato così distinto hanno eccitato nel lor animo tutta la più nera bile, non è maraviglia che questa sotto la veste di sì fatta querela si sia manifestata al S. C.

Eccoci al contante. L' idea che se n' ebbe fu troppo eccessiva, e questa idea rallegrò talmente le fantasie di questi tali, che già prima del tempo
con-

contavano le loro monete, e si facevano i loro conti sulle ricche porzioni che loro ne farebbero toccate. Veramente i Poeti ci finsero una volta che Giove in forma di pioggia di oro cadde in grembo a Danae. Quì si è giurata una simile favola, e si è creduto, che pioveva il denaro quasi a diluvio nella casa de i nostri Zii, e Zie cugine. Fidaronfi troppo a queste dolci speranze. Un bene atteso con tanta sicurezza, quando non giunge, affligge come se fosse una perdita. Venne il tempo della morte di D. Giuseppe, e non solamente non comparve quella casa d'oro, che aveano follemente figurata, ma trovarono che tutto questo contante fu a noi prelegato. I loro ambiziosi pensieri caddero tutti a terra, e rimasero all' intutto delusi. Noi cercammo il contante al Conf. Commessario, e questi con suo decreto degli 8. di Luglio 1775. ordinò, *quod omnes pecuniarum quantitates in contanti, Apocæ notatæ fidei, & fides crediti solutæ in faciem qu. D. Josephi solvantur, & restituantur in beneficium prelegatariorum.* Questo decreto fu interposto a contraddizion della parte avversa, e conoscendone la giustizia non ebbe il coraggio di gravarsene. Che più dunque vogliono con questo denaro? Tutto il danaro era di D. Giuseppe, e tutto ci fu prelegato. Ecco il codicillo, ecco il decreto, ed ecco la loro accettazione. Come dunque ora si può gridar, che noi approfittandocene abbiamo fatto un furto? Se non si dice, che abbiamo fatto guerra alla loro invidia, e non alla giusti-

zia, noi non mai ne intenderemo la ragione. Per dar qualche colore alla mal tessuta querela dicono i querelanti, che questo denaro era di D. Domenico, di D. Rosa, e D. Carmina, e che ne toccava ad essi porzione, perchè non se ne poteva disporre da D. Giuseppe. Che altra stranezza? D. Domenico morì nel 1764.: D. Rosa nel 1769.: D. Carmina nel 1772., e D. Giuseppe nel 1775. Questo denaro, che lasciò D. Domenico, e che lasciarono le sue sorelle quanto dovette durare? E come si ha da sapere, che fu denaro di quelli? E quantunque fosse stato, come D. Giuseppe fu l'ultimo, n'era il padrone. D. Domenico lo lasciò erede nell'usufrutto insieme colle sorelle. L'usufrutto si ha da espressamente costituire sopra il denaro, altrimenti non vi è compreso. D. Rosa istituì erede D. Carmina nell'usufrutto, e nella proprietà intorno a i mobili, tra i quali vi è compreso il contante. La D. Carmina istituì erede D. Giuseppe nell'usufrutto, ma intorno al denaro in contante glielo lasciò in proprietà. Ecco come D. Giuseppe viene ad essere il padrone del denaro di D. Carmina, e D. Rosa, ed anche di D. Domenico; e se mai nascesse qualche dubbio sopra il denaro in contante di D. Domenico, questo si potrebbe risolvere sulla considerazione, che dalla morte del medesimo seguita nel 1764. sino a quella di D. Giuseppe accaduta nel 1775., le sorelle, ed il fratello se ne son serviti, e i querelanti che ne son eredi debbon tacere.

Le

Le leggi, e le scritture non cantassero per noi. Che ci possono dire in contrario tanti belli testimonj che sono venuti tutti affannati ad esaminarsi? Hanno da dire, che videro una volta varj mobili in quella casa, che contarono tutti i denari, che vi si conservavano, e che ora più non si veggono? Hanno da soggiungere, che mancando ora, tutto è stato da noi rapito? Questa è la più trionfale deposizione che possono vantare i querelanti. Ed io dico, che l' esservi una volta qualche mobile, ed ora non comparirvi, anzi comparire nelle mani nostre, non è argomento di furto. Non può essere che mi è stato venduto, e donato da i nostri Zii cugini? E' più naturale il dire, che ci è stato regalato, e regalato in qualche congiuntura di fatiche, o per qualche causa, o per altro, che di averla rubata. Oh Dio della verità! Noi dentro la casa, noi tutt' intenti al maneggio di quell' Azienda, tutti affannati a ben situarla, non eravamo nello stato di aver qualche galanteria per riconoscenza nelle occasioni? Il bello, ed il curioso si è, che noi sei siamo tutti rei di furto. Si è dato mai un esempio, che tante persone insieme nell' istessa casa abbiano tutte sortita la stessa indole? Questo esempio così raro si è voluto a forza farlo veder fra di noi. A nessuno di noi si poteva regalar qualche cosa? Oh invidia! Oh invidia! Che se poi si aggiugono a queste riflessioni, e circostanze altri fatti, si troverà che questa querela è una delle cose più singolari, e stravaganti. Se
noi

noi in occasione di fatiche eravamo in qualche maniera riconosciuti da i nostri Zii cugini, non mancaron dell'altre, in cui anche i querelanti ne aveano qualche generosità. Non fu perchè avessero faticato: ma perchè sapendo che noi avevamo avuto quella tal dimostrazione, si facevano avanti, e col capitale della lor faccia e col merito della petulanza affacciarono la loro volontaria miseria, ed il loro cognome. I nostri parenti se ne muovevano a compassione, e per effetto di pura carità cristiana donarono ad essi de i buoni libri, delle scatole d'argento, degli orologi, e d'altre cose. Questo per loro non è delitto, perchè l'hanno avuto in dono: per noi l'averlo in dono è gran delitto, e perchè? Perchè ne hanno invidia. Le donazioni a noi sono più verisimili, e pure per noi furono ree, e per essi erano dovere. Oh invidia oh invidia!

La qualità de i testimonj ci fa poi mettere assai più in forse delle lor deposizioni. Servidori, e Cocchieri da noi licenziati che ci potevano dare? Chi sa a qual prezzo vendessero quelle loro deposizioni? Donnicciuole, ed altre genti di nulla che potevano distinguere? Due Professori co i quali ho litigato, che ci potevano raccontare di quella casa, dove essi non mai praticavano? Dall'altra parte vi son per noi Confessori. Sacerdoti, Galantuomini, Gentildonne, e persone antiche di casa, confidenti de i nostri Zii Cugini, i quali giurano che questi ci regalarono delle galanterie nelle adeguate occasioni: che i querelanti

ne

ne erano intesi, che tutto era ad essi noto. Quando era ad essi noto, come poi farne querela? Io tremo: io non so come il lor cuore è arrivato a tal eccesso che non abborrì quest' opera di fare una falsa querela, e quando anche non l'avesse abborrito, come nell'opera istessa non seppe istupidir la loro mano, quando dovette sottoscriverla? Io tremo, io tremo a tanta sfacciataggine, e a tanto ardire di giurare una falsa deposizione.

Non posso però trattenermi di dare un saggio delle scritture presentate da i querelanti per farci rei di furto di denaro contante. Hanno esibite tante partite di Banco, dalle quali appariva che il Canonico mio fratello avea esatto le rendite di D. Giuseppe, e suoi fratelli, e forelle de' Jorio. Che perciò? Dunque è reo di furto? Egli dal 1753. fin al 1775. senza interruzione l'ha fatto, e ne ha avuto delle quietanze ne' testamenti, e codicilli. Dunque che si cerca per questo, e a che tanto denaro speso, e a che queste scritture? Bestialità, e sciocchezza. Era bello il vederle mostrare agli altri, e per farle valere, e per far credere che in esse si nascondeva il furto, ne adducevano in prova, che erano ben suggellate col suggello del Banco. Quando ne fui assicurato da quelle persone alle quali si fece questa mostra, me ne venne una compassione, e maggiormente proposi di non turbarmi alla vista, e al rumore di tante scempiaggini, e che veramente quelle povere creature meritavano di vivere sotto la perpetua direzione di un probo,
e fa-

e savio Tutore , e Curatore . Hanno veramente bisogno dell' uno , e dell' altro .

Alzarono la voce quando trovarono al Banco de' Poveri una fede per altrettanti in testa di Vincenzo de Jorio di ducati cinque mila , o poco più , o poco meno . Come questi è il nome del Canonico mio fratello , ecco il ladro , ecco il ladro . Lo seppi , corsi al Commessario per fargli veder l' inganno , e che quelli non erano di mio fratello . Lo Scrivano della causa d'ordine del Ministro va al Banco : osserva la firma , e vede la varietà confrontandola coll'altra vera di mio fratello . Appurò che quel Vincenzo de Jorio era un Ufficiale del Banco del Popolo , che in nome del Banco , va girando , e mettendo in testa sua quel denaro che i Banchi si sogliono portare per riscontri . Parlò con lui : confessò il fatto , si rappresentò al Consigliere , e si fece palese l' impostura . E poi quando anche fosse stato di mio fratello , come fargliene un delitto ? Perchè non era capace di aver questa somma e perchè questa era estratta dal tesoro di D. Giuseppe . Due fatti sono questi che si suppongono , e perchè sembrano verisimili a i querelanti , se ne fa un delitto ? Sia stata la somma presa dal finto Banco di D. Giuseppe ; questi non gliela poteva dare mentre era in vita ? D. Giuseppe gliela diede in morte col suo prelegato : dunque che vogliono i querelanti ? Mi par che vogliono mazzate .

A me . Trovai una fede di ducati cento girata da D. Gennaro de Jorio nel 1743. in bianco . La

tro-

trovai tralle carte della Casa : vi posi il nome mio , e la riscossi dal Banco . Immediatamente la girai alla Congregazione dell' Assunta a conto de i ducati cinquecento , che le avea lasciato D. Giuseppe per opere pie , e le avea lasciato dal denaro in contante che si sarebbe trovato , e che io avea avuto ordine dal Consigliere di dare . Lo seppero i nostri famosi querelanti , e vanno , e vengono , e cercano questa partita : cercano la comparazion del mio carattere : vanno al Banco due Mastrodatti del S. C. per tal effetto , e danno il loro parere . Che perciò ? Eccomi reo . Questa era una fede di ducati cento di D. Gennaro de Jorio : io era bambolo nel 1743. : come dunque girarla a me ? Ladro dunque , ladro : al lupo , al lupo . Io risi , e sempre riderò . La fede era girata per altrettanti in bianco : dunque era in commercio : era di chi l'avea in mano : ella poteva far mille giri , e passarli al Banco dopo il corso di più anni . Io se non fossi stato persuaso di questa verità , avrei posto il nome de i miei fratelli maggiori , i quali in quel tempo erano uomini , a cui si potevano girare , e così avrei fatto finir quest' infanzia . Ma dico la verità : non mi poteva mai ideare tanta cecità , e stupidità . Ora ne stupisco talmente , che lo stupore scema tutta la forza al mio sdegno . La Provvidenza però dispose così , per far conoscere al S. C. , ed al mondo l' indole di questa gran querela .

Ella dunque non solamente è sciocca , è inetta , ma è calunniosa . Ne feci un pieno ricorso a

V

S.M.

S. M. cercando provvidenze sopra la calunnia , e come gli ostinati querelanti si arrabbiarono all' ultimo segno del decreto di *remota criminalitate* interposto dal S. C., e ne produssero il rimedio della reclamazione, io umiliai al Re varj documenti tutti validi a scuoprir la calunnia. S. M. a' 10. Marzo 1776. li rimise al Consiglio, e per non derogare alla Maestà di chi parla voglio anch' io parlare coll' istessa sua lingua. L'ordine al S.C. si fu che *nell' intelligenza che si tratta di affare, per cui vien lesa la stima di Ecclesiastici costituiti in dignità, senza indugio decida tal causa nel grado del prodotto rimedio di reclamazione nè termini di giustizia, e secondo le leggi con esaminare l'esposto, ed i documenti prodotti dal supplicante, e qualora risultino rei di calunnia i querelanti, proceda al castigo de' medesimi con tutto rigor di giustizia rispetto a laici, e rispetto agli Ecclesiastici riferisca subito con suo parere con dire le pruove che contra di essi abbia acquistato* Il S. C. adunque dee veder la calunnia, ed ora dee vederlo a tenore della *l. i. C. de calumniator.*, ora dico, *quo de causa presente accusatore judicatur.*

La calunnia è quando *accusator sciebat accusatum non commisisse delictum, & passus fuit Judicem contra illum procedere.* Così la dipinse de Angelis *de delict. & pœnis part. 1. c. 26. num. 5.* Quà si è promossa un azione criminale contro a sei persone, fratelli e sorella, in faccia a leggi espresse, che non conoscono in questi casi espilazione, nè furto. Quando la legge è chiara, navigar contro alla medesima è temerario, e calun-

lunnioso . Quì l'azione si è promossa contro alle scritture . Quando ci era la donazione di D. Giuseppe , quando ci era il suo codicillo , dove i mobili suoi , e quelli del fratello , e sorelle ci eran donati , e parte legati , e dove tutto il contante vien anche prelegato : quando vi erano i testamenti , e codicilli del fratello , e sorelle , dove appariva , che il denaro era tutto suo : quando ci era il decreto del Commessario , con cui questo denaro si diede a noi , il venirci meno , l'urtarci è temerario assai , ed è assai calunnioso . Quì si è promossa un azion criminale contro al Canonico mio fratello , e contro a me : a quegli , perchè ha l'istesso nome di un ufficiale del Banco , in testa di cui stanno cinque mila ducati ; a me perchè mi posi il mio nome ad una girata per altrettanti . Quando il nome solo è delitto , quando non si può prendere una polisa per altrettanti , il mondo è finito : tutti saremo rei , e se non è così , non è temerario non è calunnioso chi si vuol regolare con queste massime ? Quì si promuove un azion criminale per certi mobili regalati , come se non si potevano a noi regalare , e solamente si potevano dare a i soli querelanti , come se per regalarli ci voleva un istromento , e si dovea chiamare tutto il mondo . Quando questo non era necessario , quando il regalo potea farsi : quando dovea naturalmente seguir per effetto di gratitudine naturale , il combattere queste massime così risapute , e così universali non è temerario , non è

calunnioso? Quando similmente tutto era noto a i querelanti, l'operare, il querelare in faccia alla coscienza non è delitto di calunnia? La pena della calunnia era una volta la K. che si scolpiva nella fronte: ci fu quella del taglione; ora è arbitraria l. 1. §. 2. *ad Turpil. l. 13. ff. de testib. l. 17. de poen. l. ult. b. t. l. 7. b. t. l. 5. b. t. l. 3. ad Turpil. l. 8. b. t.* Il S. C. conoscendo il carattere della querela, e il fonte donde è uscita, e come si sia animata, saprà prendere una risoluzione proporzionata a guarir questo male senza che io glie lo suggerisca.

L' Arbitro si è dovuto uniformare al decreto del S. C., ma non ci ha parlato della calunnia. Io gliene avea fatta istanza. La querela si è da lui rappresentata liscia per parte dei querelanti, e un poco nera per noi. La disgrazia di quest' Arbitrio comparisce anche dove in apparenza mi sembra favorevole. Io non ne debbo esser contento, e perciò ho esclamato in S. C. Spero che queste mie voci vi saranno accolte, vi saranno ben intese, perchè vengono accompagnate dalla legge. Tocca al S.C. di riformare l'intero Laudo, anzi di annullarlo: tocca di far vedere che fu troppo sfortunato quell'istante, in cui mi sottoposi ad un tale Arbitrio; che l'Astro non era benigno, e che lo splendore di qualche maligna stella funestava i raggi del nostro Cielo. Tocca di far vedere che non è permesso agli Arbitri di prenderli certe libertà pericolose, e a quest' Arbitro che non gli ven-

ga

ga più la voglia, non dico di tramezzarsi fra noi, ma anche fragli altri in simili occasioni, perchè avrebbe gran motivi di pentirsene, e di arrossirsene, come spero che gli abbia questa volta per la causa mia.

Questa causa non è solamente figlia dell'interesse. Ella è accompagnata da altre passioni, delle quali e in questo Ristretto, e nella mia voluminosa Scrittura ne ho dato un abbozzo. Qui sono confusi i nomi, e si danno alle cose certi significati, che non ci vengono dalle leggi, ma da un cuore che è tutto guasto. Se io ho donazioni, ho legati, ho prelegati, son reo di furto, perchè ho cose che non hanno gli Avversarj. Se questi pretendono migliaia in virtù di scritture, e altro: io mi ci oppongo con altre scritture e ragioni: son ladro, perchè non voglio dare ad essi quello che pretendono. Se la ragione non troppo li favorisse, ma la passione, a forza vuole qualche cosa, vedendomi risoluto a non farmi così scioccamente soverchiare, minacciano di dirmi delle ingiurie, e delle villanie, in publico, o in privato, o in faccia, o di nascosto, ed in tutte le vie, sulla sicura speranza che queste ragioni più efficaci doveffero muovere l'animo mio a cedere, e a rinunciare quello che essi vorrebbero. Non hanno fatto altro che questi complimenti in tutt' il corso della causa. E' stata continuamente da essi cimentata la mia sofferenza. Io taceva, e la mia virtù esigeva, non che sperava da essi rispetto, e non affronti. Mi lu-
fin-

singava che avessero il rossore di vedermi maggiore del loro sdegno . Come però non conosco nè polizia, nè onestà, mi sono accorto, che non possono essere superati, se non dalla sola forza del Magistrato . Non hanno vere ragioni : hanno con loro tutte le villane ragioni del Mondo , e con queste ci vogliono combattere . Sono giunti a lagnarli che non ancora io mi era avvilito da tante parole , e tant' insulti , da tante diffamazioni, e da tante loro indegnissime voci . Le consideravano come il fondamento della loro causa , come la base , ed il sostegno di tante loro pretensioni . Questi sono i nemici, co i quali ho da combattere, e questa è la causa, che mi tiene occupato . Il S. C. dal demerito delle loro domande, e dal merito delle nostre, dalla maniera colla quale sostengono quelle, e ricevono queste se ne potrà meglio afficciare .

Se io cerco di succedere *in capita* , e non *in stirpes* a i fedecommessi di Prospero e D. Vincenzo de Jorio , come vengo ad assorbirne sette parti anche in nome de i miei fratelli , sono reo di un furto il più sacrilego , perchè tendo a spogliare la loro famiglia . Ed intanto che rispondono a questa mia pretensione che nasce dalla legge assai chiara? Che io *in stirpes* ho regolata altra volta questa successione, che in me non ha peccato Adamo, e quando io vi avessi peccato, che non posso più emendar l'errore: che l'errore non mi si può più perdonare . Se D. Giuseppe ci lascia la scelta della Torre , e ci ordina
di

di far buono ad essi il prezzo che loro compete sopra gli altri effetti, oh delitto di D. Giuseppe, oh nostra ingiustizia! La vogliono però compensata non solamente colla terza parte dell'eredità di colui, ma colla scelta di un giardino, e casa che danno di censo annui duc. 76. 25. Se io in nome di mia Zia, e Zie cugine attacco il testamento di D. Andrea facendolo vedere estorto, strappato, irragionevole, inumano, son reo di corrivo, e d'invidia, e che rispondo a tante mie poderose eccezioni? Che noi abbiamo avute le due porzioni delle eredità de i fratelli, e forelle. Se mi oppongo alla donazione degli annui ducati cento cinquanta fatta a beneficio di D. Andrea da i fratelli, e che vorrebbero che si stendesse agli eredi, io mi veggio rubricato come se fossi capriccioso a non voler dar loro quelle migliaja che ne fanno produrre. E intanto come rispondono alle circostanze della donazione, e al decreto del S. C. che la riguardò come personale? Che il S. C. ne riserbò le ragioni, senza riflettere che quelle che avea riserbate a i fratelli erano più chiare, e più distinte dal Tribunale, e che non avrebbe mai permesso che una tal personalissima donazione dovesse servire per persone sconosciute, e niente meritevoli presso D. Andrea.

Se io non voglio che nuovamente si faccia la divisione che i fratelli de Jorio fecero con tanta solennità nel S.C. l'anno 1733., credono che io ho l'idea di spogliare l'eredità di D. Andrea,

per-

perchè in quella divisione quasi tutto di fedecommesso gli toccò, e in tanto che dicono a quel che fece D. Audrea, e che non mai impugnò? Che non dovea pregiudicare a i suoi eredi. E' mio sdegno quando al possesso ordinato a beneficio del prelegatario di D. Andrea delle porzioni ereditarie che gli toccarono per la morte di D. Genaro, e di Monsignor D. Francesco suoi fratelli, io mi lagno di non essersi fatta deduzione de beni antichi, e che questa domanda non era necessaria. La donazione fatta da Monsignor D. Francesco nel 1738. di alcuni suoi capitali, e di tutti i mobili a beneficio delle sorelle in usufrutto, e poi a ciascheduno de' fratelli, loro eredi, e successori in usufrutto e proprietà con legge che l'ultimo ne disponesse, è bestemmia che io la voglia togliere dalle loro mani com'erediti di D. Andrea, che fu l'ultimo, quando vi è la revoca della donazione rispetto a i mobili, quando la chiamata è torbida rispetto all'ultimo, e quando fu transfatta da D. Andrea. Qui da essi sono chiamato, e mostrato a dito come un malfattore per volermi mangiare qual che è loro sangue, stenti, e frutto del loro sudore. Se io contrasto a loro la terza parte dell'eredità di D. Rosa, D. Carmina, e D. Giuseppe de Jorio per esserne indegni col non volerne adempire le condizioni, l'indegnissimo sono io che scrivo, e parlo così. E come rispondono quando io loro rinfaccio di avere preteso i mobili di D. Domenico, D. Rosa, e D. Carmina, con manifesto di-

disprezzo delle volontà di queste due forelle , e di D. Giuseppe? Che questa minaccia serve per far paura a i ragazzi , e non a loro .

Oh che furto , quando niego a i prelegatarj di D. Andrea la metà de i frutti maturati e non esatti dalla morte di D. Domenico de Jorio seguita nel 1764. fin a quella di D. Giuseppe accaduta nel 1775. soggetti a i fedecomessi , e che toccavano a D. Andrea , e tutti i frutti maturati , e non esatti dalla morte di D. Giuseppe fino a quella di D. Andrea ! E che dicono quando D. Andrea gli ha esatti , e se non gli avesse esatti , pure questi spettano a i fedecomessarj , e non agli eredi del gravato ? Che non son veri questi conti , che queste leggi non fanno per loro . Non so che dicono quando l' Arbitro senza nessuna richiesta ordina un calcolo dell' esazione di tutt' i frutti dell' eredità di D. Domenico , D. Rosa , D. Carmina , e D. Giuseppe , anche compresi quelli de i fedecomessi in tempo della vita di D. Giuseppe , e di D. Andrea . Essi non l' hanno cercato , e perciò questa mia querela è tutta diretta contro all' Arbitro . Credo però che ridono quando l' Arbitro accorda ad essi quei mobili , che D. Andrea cercò nel 1737. ed i fratelli non ripugnarono , ed il S. C. gli diede , e che più non cercò per trentotto anni fino alla morte . Qui sono da essi compatito , e si compiacciono della loro buona fortuna . Ridono ancora quando mi sentono condannar a pagare annui ducati dieci per capitale di ducati duecento

cinquanta dovuto a D. Andrea dagli eredi di D. Carmina e D. Giuseppe per la metà de i beni antichi di D. Domenico, e D. Rosa de Jorio in virtù d' istromento. Ridono ancora quando veggono rimessa alla Giunta degli Allodiali, e non alla Real Camera di S. Chiara, e non decisa la controversia della caducità del legato di 10100. lasciato da D. Carmina, e D. Rosa de Jorio al Seminario, Conservatorio, Confessori, e poveri della Città, e Diocesi di Monopoli. Ridono perchè la fortuna quì venne a scherzar con loro, e a far vedere che bell' Arbitro aveano incontrato.

Li veggio però un poco sdegnosi del prelegato de i capitali marittimi lasciati a mio beneficio da D. Carmina, e D. Rosa de Jerio. Quì son reo di aver avuta questa sorte, e perciò si sforzano di contrastarmela quanto più possono, ma pure si sono accorti che non lo possono fare a ragione, se ne contentano solamente, perchè la sorte, anzi la miglior sorte, è venuta a far pace più con essi, che con noi. E' furto manifesto il nostro, quando nieghiamo ad essi la metà de i beni antichi che competeve a D. Andrea de Jorio sopra l'eredità di D. Giuseppe, e che cercò in S. C. E se si dice che non fu D. Andrea che la cercò, che D. Andrea la dovea cercare, e non altri a nome suo, che D. Giuseppe avea proibito a i suoi eredi di pretenderla, rispondono che son sottigliezze da non ammetterli, e che servono per dar sfogo al nostro talento di non voler dare ad essi quello che si hanno meritato da D. Andrea.

Ri-

Ridono quando ci veggono affaccendati a spiegare il legato di ducati cinquanta lasciato da D. Giuseppe al padre, e a i tre figli, e a far vedere, che è uno il legato, e non quattro, che cinquanta, e non dugento si debbon dare. Ridono perchè lo dedussero per ischerzo, e riuscì serio in mano all' Arbitro. Non ridono però quando noi non vogliamo dare quella terza parte de i libri di D. Giuseppe che pretendono. Credono di dover essere altri da quelli che abbiamo dati in nota, e se io dico che D. Giuseppe ha rimesso il tutto alla coscienza de miei fratelli, che coscienza che coscienza, ci replicano subito e con isdegno?

Il compendio poi, la quintessenza di tutt' i nostri furti, e de i nostri delitti è riposta nell' espilazione delle tante eredità. Qui ande Troja: quì si distrugge Cartagine con tutte le sue ricchezze: quì Roma è saccheggiata da i Barbari: qui vi è casa del diavolo, e se si risponde che non è vero, che vi son le leggi a favor nostro, vi sono le scritture, vi sono le ragioni, la verisimiglianza, vi è tutto; che replicano? *Non può esser vero: il processo è voluminoso: vi son tante belle partite di Banco con tanti suggelli, vi son tanti degni testimonj, vi son le nostre voci, vi è il nostro fracasso: muojano dunque: che più si vuole? Qui vi è tutto. Vi è tutto? Qual rabbia! Qual furore! che parlare è mai questo? Vi è tutto? Sì tutto ci è. Vi è la loro stupidizza, vi è tutta la gelosia, i loro ingiusti affanni, il loro sdegno non ma-*

scherato, le loro smanie, le loro furie, vi è aperto tutto il loro perfido cuore: vi è finalmente il fulmine da loro stessi acceso per dovergli opprimere: vi è dunque la loro condanna.

Queste sono le fatali controversie, questi i contraddittori, questi è l'Arbitro, questo è il Laudo, queste le nostre, e le contrarie ragioni. Ecco il campo, ecco l'arena, ecco la palestra, ecco i combattimenti, ecco i Giudici. I nemici al primo segno della battaglia, al vero aspetto delle cose, doveano subito deporre l'armi. La memoria, ed il nome de' nostri defonti, le costoro pietose, e provvide disposizioni, la nostra generosa condotta, e niente nemica verso i loro non meritati interessi, erano capaci di farli tacere, e di svegliare in essi un incendio d'onore. Ma no: che non sono nati per queste nobili imprese. Essi quasi venuti dalle sponde dell' inospita Libia ci hanno mostrato un infano furore, un temerario ardire, un barbaro coraggio, una feroce vendetta, una vil gelosia, un insoffribile orgoglio, e una perpetua follia. I primi Giudici se ne avvidero: cominciarono a tuonare in maniera, che questi barbari eroi impallidirono, e procurarono di sfuggirne la vista, e cercarono altra forma di guerra, ed altri modi. Non credeva io che volevano vestir d'amicizia il tradimento. Considerandoli allora degni di pietà, e non di timore, vendicai le proprie offese con un generoso consenso. Infelice momento! Giudici meno savj conoscitori de' cuori umani: Giudici meno

meno giusti vi furono scelti . Essi ne rimasero
 scapresi, e sotto gli occhi loro variarono in tal
 guisa le vicende , che ora è toccato a me di
 cercar mercede, anzi che mercede, mi è tocca-
 to di domandarne vendetta dal S. C. Qui vi cor-
 ro allegramente , perchè altro non ho che giu-
 stizia , altro non cerco che giustizia, altro che
 giustizia non vi si vede trionfare.
 Così scrivea la seconda volta

Pro domo sua ,

Napoli 14. Novembre 1778.

Michele de Torio.

I N D I C E

De' Capitoli che si contengono in questo
Ristretto .

INTRODUZIONE .

- CAP. I. *Della successione a i fedecomessi istituiti da D. Prospero , e D. Vincenzo de Jorio .* pag. 3.
pag. 6.
- CAP. II. *Della Torre .* pag. 25.
- CAP. III. *Nullità del testamento di D. Andrea de Jorio .* pag. 30.
- CAP. IV. *Della donazione fatta nel 1732. dal Canonico D. Francesco , D. Domenico , e D. Giuseppe de Jorio a beneficio di D. Andrea de Jorio, e de i suoi figli .* pag. 55.
- CAP. V. *Nullità del laudo rispetto all' ordinata liquidazione de i beni soggetti , e de i beni liberi .* pag. 67.
- CAP. VI. *Inutile domanda del supposto prelegatario di D. Andrea de Jorio .* pag. 74.
- CAP. VII. *Della donazione fatta da Monsignor D. Francesco de Jorio a beneficio delle sue sorelle , e fratelli .* pag. 77.
- CAP. VIII. *Dell' indegnità di D. Gennaro , e suoi figli de Jorio alla successione dell' eredità di D. Rosa , D. Carmina , e D. Giuseppe de Jorio .* pag. 87.
- CAP. IX. *De i frutti del fedecomesso maturati , e non esatti .* pag. 95.
- CAP. X. *De i mobili cercati da D. Andrea nel 1737. e che ora si cercano da i suoi eredi .* pag. 99.
- CAP. XI.

- CAP. XI. *De i beni antichi di D. Domenico, D. Rosa, e D. Giuseppe de Jorio.* pag. 104.
- CAP. XII. *Della caducità di un legato pio di ducati 10100. lasciato da D. Carmina, e D. Rosa de Jorio.* pag. 109.
- CAP. XIII. *Del prelegato de i Capitali marittimi.* pag. 125.
- CAP. XIV. *Del prelegato di ducati cinquanta lasciato da D. Giuseppe a D. Gennaro, e suoi figli de Jorio.* pag. 121.
- CAP. XV. *Del prelegato de i libri.* pag. 128.
- CAP. XVI. *Insufficienza, e calunnia della querela de expilata hereditate.* pag. 132.

VA1
1543488

